

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. LXXIII
n. 11

RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 31 marzo 2012)

*(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 2013
—————

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
----------------	------	---

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.
DATI DI SINTESI

<i>Capitolo I</i> – CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA	Pag.	8
1.1 <i>Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 marzo 2012</i>	»	8
1.2 <i>Ripartizione delle procedure per settore</i>	»	10
1.3 <i>Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi</i>	»	12
1.4 <i>Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 marzo 2012</i>	»	14
1.4.1 <i>Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia</i>	»	14
1.4.2 <i>Le procedure che hanno modificato fase nel quarto trimestre</i>	»	17
1.4.3 <i>Procedure archiviate nel I trimestre 2012</i> ...	»	18
<i>Capitolo II</i> – RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	»	22
2.1 <i>Cenni introduttivi</i>	»	22
2.2 <i>Casi proposti da giudici italiani</i>	»	23
2.3 <i>Casi proposti da giudici stranieri</i>	»	23
<i>Capitolo III</i> – AIUTI DI STATO	»	26
3.1 <i>Cenni introduttivi</i>	»	26
3.2 <i>Procedimenti di indagine formale</i>	»	27
3.3 <i>Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE</i>	»	28
3.4 <i>Ricorsi alla Corte di Giustizia</i>	»	28

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE
PER SETTORE

Affari Economici e Finanziari	<i>Pag.</i>	32
Affari Esteri	»	41
Affari Interni	»	45
Agricoltura	»	52
Ambiente	»	56
Appalti	»	95
Comunicazioni	»	100
Concorrenza e Aiuti di Stato	»	104
Energia	»	107
Fiscalità e Dogane	»	113
Giustizia	»	128
Lavoro e affari sociali	»	130
Libera circolazione delle merci	»	144
Libera circolazione delle persone	»	154
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	»	156
Pesca	»	162
Salute	»	165
Trasporti	»	177
Tutela dei consumatori	»	189

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI
PER SETTORE

Concorrenza e Aiuti di Stato	<i>Pag.</i>	192
Fiscalità e Dogane	»	198
Giustizia	»	202
Lavoro e Affari Sociali	»	204
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento	»	206
Trasporti	»	209
Tutela dei consumatori	»	211

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I trimestre 2012, in conformità all'esigenza di aggiornamento trimestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 96/2010.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 marzo 2012.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive comunitarie. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 31 marzo 2012, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 132. Di queste, 93 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 39 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 marzo 2012)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	80	13	93
Mancata attuazione di Direttive	39	0	39
Totali	119	13	132

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 marzo 2012)



Più della metà delle procedure pendenti al 31 marzo 2012 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 13 procedure, 6 con ricorso in itinere, 7 con sentenza già emessa. In 2 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 31 marzo 2012 per fase procedurale.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 marzo 2012)

FASI DEL PROCEDIMENTO								Totali
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	
Articolo 258 TFUE	64	8	30	4	1	6	6	119
Articolo 260 TFUE	8	2	0	0	1	0	1	12
Articolo 228 TCE	0	0	1	0	0	0	0	1
Totali	72	10	31	4	2	6	7	132

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (35 casi), cui seguono “Fiscalità e Dogane” (13 casi) e “Lavoro e Affari sociali” con 12 casi.


Infine, 33 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 marzo 2012)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	5	30	35	26,52
Energia	2	3	5	3,79
Fiscalità e dogane	2	11	13	9,85
Lavoro e affari sociali	2	10	12	9,09
Libera circolazione merci	2	7	9	6,82
Libera prestazione servizi	0	5	5	3,79
Salute	7	3	10	7,58
Trasporti	5	5	10	7,58
Vari settori*	15	18	33	25,00
Totale	40	92	132	100,00

* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari esteri, Affari interni, Affari economici e Finanziari, Agricoltura, Appalti, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di Stato, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela dei consumatori

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 marzo 2012, risulta che, dei n. 132 casi esposti, 34 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 marzo 2012)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	7
Minori entrate erariali	4
Minori spese	0
Spese misure ambientali	5
Versamenti Risorse Proprie UE	3
Spese previdenziali	3
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	9
Spese recepimento Direttive	1
Spese per rimborsi	2
Totale	34

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 marzo 2012.

Alla data del 31 marzo 2012, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2011, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 16 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 7 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE.
- 29 vecchie procedure archiviate dalle Autorità comunitarie.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del I trimestre 2012



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Prevalgono le infrazioni avviate nel settore "Salute", che ne conta 7. Seguono i settori "Fiscalità e Dogane" e "Trasporti" con 2 procedure cadauno, infine i settori "Ambiente", "Agricoltura", "Lavoro e Affari sociali", "Affari interni" e "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2011/4175: "Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco". Con tale procedura si censura la normativa italiana di cui all'art. 39 del D. Lgs. 26/10/1995, n.

504, come modificato dal D. Lgs. 90/2010. La stessa prevede che le sigarette ed il tabacco “trinciato fino” – di prezzo inferiore a quello della classe di prodotti analoghi più richiesta – sopportino un’accisa notevolmente maggiorata, rispetto a quella gravante i prodotti dello stesso tipo appartenenti alla classe superiore più richiesta. Nei fatti, i prodotti affetti dall’accisa più pesante provengono per lo più dagli altri Stati UE, mentre quelli percossi dall’imposta più lieve sono prevalentemente domestici, con conseguente perdita di competitività della merce transfrontaliera. La Commissione, pertanto, ha richiesto che il trattamento fiscale dei tabacchi in oggetto venga uniformato, a prescindere dalla loro provenienza. Ove tale uniformità venga realizzata attraverso la riduzione dell’accisa sul prodotto estero, onde allinearla a quella gravante il prodotto nazionale, si verificherebbe un effetto finanziario negativo, dovuto alla riduzione delle entrate tributarie dello Stato;

- La procedura 2011/4147: “Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”. Con tale procedura, la Commissione contesta la normativa nazionale italiana laddove ammette che solo le vittime di alcuni specifici reati vengano indennizzate dallo Stato e non anche, diversamente da quanto previsto dalla Direttiva 2004/80/CE, tutte le vittime di reati intenzionali violenti. Ove, ai fini del superamento della procedura, il legislatore nazionale estendesse detti obblighi nel senso indicato dal legislatore UE, si produrrebbe un effetto finanziario negativo in ragione dell’aumento della spesa pubblica.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel I trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0202	Mancato recepimento della Direttiva 2011/59/UE della Commissione che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0201	Mancato recepimento della Direttiva 2011/13/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido nonanoico come principio attivo nell’allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2011/12/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell’allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2011/11/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acetato di (Z, E) – tetradeca 9, 12 – dienile come principio attivo nell’allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0198	Mancato recepimento della Direttiva 2011/10/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell’allegato I della Direttiva	MM	No

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Trasporti</i> 2012/0082	Mancato recepimento della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all'equipaggiamento marittimo	MM	No
<i>Agricoltura</i> 2012/0081	Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	MM	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2012/0080	Mancato recepimento della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0079	Mancato recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE	MM	No
<i>Trasporti</i> 2012/0078	Mancato recepimento della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi	MM	No
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2012/0077	Mancato recepimento della Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale	MM	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	MM	Sì
<i>Affari Interni</i> 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MM	No
<i>Salute</i> 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I trimestre 2012

Nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2012, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 8. In particolare:

- 1 procedura è transitata dal passaggio della messa in mora a quello della messa in mora complementare;
- 5 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;
- 1 caso è passato dallo stadio del parere motivato a quello del parere motivato complementare;
- 1 caso è transitato, dalla sentenza resa ai sensi dell'art. 258 TFUE, allo stadio della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 1 di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- procedura n. 1998/2346 "Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)": con tale procedura, la Commissione europea ha contestato la realizzazione, in un sito qualificato come SIC (Sito di Interesse Comunitario) ai sensi della Direttiva 92/43/CE – come tale sottoposto a particolari vincoli ambientali – di un complesso residenziale turistico, gravemente lesivo degli equilibri naturali. Le divise opere per il recupero del sito medesimo, in ottemperanza alle richieste della Commissione, implicano un aumento della spesa pubblica, con effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel I trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Affari Economici e Finanziari</i> 2011/0845	Mancata attuazione della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni	PM	No
<i>Ambiente</i> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2009/2086	Direttiva 85/337/CEE - Valutazione d'impatto ambientale – Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA	MMC	No
<i>Ambiente</i> 2007/4680	Non conformità della parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No
<i>Ambiente</i> 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No
<i>Ambiente</i> 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	MM ex 260	Sì
<i>Energia</i> 2011/0849	Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE del Parlamento e del Consiglio del 19 maggio 2010 relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti	PM	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2010/4188	Patent-Linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici	PM	No

1.4.3. Procedure archiviate nel I trimestre 2012

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel I trimestre del 2012, la Commissione europea ha archiviato 29 procedure riguardanti l'Italia.

Nell'ambito di tali procedure, le seguenti risultano foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato:

- procedura n. 2009/4117: "Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede. Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi". Ai fini del superamento della presente procedura, nel corpo della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge comunitaria 2010) è stato inserito l'art. 16, il quale prevede che dall'

1/1/2012 vengano detratti, dalla base imponibile dell'imposta sul reddito, i canoni che gli studenti - iscritti a corsi di laurea presso Università site in Stati UE o SEE - corrispondono per l'acquisizione in godimento di immobili posti negli stessi Stati. Detta detrazione riduce gli introiti fiscali per Euro 28 milioni per il 2012 e per Euro 16 milioni a decorrere dal 2014. Il comma 3 del suddetto art. 16 dispone che all'onere, derivante da tale diminuzione di entrate, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, co. 5, del Decreto Legge 29/11/2004 n. 282, convertito dalla Legge 27/12/2004 n. 307, relativo al Fondo per Interventi strutturali di Politica Economica;

- procedura n. 2011/0841: "Mancata attuazione della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio". L'art. 27 del Decreto Legislativo n. 162/2011, attuativo della Direttiva in questione, prevede che le attività rappresentate dagli artt. 4; 6, co.1; 7, co. 3; 8, commi 2,5,7 e 9; 12, commi 2,6,7 e 8; 14, co. 3; 17; 19, co. 2; 21, commi 3,5 e 6; 23, commi 2 e 4 vengano finanziate tramite applicazione, agli operatori interessati, di tariffe commisurate al costo del servizio. Gli introiti derivanti dall'applicazione di tali tariffe sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività in oggetto, pertanto vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per l'art. 4 della Legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate;
- procedura n. 2011/0216: "Mancata attuazione della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Ai fini dell'attuazione della Direttiva predetta e, pertanto, del superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121, che ha previsto numerose ipotesi di illeciti amministrativi correlati a rispettive sanzioni pecuniarie. L'applicazione delle sanzioni in oggetto, con il conseguente aumento delle entrate, produrrà un effetto finanziario positivo per il bilancio pubblico;
- procedura n. 2003/2182: "Accertamento risorse proprie e messa a disposizione". Il superamento della presente procedura, che è stato formalmente disposto dalla Commissione in data 1 febbraio 2012, ha comportato il versamento da parte dello Stato italiano, sul bilancio dell'Unione europea, dei diritti doganali non versati per il periodo 1998-2002 concernenti le importazioni di materiale ad uso specificamente militare. Tale versamento è stato effettuato già nell'anno 2010;
- procedura n. 1985/0404: "Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali". Ai fini del superamento della presente procedura, formalmente archiviata il 26 gennaio 2012, il Governo italiano ha riversato sul bilancio UE la somma di € 24.653.366,05, maggiorati dei relativi interessi, a titolo di corresponsione tardiva di dazi doganali non versati;
- procedura n. 2008/2030: "Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante". Il superamento della presente procedura ha comportato l'adozione di iniziative rivolte a potenziare le dotazioni di mezzi e di personale dei servizi di tutela della salute delle piante. Ne è derivato un conseguente aumento della spesa pubblica.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel I trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Fiscalità e Dogane</i> 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare.	Sì
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2003/2182	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare per gli anni 1998-2002	Sì
<i>Salute</i> 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	Sì
<i>Tutela dei consumatori</i> 2009/2145	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari	No
<i>Ambiente</i> 2009/4056	Applicazione della Direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 nella pubblicità delle autovetture	No
<i>Trasporti</i> 2010/0117	Mancato recepimento della Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità	No
<i>Salute</i> 2010/0684	Mancato recepimento della Direttiva 2010/5/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Trasporti</i> 2011/0216	Mancata attuazione della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	Sì
<i>Salute</i> 2011/0612	Mancata attuazione della Direttiva 2010/71/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I	No
<i>Ambiente</i> 2011/0841	Mancato recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recante modifica delle Direttive 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento 1013/2006	Sì
<i>Salute</i> 2011/1075	Mancato recepimento della Direttiva 2010/50/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il dazomet come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Ambiente</i> 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	No
<i>Salute</i> 2011/1076	Mancata attuazione della Direttiva 2010/51/UE della Commissione, dell'11 agosto 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N – dietil – m – toluamide come principio attivo nell'allegato I di tale Direttiva	No
<i>Salute</i> 2011/1151	Mancata attuazione della Direttiva 2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Salute</i> 2011/1152	Mancata attuazione della Direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18	No
<i>Appalti</i> 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0488	Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	No
<i>Trasporti</i> 2011/0840	Mancata attuazione della Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera	No
<i>Trasporti</i> 2011/0608	Mancata attuazione della Direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2008/4219	Non corretta applicazione della Direttiva IVA (2006/112/CE) per aeromobili e navi	No
<i>Energia</i> 2006/2057	Non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità	No
<i>Energia</i> 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 della Direttiva 96/82/CE (Seveso) nella provincia di Trieste	No
<i>Appalti</i> 2011/1074	Mancato recepimento della Direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori	No
<i>Appalti</i> 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	No
<i>Trasporti</i> 2011/0839	Mancato recepimento della Direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/0478	Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/0479	Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede. Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	SI

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2012, la Corte si è pronunciata su 14 casi, di cui 4 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 10 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi comunitari, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 4 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del I trimestre 2012, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani. Uno dei casi suddetti potrebbe comportare ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.

Si tratta della sentenza del 16/2/2012, espressa dalla Corte UE sulle cause riunite C-72/10 e C-77/10 "Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi di azzardo – raccolta di scommesse su eventi sportivi": relativamente a tale vertenza, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, laddove è stato sottolineato, nel caso in cui un operatore venga estromesso da una gara per l'attribuzione di pubbliche commesse e tale estromissione risulti contraria al diritto UE, come il soggetto in questione abbia diritto, sempre in base al diritto unionale, ad ottenere il ripristino della stessa posizione di cui avrebbe goduto in mancanza dell'illegittima esclusione. Ciò implica che la Pubblica Amministrazione debba annullare la gara predetta e celebrarne una nuova avente ad oggetto le vecchie commesse, o indire un'ennesima gara per l'attribuzione di commesse ulteriori. Nel primo caso, la P.A. deve sopportare, oltre alle spese per la celebrazione di un'altra gara, anche le spese di contenzioso nei confronti dei vincitori della gara annullata, ove questi contestino l'annullamento stesso. Nel secondo caso, sono comunque inevitabili le spese relative alla gara nuova. In ambedue le ipotesi, quindi, la P.A. deve assumere nuovi oneri, con conseguente effetto finanziario negativo sul bilancio pubblico.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel I trimestre 2012 risultano n. 10 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Concorrenza e Aiuti di Stato" che conta 5 casi ed i settori "Fiscalità e Dogane", "Giustizia", "Libera prestazione dei servizi", "Trasporti" e "Tutela dei consumatori" con 1 caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari per la finanza pubblica.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel I trimestre del 2012.

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 marzo 2012)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 27/3/2012 Causa C-209/10 (Danimarca)	Art. 82 CE – Impresa di posta che detiene una posizione dominante ed è soggetta ad un obbligo di servizio universale per quanto riguarda la distribuzione di talune spedizioni indirizzate – Applicazione di prezzi bassi nei confronti di determinati ex clienti di un concorrente – Mancanza di elementi di prova relativi all'intenzione – Discriminazione tramite i prezzi – Prezzi bassi e selettivi – Esclusione effettiva o probabile di un concorrente – Incidenza sulla concorrenza e pertanto sui consumatori – Giustificazione oggettiva (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No
Sentenza dell' 1/3/2012 Causa C-604/10 (Regno Unito)	Art. 3, n. 1, della Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Diritto d'autore – Calendari degli incontri dei campionati di calcio (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 15/3/2012 Cause C-90/11 e C-91/11 (Germania)	Art. 3, n. 1, lett. b) e/o c) della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95/CE – interpretazione legislazione in materia di marchi di impresa (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 15/3/2012 Causa C-162/10 (Irlanda del Nord)	Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2006/115/CE – Articoli 8 e 10 – Nozione di “utente” e di “comunicazione al pubblico” – Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio installati nelle camere d'albergo (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 22/3/2012 Causa C-190/10 (Spagna)	Marchio comunitario – Art. 27 del Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 29/3/2012 Causa C-417/10 (Italia)	Fiscalità diretta – Estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria – Abuso di diritto – Articolo 4, paragrafo 3, TFUE – Libertà garantite dal Trattato – Principio di non discriminazione – Aiuti di Stato – Obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 29/3/2012 Causa C-500/10 (Italia)	Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TFUE – Sesta Direttiva – Articoli 2 e 22 – Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 22/3/2012 Causa C-248/11 (Romania)	Direttiva 2004/39/CE – Mercati degli strumenti finanziari – Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 – Nozione di “mercato regolamentato” – Autorizzazione – Requisiti di funzionamento – Mercato la cui natura giuridica non è stata precisata, ma che è gestito, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra altresì un mercato regolamentato (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 15/3/2012 Causa C-292/10 (Germania)	Art. 6, primo comma, TUE, in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, degli artt. 4, n. 1, 5, punto 3, e 26, n. 2, del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, art. 3, nn. 1 e 2, della Direttiva del P.E. e del Consiglio 2000/31/CE – Notifica pubblica degli atti giudiziari (Giustizia)	No

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 15/3/2012 Causa C-157/11 (Italia)	Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Clausola 2 – Nozione di “un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun Stato membro” - Ambito dell’applicazione dell’Accordo quadro – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Persone che svolgono “lavori socialmente utili” presso amministrazioni pubbliche (Lavoro e Affari sociali)	No
Sentenza del 16/2/2012 Cause C-72/10 e C-77/10 (Italia)	Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi di azzardo – raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Attribuzione di 16.300 concessioni supplementari – Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza (Libera prestazione dei servizi e Stabilimento)	Sì
Sentenza del 16/2/2012 Causa C-360/10 (Belgio)	Direttive 2001/29 e 2004/48 – combinato disposto delle Direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58 – artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – violazione del diritto di autore – fornitore di servizi di hosting (Libera prestazione dei servizi e Stabilimento)	No
Sentenza dell’ 1/3/2012 Causa C-467/10 (Germania)	Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Trasporti)	No
Sentenza del 16/2/2012 Causa C-134/11 (Germania)	Direttiva 90/134/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 7 – Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio “tutto compreso” – Ambito di applicazione – Insolvenza dell’organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore (Tutela del consumatore)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 marzo 2012, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 17 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 marzo 2012.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 marzo 2012

Numero	Oggetto
C 12C/1995	Legge Regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali
C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 68/2001	Interventi dei fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)
C 73/2001	Legge n. 388/2000 (Articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001
C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)
C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (Articoli 3,4,5,6,8 e 9) – (Sicilia)
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 25/2009	Incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica (solo parte cinema digitale)
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 14/2010	SEA Handling
C 17/2010	FIRMIN srl (Legge Provinciale TRENTO)
C 20/2010	Soc. SOGAS (Società gestione aeroporti regione Calabria)
C 26/2010	Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici
SA 23425	SACE BT
SA 32014/SA 32015/SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/SAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 marzo 2012, sono 10 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 marzo 2012

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 4/2003	Aiuto alla WAM s.p.a.	24/03/2010
CR 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	13/7/2009
SA20168	Aiuti di Stato a favore di Portovesme s.r.l., ILA s.p.a, Eurallumina S.P.A, Syndial (C 38/B2004 – C13/2006)	23/02/2011
CR 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	13/07/2009
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
CR 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
SA23011	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler (C39/2007)	23/03/2011
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/09/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	12/11/2008
CR 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	13/2/2008

Si precisa che, in ordine al caso concernente gli Aiuti di Stato alla Nuova Mineraria Silius_(CR 16/2006), la Commissione ha ufficialmente dichiarato, il 13/2/2008, la volontà di deferire il relativo procedimento alla Corte di Giustizia UE. Ad oggi, tuttavia, nessun "ricorso" formale risulta iscritto nel Registro Generale del supremo giudice dell'Unione europea, per cui la predetta esternazione pubblica non ha avuto alcun seguito.

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 marzo 2012, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 12 casi di aiuti di stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad

avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 marzo 2012

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Sentenza 6/10/2011 C-302/09
CR 80/2001	EURALLUMINA	Decisione di ricorso 28/10/2011 C-547/11
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09
CR 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Ricorso 18/05/2010 C-243/10
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	Sentenza 22/12/2010 C-304/2009
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero	Sentenza 5/05/2011 C-305/2009
CR38/A/2004 e CR36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Decisione di ricorso 23/03/2011
CR 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Sentenza 13/10/2011 C-454/09
CR 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione di ricorso 20/12/2011
SA 31614	Sardinia Ferries – settore della navigazione in Sardegna	Decisione di ricorso 19/10/2011
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	Sentenza ex 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sentenza 1/06/2006 C-207/05

Negli ultimi 2 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- per quanto attiene al procedimento “Aziende Municipalizzate”, CR 27/1999, indicato come procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza, dotata di natura puramente dichiarativa e quindi ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con la quale ha semplicemente attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. A tale

pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all'emissione di una "messa in mora complementare" ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Attualmente, peraltro, la Commissione ha deciso, senza ancora esternare tale volontà in un ricorso formale, di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, per ottenere una seconda sentenza a carico dell'Italia e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, indicata anche come procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall'obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - Quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all'esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004;
 - Quanto alla somma forfettaria, essa presenta un importo di 30 milioni di Euro ed è stata versata sul conto "Risorse proprie della UE".

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0083	Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttiva 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0853	Mancata attuazione della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/0852	Mancata attuazione della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0845	Mancata attuazione della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2011/0844	Mancata attuazione della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	MM	No	Stadio invariato

Scheda 7 2011/0609	Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE	MM	No	Stadio invariato
------------------------------	---	----	----	---------------------

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2012/0083 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/78/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 24 novembre 2010, non è stata ancora recepita in Italia. Ai sensi dell’art. 13 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro il 31 dicembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni contenute nei seguenti articoli della medesima: all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 2, paragrafi 2, 5, 7 e 9, all’articolo 2, paragrafo 11, lettera b), all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), primo comma, all’articolo 5, paragrafi 6, 8 e 9 (in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE), all’articolo 5, paragrafo 10, all’articolo 5, paragrafo 11, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 12, all’articolo 6, paragrafo 1 (in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/39/CE), all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), all’articolo 6, paragrafi 10, 13, 14 e 16, all’articolo 6, paragrafo 17, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafi 18 e 19 (in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/39/CE), all’articolo 6, paragrafo 21, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafo 23, lettera b), all’articolo 6, paragrafi 24, 25 e 27, all’articolo 7, paragrafo 12, lettera a), all’articolo 7, paragrafi 13, 14, 15 e 16, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 9, paragrafi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 32, all’articolo 9, paragrafo 33, lettere a) e b), all’articolo 9, paragrafo 33, lettera d), punti da ii) a iv), all’articolo 9, paragrafi 34 e 35, all’articolo 9, paragrafo 36, lettera b), punto ii), all’articolo 9, paragrafo 37, lettera b), all’articolo 9, paragrafi 38 e 39, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 10, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafi 2, 4, 11, 14, 19 e 31, all’articolo 11, paragrafo 32, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 8, della direttiva 2009/65/CE, e all’articolo 11, paragrafi 33, 34 e 36. Dei predetti provvedimenti attuativi deve essere data immediata comunicazione alla Commissione. Quest’ultima, dal momento che a tutt’oggi non risulta la comunicazione in questione, ritiene che i provvedimenti in oggetto non siano stati emessi.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il Decreto Legislativo 30 luglio 2012, n. 130.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/2037 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l’art. 17, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2003/41/CE, non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano. In particolare, l’art. 22 della stessa aveva previsto - in ordine ad alcune disposizioni in essa contenute, fra cui quelle di cui all’articolo 17 sopra menzionato - che l’attuazione delle medesime, nell’ordinamento interno degli Stati membri, potesse essere dilazionata fino alla data del 23 settembre 2010, in deroga rispetto al termine di recepimento stabilito per le residue norme della Direttiva, fissato al 23 settembre 2005.

In proposito, la Commissione ha osservato che l’Italia ha ommesso di dare attuazione all’art. 17 della Direttiva 2003/41/CE entro il termine massimo sopra indicato del 23 settembre 2010 e che, pertanto, ha trascurato di considerare che le prescrizioni contenute nello stesso art. 17, seppure ammesse ad un regime più favorevole per quanto concerne il loro termine di recepimento nell’ordinamento nazionale, debbono comunque risultare inderogabilmente attuate a partire dalla data suddetta. Quindi, da tale data, si sarebbero dovute adottare le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessarie all’accoglimento nell’ordinamento italiano delle norme contenute nell’art. 17. Per quanto concerne, peraltro, il contenuto di dette disposizioni, si precisa che le stesse impongono agli Stati membri di dotare i propri enti pensionistici - i quali assumano direttamente l’onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni - di fondi ulteriori rispetto alle attività già detenute dagli stessi enti a margine di sicurezza. L’importo di tali fondi aggiuntivi deve essere stabilito, dai singoli Stati UE, in rapporto alla tipologia dei rischi e delle attività in relazione al complesso degli schemi pensionistici che gestiscono. I fondi medesimi sono liberi da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia, al fine di compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno precisato di aver già provveduto a recepire, in parte, i paragrafi 1 e 2 dell’art. 17 della Dir. 2003/41/CE, sopra menzionati, mediante l’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 252/2005. Il comma 2 dello stesso art. 7 bis prevede, tuttavia, che la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati, da assegnare in ulteriore dotazione agli enti pensionistici, sia rimessa ad apposito Regolamento del MEF. Circa tale Regolamento, le Autorità italiane medesime hanno comunicato alla Commissione che l’emanazione del predetto avrà luogo entro il Novembre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dall’accoglimento dei rilievi della Commissione europea potrebbero derivare effetti pregiudizievoli sul bilancio pubblico, dovuti alla necessità di aumentare, con apposito Regolamento del Ministero dell’Economia e Finanze, la dotazione dei fondi degli enti pensionistici.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0853 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica.

Ai sensi dell’art. 34 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 giugno 2011, fatta eccezione per gli artt. 7 e 29, i quali dovranno essere attuati nell’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2013. Tutti i provvedimenti funzionali all’attuazione della Direttiva dovranno essere comunicati alla Commissione.

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora adottato i provvedimenti, adeguati all’attuazione della sopradetta Direttiva 2010/44/UE, che erano stati richiesti dalla Direttiva stessa entro la data del 20 giugno 2011, come sopra indicato.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/44/UE mediante i seguenti provvedimenti: 1) Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012; 2) Provvedimento della Banca d’Italia dell’ 8/5/2012; 3) Provvedimento Banca d’Italia del 9/5/2012; 4) Comunicato Banca d’Italia dell’8/5/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari

Scheda 4 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0852 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito del diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione.

Ai sensi dell’art. 46 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei all’attuazione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i provvedimenti suddetti non siano stati adottati e che pertanto, a tuttoggi, la Direttiva 2010/43/UE non abbia ancora avuto recepimento nell’ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/43/UE mediante i seguenti provvedimenti: 1) Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012; 2) Provvedimento della Banca d’Italia dell’ 8/5/2012; 3) Provvedimento Banca d’Italia 9/5/2012; 4) Comunicato Banca d’Italia dell’ 8/5/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 5 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0845 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni.

Ai sensi dell’art. 6 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi diritti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione sostiene, dal momento che le predette misure non le sono state comunicate, che le medesime non siano state ancora adottate, per cui la Direttiva 2009/109/CE non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 123.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0844 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Ai sensi dell’art. 116 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento nel diritto nazionale, entro il 30 giugno 2011, delle seguenti disposizioni nella medesima contenute: articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, articolo 1, paragrafo 3, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, lettere e), m), p), q) e r), articolo 2, paragrafo 5, articolo 4, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, articolo 6, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 1, alinea, articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e i), articolo 15, articolo 16, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 1, articolo 17, paragrafo 2, lettera b), articolo 17, paragrafo 3, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafi da 4 a 7, articolo 17, paragrafo 9, secondo comma, articolo 18, paragrafo 1, alinea, articolo 18, paragrafo 1, lettera b) articolo 18, paragrafo 2, dal terzo al quarto comma, articolo 18, paragrafi 3 e 4, articolo 19, articolo 20, articolo 21, paragrafi 2, 3, 5, 6, 8 e 9, articolo 22, paragrafo 1, articolo 22, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 27, terzo comma, all’articolo 29, paragrafo 2, articolo 33, paragrafi 2, 4, e 5, agli articoli da 37 a 42, articolo 43, paragrafi da 1 a 5, articoli da 44 a 49, articolo 50, paragrafo 1, alinea, articolo 50, paragrafo 3, articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, articolo 54, paragrafo 3, articolo 56, paragrafo 1, articolo 56, paragrafo 2, primo comma, alinea, articoli 58 e 59, articolo 60, paragrafi da 1 a 5, articolo 61, paragrafi 1 e 2, articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 63, articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3, articoli 65, 66 e 67, articolo 68, paragrafo 1, alinea e lettera a), articolo 69, paragrafi 1 e 2, articolo 70, paragrafi 2 e 3, articoli 71, 72, 74, 75, paragrafi 1, 2 e 3, articoli da 77 a 82, articolo 83, paragrafo 1, lettera b), articolo 83, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, articolo 86, articolo 88, paragrafo 1, lettera b), articolo 89, lettera b), articoli da 90 a 94, articoli da 96 a 100, articolo 101, paragrafi da 1 a 8, articolo 102, paragrafo 2, secondo comma, articolo 102, paragrafo 5, articolo 107, articolo 108, articolo 109, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 110, e allegato I. Gli Stati membri stessi informano senza indugio la Commissione dell’adozione delle predette misure attuative, applicandole a decorrere dal 1° luglio 2011. La Commissione ritiene che i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati adottati e che, pertanto, la Direttiva 2009/65/CE non sia stata ancora recepita nell’ordinamento italiano

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che in data 16 aprile 2012 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 47, recante attuazione della Direttiva 2009/65/CE in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari.

Scheda 7 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0609 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che non è ancora stata recepita nell’ordinamento nazionale italiano la Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE.

Ai sensi dell’art. 22 della stessa, gli Stati membri sono tenuti, entro il 30 aprile 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone quindi comunicazione immediata alla Commissione.

La Commissione sostiene, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, che i provvedimenti attuativi in questione non siano stati adottati e che pertanto, ad oggi, la Direttiva 2009/110/CE non sia stata ancora recepita nel diritto italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2009/110/CE, in oggetto, tramite il Decreto Legislativo n. 45 del 16 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2011/2150 – ex art. 258 del TFUE.**

"Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri**Violazione**

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi di tali disposizioni, agli Stati membri della UE è fatto obbligo di adoperarsi per facilitare l'adempimento dei compiti propri dell'Unione europea stessa, astenendosi, di conseguenza, dall'assumere qualsiasi condotta che possa compromettere il raggiungimento - da parte della medesima Istituzione sovranazionale - dei propri obiettivi. In particolare, si fa riferimento alla circostanza per cui, nell'anno 2005, il Consiglio UE ha emanato delle "Direttive di negoziato" nei confronti della Commissione europea, ad orientamento dei contenuti di un successivo Accordo, che la Commissione medesima avrebbe dovuto stipulare con la Cina. Tale Accordo, inerente a questioni di "partenariato" e di "cooperazione" (APC), si sarebbe dovuto informare, pertanto, alle linee guida fissate dal Consiglio con le suddette "Direttive di negoziato". Nell'ambito di queste ultime, è compresa una clausola su "migrazione e mobilità", la quale prevede, fra l'altro, che i titolari di "passaporto diplomatico", rispettivamente dell'Unione europea e della Cina, possano entrare e circolare nel territorio della controparte senza necessità di "visto". L'inserimento di tale clausola nell'ambito dei negoziati relativi alla stipula del sopra menzionato Accordo APC (che a tutt'oggi non è stato ancora concluso), risponde ad un preciso scopo. Si tratta, infatti, di invogliare il partner cinese - mediante la concessione di un trattamento di riguardo nei confronti dei suoi diplomatici - ad assumere precisi impegni, sempre nel contesto dello stipulando Accordo, in materia di "riammissione". Si tratta di indurre lo stesso Stato, in altri termini, ad accettare il rimpatrio dei cittadini cinesi presenti, illegalmente, sul territorio dell'Unione europea. Ora, l'obbiettivo in tal modo perseguito dalla UE con la stipula dell'Accordo di cui sopra, rischierebbe di essere mancato per effetto dell'Accordo bilaterale, concluso dall'Italia con la Cina, che è stato notificato alla delegazione della UE a Pechino con nota del 27/7/2011. In grazia di quest'ultimo Accordo, infatti, l'Italia risulta aver già concesso alla Cina, per quanto riguarda il territorio italiano, l'ingresso e la circolazione dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, ancorchè non muniti di "visto". Al riguardo, la Commissione ritiene che un tale Accordo vanifichi gli sforzi compiuti dalla UE per ottenere, dalla Cina, significativi impegni in materia di "riammissione". Infatti, per quanto attiene al concludendo Accordo APC, l'Unione persegue la strategia di porre in stretto rapporto di interdipendenza la clausola comportante la facilitazione dell'ingresso, nella propria area, dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, con la sottoscrizione, da parte cinese, di importanti vincoli di collaborazione sul punto della "riammissione" dei cittadini cinesi entrati illegalmente nella UE stessa. E' allora evidente che l'Accordo stipulato dall'Italia - concedendo alla Cina l'"esenzione" dal visto, per quanto concerne la porzione dell'area UE costituita dal proprio territorio, pur in assenza dell'impegno cinese sul punto della "riassunzione" - rende inefficace, almeno in parte, la politica perseguita dall'Unione e si pone in contrasto, di riflesso, con il suddetto art. 4 par. 3 TFUE.

Stato della Procedura

In data 8 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità. Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 di tale Accordo. Si premette in generale che, a norma dell'Accordo medesimo, ciascuno Stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro Stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo Stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso Stato che le ha designate, ma di altri Stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri Stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “comunitarie” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/1077	Mancato recepimento della Direttiva 2010/80/UE che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/1073	Mancata attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/1072	Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0843	Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.**

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che le Autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell’indennizzo pubblico alle vittime di reati. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 12 di tale Direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, l’obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati. Pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati impicanti l’uso della violenza e posti in essere dolosamente (pertanto con esclusione delle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato in difetto di volontà, come nel caso del reato “colposo”). Per converso, la normativa nazionale italiana ha limitato l’erogabilità dell’indennizzo pubblico alle vittime di alcuni soltanto dei reati violenti commessi con intenzionalità, quali il terrorismo e la criminalità organizzata. In difesa della scelta del legislatore interno, le Autorità italiane hanno argomentato che il suddetto art. 12 della Direttiva concederebbe ai singoli Paesi UE un’ampia discrezionalità, in ordine alle modalità attuative dell’obbligo di corresponsione di un’equa compensazione, nei confronti delle vittime dei reati all’interno del territorio nazionale: pertanto, detto obbligo potrebbe ritenersi correttamente eseguito anche mediante istituzione di un sistema che non prevedesse l’indennizzabilità in generale dei soggetti lesi da reati violenti dolosi, ma che limitasse un tale ristoro soltanto alle vittime di alcuni reati in particolare. Al riguardo, la Commissione ha replicato che non solo il tenore generale del predetto art. 12, di cui sopra, ma anche il contenuto del Preambolo della Direttiva stessa, nonché il fatto che quest’ultima si richiami alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza, devono indurre a ritenere che le limitazioni introdotte dal legislatore italiano - circa l’ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all’indennizzo per gli atti di violenza subiti - sono assolutamente illegittime e incompatibili con la disciplina della UE.

Stato della Procedura

In data 24 Novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’accoglimento dei rilievi della Commissione implicherebbe, per lo Stato italiano, la necessità di apprestare un sistema che garantisse, in generale, la corresponsione di un indennizzo pubblico a tutte le vittime di tutti i reati intenzionali violenti, laddove, attualmente, un tale indennizzo risulta limitato ai soggetti lesi da determinati reati. L’estensione del trattamento compensativo in oggetto, come richiesta dalla Commissione, comporterebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2011/1077 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottati i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2010/80/UE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/80/UE mediante il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2011/1073 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito del diritto interno italiano, della Direttiva.

Ai sensi dell'art. 17 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 20 luglio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in difetto della suddetta comunicazione, ritiene che ad oggi le Autorità italiane non abbiano ancora recepito la Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

In data 30 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/52/CE tramite Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il decreto Legislativo n. 109/2012, attuativo della Direttiva 2009/52/CE, implica effetti finanziari negativi quanto ad una parte delle sue disposizioni, positivi con riguardo ad altre.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 di esso Decreto, si rileva un aumento della spesa pubblica destinata al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale e così stimata: 43 milioni di Euro per il 2012 e 130 milioni di Euro a partire dall'anno 2013, da ripartire fra le Regioni secondo i criteri di cui allo stesso art. 5. Agli oneri netti derivanti dal medesimo articolo - pari a 43,55 milioni di Euro per il 2012, a 169 milioni di Euro per il 2013, a 270 milioni di Euro per il 2014 e a 219 milioni di Euro a decorrere dal 2015 - si provvederà, quanto a 43,55 milioni di Euro per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di Euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al predetto art. 5.

D'altra parte, lo stesso Decreto Legislativo n. 109/2012 comporta un aumento delle entrate extratributarie, in ragione delle pesanti sanzioni pecuniarie introdotte nei confronti dei trasgressori delle norme nello stesso contenute.

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2011/1072 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito del diritto interno italiano, della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 18 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in difetto della suddetta comunicazione, ritiene che ad oggi le Autorità italiane non abbiano ancora recepito la Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

In data 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/43/CE mediante il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105, attuativo della Direttiva in oggetto, ha introdotto nuove sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni descritte nel Decreto medesimo, con conseguente aumento delle entrate extratributarie dello Stato.

Scheda 5 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2011/0843 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Ai sensi dell’art. 23 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 19 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottati i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2009/50/CE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/50/CE mediante il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2009/2001 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni vigenti in Italia, in materia di assistenza sociale, non siano compatibili con la Direttiva 2003/109/CE e, in particolare, con l'art. 11 della medesima. La sopra menzionata Direttiva intende, nel complesso, realizzare il più possibile l'equiparazione, ai cittadini degli Stati membri UE, dei cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti “di lungo periodo” in uno Stato UE. Giusta l'art. 4 di tale Direttiva, si definiscono soggiornanti “di lungo periodo” coloro che, provenienti da paesi terzi rispetto alla UE, hanno soggiornato per almeno cinque anni negli stessi Stati membri, legalmente ed ininterrottamente. Il succitato art. 11 della Direttiva prevede che l'equiparazione fra cittadini UE e cittadini di paesi terzi - che risultino, questi ultimi, soggiornanti “di lungo periodo” – operi con riferimento specifico all'ambito delle erogazioni per finalità “sociali”. E' evidente che i trattamenti assistenziali, concessi dalla Direttiva ai “soggiornanti di lungo periodo”, si collegano direttamente a quest'ultimo status, prescindendo dal soddisfacimento di requisiti ulteriori. Con tale normativa sarebbero in contrasto, pertanto, le delibere assunte il 4/9/2007 e il 25/9/2007 dal C. d. A. dell'Azienda del Comune di Verona che gestisce gli immobili comunali. Con tali decisioni, è stata definita la procedura per l'assegnazione di alloggi pubblici. Sul punto, sono stati individuati dei criteri idonei a conferire, in tale ambito, una preferenza ad alcuni partecipanti rispetto ad altri. Tali criteri sono fondati sulla duplice circostanza di essere “cittadini italiani” e di vantare una residenza - o presenza quali lavoratori - nel Comune di Verona, per una durata variamente estesa dagli 8 ai 20 anni e oltre. Al riguardo, la Commissione rileva che tali parametri compromettono – circa la prestazione sociale consistente nell'assegnazione di alloggi residenziali pubblici - l'equiparazione fra cittadini nazionali e “soggiornanti di lungo periodo”. Infatti, i primi sarebbero posti in condizioni di vantaggio rispetto ai secondi, i quali subirebbero due forme di discriminazione, rispettivamente diretta e indiretta. La prima consiste nell'attribuzione di rilevanza, ai fini del trattamento preferenziale, alla “cittadinanza italiana”. La seconda si sostanzia nella previsione del requisito, sempre in funzione del suddetto trattamento, di una prolungata residenza (dagli 8 ai 20 anni e oltre) nel Comune di Verona. Quest'ultimo requisito, evidentemente, pur non formalmente connesso alla cittadinanza italiana, di fatto ricorre più frequentemente in capo a cittadini italiani. Inoltre, la Commissione contesta la legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, segnatamente l'art. 9 della Legge 14/08/2008, n. 9, l'art. 10 par. 25 della Legge 30/12/2008, n. 17, l'art. 38 della Legge 5/12/2008, n. 16, e, in generale, le disposizioni della Legge 23/7/2009, n. 12 e della Legge 24/5/2010, n. 7. Detta normativa subordina l'acquisto del diritto ad alcuni benefici assistenziali - o, rispetto ai medesimi benefici, l'acquisto di una posizione di “preferenza” nei confronti di altri aventi diritto - ad una protratta permanenza sul territorio regionale. Essendo, quest'ultima, una condizione più frequentemente riscontrabile in capo ai cittadini italiani, ne deriverebbe una discriminazione dei soggiornanti di paesi terzi.

Stato della Procedura

In data 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0085	Mancato recepimento della Direttiva 2011/68/UE della Commissione dell' 1 luglio 2011 che modifica le Direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle Direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0081	Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2012/0085 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/68/UE della Commissione dell’ 1 luglio 2011 che modifica le Direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle Direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea lamenta che la Direttiva 2011/68/UE - che modifica le Direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle Direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE, per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi – non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 4 della suddetta Direttiva 2011/68/UE, gli Stati membri adottano, entro la data del 31 dicembre 2011, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate alla trasposizione della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure predette non sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che, a tuttoggi, la stessa Direttiva non sia stata ancora trasposta nel sistema giuridico nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/68/UE mediante Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, del 20 luglio 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2012/0081- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/60/UE della Commissione, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 16 della medesima, gli Stati membri adottano, entro il 30 novembre 2011, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene, atteso che i provvedimenti predetti non le sono stati ancora comunicati, che i medesimi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 25 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2011/2132- ex art. 258 del TFUE****“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo- ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come stabilito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0196	Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0195	Mancato recepimento della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2012/0084	Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	MM	No	Nuova procedura

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 8 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	MM	No	Nuova procedura
Scheda 9 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 10 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 13 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica la Direttiva 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
Scheda 18 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 19 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
Scheda 20 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato
Scheda 21 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	SC (C-50/10)	No	Stadio invariato
Scheda 22 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 23 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Variazione di stadio (da PM a PMC)
Scheda 24 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Si	Stadio invariato
Scheda 25 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
Scheda 26 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM C-573/08	No	Stadio invariato
Scheda 27 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM C-164/09	No	Stadio invariato
Scheda 28 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC (C-508/09)	No	Stadio invariato
Scheda 29 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC (C-565/10)	No	Stadio invariato
Scheda 30 2003/2204	Cattivo recepimento della Direttiva relativa ai veicoli fuori uso	MMC ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
Scheda 31 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 32 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 33 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato

Scheda 34 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Sì	Stadio invariato
Scheda 35 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	MM ex 260 C-491/08	Sì	Variazione di stadio (da SC a MM)

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/2054 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta trasposizione, in Italia, della Direttiva 2007/60/CE. Tale Direttiva è stata recepita, nell’ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 2010/49. Riguardo all’atto di recepimento in questione, la Commissione ha constatato alcune indebite difformità rispetto al testo della suddetta Direttiva. In primo luogo, si sottolinea come l’art. 2, punto 1 della Direttiva stessa, dopo aver definito l’“alluvione”, in generale, come l’allagamento temporaneo di aree che, normalmente, non sono coperte d’acqua, elenca una serie di ipotesi particolari ricomprese in essa definizione. Nel considerare tali fattispecie peculiari, la Direttiva stessa concede, agli Stati membri, la facoltà di escludere dal concetto di alluvione l’allagamento provocato dagli impianti fognari. Al riguardo, il Decreto Legislativo di cui sopra precisa che dalla nozione di “alluvione” è escluso gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi metereologici. Ne deriva, pertanto, che il legislatore italiano ha estromesso dall’area di riferimento del termine “alluvione” - sottraendole quindi all’ambito di applicazione della Direttiva - tutta una serie di ingenti allagamenti non riconducibili ad agenti metereologici, come, ad esempio, i maremoti o il cedimento di una diga. La Commissione osserva, in proposito, che la normativa italiana non si è attenuta ai dettami di cui alla Direttiva 2007/60/CE, in quanto, in luogo della limitata ipotesi prevista dalla medesima (gli allagamenti da impianti fognari), ha sottratto un intero settore di ipotesi di allagamento (tutte quelle non imputabili ad eventi metereologici) alla sfera di applicazione delle prescrizioni contenute in tale Direttiva. La Commissione ha, peraltro, individuato un’ulteriore punto di discrepanza fra la Direttiva 2007/60/CE e la disciplina attuativa interna, con riferimento all’allegato alla Direttiva in questione, comprensivo di una parte B recante menzione degli “elementi” che debbono essere indicati negli aggiornamenti successivi dei “piani di gestione dei rischi da alluvioni”. Nell’ambito di tali elementi, detta parte B dell’allegato indica, al punto 1, una “*sintesi dei riesami svolti a norma dell’articolo 14*”. Tali disposizioni sono state recepite, dal detto D. Lgs 2010/49, nell’allegato 1, parte B, punto 1. In tal sede, viene menzionata una “*sintesi dei riesami svolti a norma dell’art. 13*”, laddove, secondo la Commissione, il riferimento sarebbe dovuto andare non all’art. 13 ma all’art. 12, poiché è quest’ultimo – e non il 13 – che, nel corpo del medesimo Decreto 2010/49, riprende il disposto di cui all’art. 14 della Direttiva 2007/60/CE.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Con nota del 13/3/2012 le Autorità italiane hanno annunciato che le richieste modifiche al Decreto Legislativo 2010/49 sono state inserite come emendamento alla Legge comunitaria 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/0196 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Ai sensi dell’art. 23 della medesima, gli Stati membri pongono in essere, entro il 26 novembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure di attuazione suddette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora traspunta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/128/CE mediante il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il Decreto Legislativo n. 50/2012, attuativo della Direttiva 2009/128/CE in oggetto, introduce da una parte nuove sanzioni pecuniarie in ordine agli illeciti considerati dal Decreto medesimo, con conseguente aumento delle entrate extratributarie dello Stato. Dall’altra, implica nuove spese a carico del bilancio pubblico, con specifico riferimento agli oneri di cui all’art. 12, comma 2 dello stesso Decreto. In ordine a tali oneri, l’art. 25, commi 2 e 3, dispone che essi verranno finanziati mediante apposite tariffe applicate ai consumatori e commisurate al costo effettivo del servizio, in base a quanto previsto dal comma 3 del predetto art. 12.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/0195 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Ai sensi dell’art. 10 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 1° gennaio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto i suddetti provvedimenti non sono stati comunicati, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2012 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/126/CE mediante la Legge 15 dicembre 2011, n. 217.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/0084 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, non è stata ancora recepita nell'ambito del diritto interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE**

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché quella dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni effettive dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il primo degli articoli sopra menzionati dispone che il collocamento dei rifiuti in discarica debba avvenire senza pregiudizio per l’ambiente e la salute umana, mentre il secondo stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato, tale da non determinare il semplice cambiamento di aspetto e ridimensionamento dei medesimi, ma da comportare altresì la neutralizzazione della loro pericolosità per l’ambiente e l’uomo. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione una documentazione comprensiva dell’ordinanza adottata il 31/12/2010 dal Presidente della Regione Lazio, n. Z0012, la quale ingiunge alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, le quali dovrebbero sopperire - in ordine all’esigenza di trattamento dei rifiuti prima della loro collocazione nella stessa discarica - all’attuale insufficienza degli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) esistenti. L’Ordinanza in questione, tuttavia, pur facendo obbligo alla società di gestione di realizzare gli impianti di trito-vagliatura di cui sopra, consente che, nel periodo assegnato per la realizzazione degli impianti stessi, le operazioni di scarico dei rifiuti a Malagrotta continuino senza soluzione di continuità, anche se il materiale depositato non riceve ancora il trattamento prescritto dalla normativa comunitaria. Peraltro, il sistema di smaltimento risulterebbe insufficiente a livello regionale, dal momento che il deposito in discarica di rifiuti in parte non debitamente trattati - provenienti dai Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino e dalla Città del Vaticano - interesserebbe non solo la discarica di Malagrotta, ma anche quelle di via Rocca Cencia e di via Salaria, queste ultime gestite dalla società AMA S.p.A. Del resto, l’incapienza di tutto il sistema regionale di smaltimento dei rifiuti verrebbe riconosciuta dalle stesse Autorità italiane, nel progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017” (trasmesso alla Commissione il 17/11/2010 nell’ambito della procedura di infrazione 2002/2284). Nel documento in questione, si sottolinea come l’inadeguatezza impiantistica (sovraccarico dei TMB esistenti) sia riscontrabile in primo luogo nelle provincie di Roma, Latina e Rieti e, di conseguenza, anche in relazione alle restanti provincie di Frosinone e Viterbo. Per quanto concerne queste ultime, infatti, si rileva che gli impianti di TMB locali - di per sé idonei al trattamento dei rifiuti prodotti nelle relative zone di pertinenza - risultano in definitiva inefficienti, in quanto coinvolti nel trattamento anche dei rifiuti provenienti dalle prime tre provincie menzionate.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4009 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona”, in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti in garanzia degli equilibri naturali, paesaggistici ed artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno dichiarato la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2218 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/66/CE , riguardante pile ed accumulatori, non è stata recepita correttamente da parte del legislatore italiano. Quest’ultimo ha attuato la Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 20 novembre 2008 n. 188, successivamente modificato mediante Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009. Riguardo a quest’ultimo testo normativo, la Commissione ha riscontrato, rispetto alle prescrizioni di cui alla Direttiva in questione, diversi punti di difformità, in generale implicanti una restrizione indebita del campo di applicazione della stessa Direttiva 2006/66. In primo luogo, l’art. 1, par. 1, della Direttiva suddetta indica, in linea generale, che la medesima contiene non soltanto norme concernenti l’immissione sul mercato di pile ed accumulatori, ma, altresì, il divieto di commerciare pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. Tale divieto, per converso, non viene riportato nell’art. 1, co. 1 del suddetto Decreto, che dovrebbe specificatamente attuare la disposizione citata. L’art. 13 della Direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di attivarsi per inventare nuovi metodi di riciclaggio e di trattamento, nonché per incoraggiare la ricerca di metodi di riciclaggio che siano, segnatamente, ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori. Al riguardo, il Decreto in oggetto non prevede, a carico della Repubblica italiana, il predetto obbligo di sviluppare tecnologie di recupero ecocompatibili ed efficaci. L’art. 14 della Direttiva consente che i residui di pile e accumulatori vengano smaltiti in discarica o inceneriti, alla condizione che siano stati previamente sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio, cumulativamente. Il Decreto in questione, invece, alleggerendo gli obblighi dello Stato membro, ammette che detti residui possano essere depositati in discarica ovvero inceneriti, a condizione che siano stati, preventivamente e alternativamente, o soggetti a trattamento, o a riciclaggio, non essendo richiesta, necessariamente, la cumulatività dei due trattamenti. L’art. 15 della Direttiva consente il trattamento e il riciclaggio degli anzidetti rifiuti, fuori dello Stato membro che li ha prodotti - cioè in altri Stati UE o in stati terzi - soltanto ove vengano rispettate le prescrizioni di cui al Reg. CEE 259/93, laddove l’art. 12 del Decreto italiano prevede che solo il trattamento dei rifiuti stessi, fuori di Italia, debba necessariamente avvenire in conformità ai requisiti di cui al citato Reg. 259/93, ma non il “riciclaggio”. Altresì, l’art. 23 del Decreto sottopone all’obbligo di contrassegno solo le pile e gli accumulatori, mentre la Direttiva estende tale obbligo anche ai pacchi batterie (art. 21, par. 1, Dir. 2006/66). L’art. 21 della Direttiva, par. 6, peraltro, richiede che tutti i simboli di cui al medesimo articolo – e non solo quello di cui all’allegato II – vengano apposti in modo visibile, leggibile ed indelebile, mentre il Decreto prevede l’apposizione solo del simbolo di cui all’allegato IV del Decreto stesso (che corrisponde al predetto allegato II). Infine, la Commissione eccepisce che l’allegato III, Parte A relativa al “trattamento” è stato recepito nell’allegato II del Decreto sotto la rubrica “Parte B – riciclaggio”, con la conseguenza che disposizioni della Direttiva concernenti il trattamento sono state raccolte, impropriamente, sotto la rubrica “riciclaggio”.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2217 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/7/CE, abrogante la Direttiva 76/160/CEE e relativa alla qualità delle acque di balneazione, non è stata trasposta interamente nell’ordinamento italiano. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla suddetta Direttiva mediante il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116. In particolare, l’art. 10 della Direttiva in questione prescrive - ove un bacino idrografico comporti un impatto “transfrontaliero” sulle acque di balneazione, quindi influisca non solo sulle acque del singolo Stato membro, ma anche su quelle di altri Paesi UE – che gli Stati membri coinvolti debbano coordinare i rispettivi interventi al riguardo. Tale collaborazione, precisa il medesimo articolo, può essere realizzata anche per il tramite di un opportuno scambio di informazioni e l’adozione di azioni comuni per limitare tale impatto. Nella lettera del 28/9/2010 la Commissione sottolineava che l’art. 13, contenuto nel Decreto italiano predetto, prendeva in considerazione la possibilità che l’inquinamento delle acque balneabili esorbitasse dall’ambito territoriale di una singola regione o provincia autonoma, riversandosi sulle acque appartenenti ad altre regioni o province autonome. In tale evenienza, lo stesso articolo imponeva una gestione collettiva dell’emergenza, facendo obbligo, alle diverse entità territoriali coinvolte, di cooperare anche tramite lo scambio di informazioni e un’azione comune per ridurre l’inquinamento. Tuttavia, nessun cenno risultava dall’articolo suddetto, circa l’ipotesi in cui l’inquinamento del bacino idrografico estendesse i suoi effetti alle acque di balneazione di uno Stato membro diverso dall’Italia. Alla lettera di cui si tratta, le Autorità italiane rispondevano con la nota 13 dicembre 2010, riconoscendo la lacuna del Decreto Legislativo n. 116/2008, come evidenziata dalla Commissione. Pertanto, le medesime Autorità facevano presente di voler provvedere ad una modifica del Decreto suddetto, in modo da recepire anche l’articolo 10 della Direttiva 2006/7/CE. Tuttavia, poiché al primo semestre del 2012 il testo normativo in questione non era stato ancora predisposto, la Commissione ribadiva i rilievi sopra rappresentati.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Con nota del 13 marzo 2012 la Presidenza del Consiglio ha comunicato alla Commissione europea l’inserimento, nell’ambito del disegno di Legge comunitaria 2011, dell’art. 21, il quale dovrebbe attuare l’art. 10 della Direttiva 2006/7/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE****“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possono essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, viene ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto deve decidere, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità devono autorizzare i lavori e fissare, per l’attuazione del piano, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31, come sopra riassunte. A seguito di un carteggio fra la Commissione e le Autorità italiane, queste ultime comunicavano, con nota in data 16 maggio 2011, che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma ammontavano, a tale data, a n. 102 (di cui 3 di rifiuti pericolosi), così distribuite: Abruzzo 21 discariche, Basilicata 19 discariche, Calabria 4 discariche, Campania 5 discariche, Friuli Venezia Giulia 10 discariche, Emilia Romagna 2 discariche, Liguria 1 discarica, Lombardia 2 discariche, Marche 1 discarica, Molise 10 discariche, Piemonte 7 discariche, Puglia 6 discariche, Sardegna 12 discariche, Umbria 2 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto gli obblighi stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2205 - ex art. 260 del TFUE**

“Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato adeguamento, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) il 15/5/2008. Con essa, la Corte dichiarava l’Italia inottemperante agli obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee, in ragione della circostanza per cui la Regione Liguria aveva emanato una normativa che consentiva la caccia a determinate specie protette di uccelli selvatici, senza rispettare le condizioni ed i limiti imposti a tale attività venatoria dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. La sentenza medesima si inseriva nell’ambito della procedura di infrazione 2006/4043. Quindi, in data 8/10/2009 la Commissione archiviava la procedura in oggetto, ritenendo che il regime vigente in Liguria relativamente alla caccia fosse stato finalmente modificato in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 9 suddetto. A tale conclusione si perveniva, in primo luogo, in ragione dell’adozione, da parte della stessa Regione Liguria, della Legge Regionale 35/2006 - la quale stabiliva, in sede di prescrizioni astratte, che la caccia alle specie avicole protette potesse essere autorizzata esclusivamente nel rigoroso rispetto dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CE in questione. In secondo luogo, la sentenza risultava attuata e, quindi, il contenzioso ormai superato, laddove era stato soppresso, dalla Regione medesima, qualsiasi provvedimento di normazione secondaria che avesse, nei casi concreti considerati, disposto in modo contrastante con la legge Regionale menzionata. Nel frattempo, la Direttiva 2009/147/CE ha sostituito, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, la precedente Dir. 79/409/CE, come sopra citata, tuttavia riprendendone pedissequamente le disposizioni. Ne consegue che l’art. 9, rivolto a sottoporre a rigorosissimi limiti l’autorizzazione alla caccia delle specie di uccelli protetti, è rimasto del tutto invariato. Ora, risulta che in data 27 settembre 2011 il Consiglio Regionale della Liguria ha adottato la delibera n. 27, che ha autorizzato, per la stagione venatoria 2011-2012, la caccia dello “storno”. In merito a tale delibera, la Commissione osserva che la medesima viola, indebitamente, i limiti imposti alla caccia delle specie protette dal sopra menzionato art. 9. La contrarietà, a quest’ultimo, del regime della caccia allo storno, come istituito dalla Delibera regionale di cui sopra, fa riferimento in primo luogo alla circostanza per cui esso art. 9 prevede, fra l’altro, che la caccia ad una specie protetta di uccelli possa essere consentita solo se viene ravvisata l’impossibilità di esperire soluzioni alternative soddisfacenti. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la Commissione non vede perché non siano state individuate dette ragionevoli alternative nell’autorizzare la caccia, in luogo dello storno, a specie affini di piccoli migratori, di cui la Direttiva consente senz’altro l’assoggettamento ad attività venatoria in quanto non li considera stirpi da proteggere. Inoltre, si ritiene che l’art. 9 in argomento sia stato trasgredito anche laddove prevede, una volta consentita l’attività di caccia, che la stessa venga sottoposta ad una serie di rigorosi controlli, onde assicurare la verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti fissati dall’art. 9 stesso. In proposito, infatti, la Delibera regionale in questione avrebbe previsto misure di monitoraggio inadeguate.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2203 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva l’inadempimento dell’Italia rispetto a numerosi obblighi di notifica previsti dal Regolamento n. 842/2006. Quest’ultimo, in quanto inerente ai “gas fluorurati ad effetto serra”, impone in particolare agli Stati membri di adottare nell’ambito della propria normativa nazionale - in ordine alla formazione del personale e alle imprese svolgenti attività a contatto con tali gas – requisiti di formazione e certificazione conformi a quelli minimi fissati dai Regolamenti CE nn. ri 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 e 307/2008. Conseguentemente, gli Stati membri sono tenuti all’ulteriore obbligo di comunicare alla Commissione europea i dati, che consentano di verificare l’avvenuta adozione di tali misure. Nello specifico, un obbligo di notifica è prescritto in ordine alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Circa tali strumenti, gli Stati membri dovevano rendere edotta la Commissione europea, entro il 4 gennaio 2009 e giusta le modalità stabilite dal Reg. n. 308/2008, del nome ed il recapito degli organismi incaricati della certificazione del personale e delle imprese, nonché dei titoli rilasciati al personale e alle imprese. Parimenti, deve essere notificato alla Commissione il nome ed il recapito degli organismi preposti alla certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, nonché alla certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature. Ritiene la Commissione europea che tutti gli obblighi di comunicazione fin qui descritti siano stati lasciati invariati dalla Repubblica italiana e che, al momento dell’invio della messa in mora, ancora non risultasse adottato, dalle competenti Autorità italiane, il quadro regolamentare di riferimento per l’adozione delle misure che dovevano essere comunicate. Oltre ai menzionati obblighi informativi, l’Italia risulterebbe inadempiente anche all’obbligo sancito dall’art. 13 del medesimo Regolamento n. 842/2006. Ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri UE sono tenuti ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, sanzioni adeguate da comminarsi in caso di violazione delle norme del Regolamento stesso.

Stato della Procedura

Il 26/4/2012 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Ai fini dell’esecuzione del Reg. 842/2006, le Autorità italiane stanno approntando un apposito Decreto Legislativo.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un effetto finanziario positivo, grazie all’istituzione, tramite normativa nazionale, di sanzioni pecuniarie nei confronti dei trasgressori delle norme di cui al Reg. 842/2006.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2006 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea eccepisce l'incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare gli eventuali effetti negativi, per l'ambiente e la salute umana, dei rifiuti delle industrie estrattive. Infatti, il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell'ordinamento nazionale, avrebbe recepito solo parzialmente alcune norme in essa contenute. In particolare, l'art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti "inerti"), possano essere esentati, per volontà del legislatore interno, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all'art. 11, paragrafo 3). Ora, risulterebbe che nel passo - in cui il D. Lgs n. 117/08 ha consentito al legislatore interno di escludere le predette categorie di rifiuti dalla rispondenza ai requisiti di cui all'art. 11 par. 3 - non sarebbe stato richiamato l'articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell'art.11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell'art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - nel caso si richieda alle Autorità competenti l'autorizzazione ex art. 16 - le stesse Autorità debbano informare il pubblico sulle questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare singolarmente, tuttavia, tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l'art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per formulare rilievi circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino alla scadenza del termine stesso. Per converso, il suddetto Decreto n. 117/2008 non prevede la sospensione del potere decisorio dell'Amministrazione in pendenza del termine di cui sopra. Infine, la Direttiva prevede che l'operatore, autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione, deve comunicare alla competente Autorità - almeno una volta all'anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale - i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti gestito. Quindi le Autorità menzionate, ove l'esame di detto rapporto lo suggerisca, devono nominare un esperto "indipendente" per valutare la permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che già avevano consentito di autorizzare la gestione. Ora, il Decreto 117/2008 omette di citare tale "esperto indipendente", a motivo dell'esigenza, adottata dalle Autorità italiane, di evitare l'identificazione erronea di essa "indipendenza" con l'estraneità dell'esperto suddetto ai ruoli della P.A (quando sarebbe, invece, auspicabile che quest'ultima si avvallesse principalmente di personale interno, onde contenere la spesa pubblica). La Commissione, in proposito, ha precisato che il riferimento all'"indipendenza" del perito suddetto è necessario a sottolineare che il medesimo, ancorchè dipendente della P.A, risulti sottratto all'influenza delle Autorità stesse che deve controllare.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/0476 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/30/CE, che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, non è stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

L'art. 4 della sopra menzionata Direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nell'ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito la Commissione, osservando che l'Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/30/CE mediante il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano, in generale, oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica, salvo quanto disposto dai numeri 9 e 10 dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66. Detto art. 7 bis è stato introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55, adottato in recepimento della Direttiva 2009/30/CE di cui alla presente procedura (vedi sopra). Pertanto, i predetti nn.ri 9 e 10 dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 66/2005 stabiliscono che le attività di ispezione e controllo, da essi stessi indicate, siano finanziate dai destinatari medesimi di tali attività, mediante pagamento di tariffe appositamente determinate con Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Similmente, per le attività di controllo di cui all'art. 7 quater, comma 6 del D. Lgs 21 marzo 2005 n. 66 - come introdotto, anch'esso, dal comma 6 dell'articolo 1 del predetto D. Lgs 31/3/2011, n. 55 - il relativo finanziamento viene assicurato, anch'esso, mediante imposizione di oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della Legge 4 giugno 2010, n. 96, giusta la fissazione di relative tariffe per Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, finalizzate alla trasposizione della stessa, entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’Allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto Allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale le Autorità italiane hanno inteso attuare le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE – le quali regolano l’uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE) - non ha garantito un pieno recepimento della stessa normativa comunitaria. In particolare, la Direttiva 2002/96/CE qualifica come “produttore” colui che esporta professionalmente in un qualsiasi Stato UE, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo e, quindi, svuota la Direttiva di larga parte della sua efficacia: esso, infatti, definisce il “produttore” – gravato, in quanto tale, da obblighi di gestione ecologica della sua attività - come colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi UE. Per quanto attiene poi all’obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 13/8/2005 (art. 8 della Direttiva 2002/96/CE), il legislatore italiano ha posposto indebitamente il suddetto termine al 31/12/2010. Poiché tale dilazione ha fatto seguito ad una precedente che fissava il termine in questione al 31/12/2009, la Commissione chiede alle Autorità italiane di comunicare se, per avventura, il succitato termine del 31/12/2010 non abbia, nel frattempo, subito un ulteriore differimento. La Commissione rileva, altresì, che le Autorità italiane non hanno ancora avviato al rilievo, già formulato con la precedente messa in mora, con il quale si rilevava che le disposizioni del D. Lgs. 2005/151, ove si riferiscono all’allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano effettivamente all’Allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all’Allegato II del Decreto medesimo. Tale errore è rilevante, ove si pensi che quest’ultimo allegato non definisce le caratteristiche dell’attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Diversamente, le Autorità italiane avrebbero garantito attuazione, almeno in punto di diritto e successivamente alla messa in mora, alla previsione della Dir. 2002/96/CE in base alla quale i distributori del prodotto debbono offrire “gratuitamente”, ai clienti, la presa in carica dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso. Tuttavia, la Commissione chiede di ricevere la conferma che il Decreto del Ministero dell’Ambiente, n. 65/2010, con il quale è stata data trasposizione completa all’art. 5, co, 2, lett. b) della Dir.2002/96/CE, è attualmente in vigore e non è stato successivamente abrogato. La Commissione osserva infine che, oltre alle irregolarità concernenti il recepimento formale delle Direttive di cui sopra, l’Italia non garantirebbe un’applicazione concreta delle disposizioni in esse contenute: soprattutto, si è rilevato che i “centri di raccolta”, in Italia, dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono concentrati tutti in sole quattro regioni e praticano orari di apertura limitati, ingenerando gravi difficoltà, per i detentori finali e i distributori dei prodotti in questione, al conferimento di detti rifiuti ai centri di raccolta medesimi.

Stato della Procedura

In data 24/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbero ingenerarsi nuove spese connesse alla realizzazione di nuovi centri RAEE

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità della normativa nazionale con la Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva V.A.S) non siano state correttamente recepite nell’ordinamento italiano. La Direttiva in questione è rivolta a garantire che l’adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull’ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell’ambiente stesso. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs. 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L’art. 7 della Direttiva stabilisce che, ove uno Stato membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, ovvero ove quest’ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l’obbligo di trasmettere all’altro, prima dell’adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinché lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali sul proprio territorio di tale iniziativa, scegliendo o meno, prima dell’attuazione di questa, di avviare con l’altro Stato una procedura di “consultazioni”. Detto articolo è stato trasposto in Italia dall’art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma adottando e non già l’intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un’incompleta attuazione della Direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle “consultazioni” che devono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la Direttiva dispone che le modalità e la durata di tale partenariato vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il Decreto italiano di attuazione, per converso, regola tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la Direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di programmi, precisamente a quelli per i quali è stata esperita una procedura di V.I.A. Infine, mentre la Direttiva stabilisce che, prima dell’adozione del programma, devono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l’Amministrazione lo ritenga necessario, senza peraltro stabilire i criteri che dovrebbero guidare detta valutazione.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 18 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L’art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente è stabilito per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato II: di questi, la Direttiva stabilisce che non vanno soggetti all’obbligo di V.I.A, ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (viene indicata anche come procedura di “screening”). Detto “screening” non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’Allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, in Italia, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’Allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A), ovvero in quelle di cui all’Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III, tra cui il “cumulo con altri progetti”, che non sono stati ripresi dal Decreto di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe, in essa legislazione nazionale, la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A, l’identità delle Autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il modo in cui il Decreto italiano ha recepito le varie categorie di progetti, elencate negli Allegati alla Direttiva in questione, viene a restringere l’ambito di applicazione della Direttiva stessa, non solo sotto il profilo quantitativo (attraverso la fissazione delle soglie di cui sopra), ma, talvolta, anche in termini qualitativi. Solo a titolo di esempio, si cita il progetto costituito dalle “nuove strade a quattro o più corsie”, che, assoggettato a V.I.A dalla Direttiva, in linea generale, viene dal Decreto sottoposto allo stesso adempimento solo ove le strade suddette siano “extraurbane”.

Stato della Procedura

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate "sensibili" (in base ai criteri di cui all'art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l'art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree "sensibili" debbano essere sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con un minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull'applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non possano considerarsi, secondo i parametri di cui alla Direttiva, "a regola". Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall'Allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l'Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.**

"Qualità dell'aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell'aria ambiente".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all'art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell'aria ambiente. Ai sensi dell'art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell'aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell'Allegato III della Direttiva stessa. Ai fini del controllo sul rispetto di tali massimali, l'art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all'art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti standards di cui alla Direttiva precedente. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all'11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee. Dette circostanze fanno riferimento ora alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, ora alle condizioni climatiche avverse o all'apporto di inquinanti transfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una cospicua documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all'obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l'Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l'Italia comunicava che sarebbe stata imminente l'adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l'effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità italiane, mentre le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni, in eccesso, di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand'anche venisse fornita, dall'Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l'effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

Stato della Procedura

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 21 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto l’Italia responsabile della violazione dell’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE. Tale Direttiva, nell’intento di prevenire e ridurre l’inquinamento proveniente dagli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi vada soggetto ad “autorizzazioni ambientali integrate”, le quali suppongono un’attenta disamina, da parte delle Autorità all’uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce, peraltro, una particolare disciplina per quanto attiene agli impianti “esistenti”, indicandosi, con detta nozione, sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto soltanto di una richiesta di autorizzazione completa. Rispetto ai succitati “impianti esistenti”, l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, fra l’altro, che quelli, fra di essi, che fossero stati già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate, onde procedere al rinnovo di tali autorizzazioni in base agli standards previsti per il rilascio delle autorizzazioni “ambientali integrate”. Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti “esistenti”, sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ha sottolineato che - in quanto alla data predetta molti impianti “esistenti” (secondo la definizione di cui sopra) non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata - era stato stimato opportuno l’invio, alla Repubblica italiana, di una “messa in mora” e, persistendo l’inadempienza, di un successivo “parere motivato”. Si aggiungeva, poi, che ancora alla data di scadenza del termine - concesso dal suddetto “parere motivato” alle repliche dello Stato membro - la situazione era rimasta invariata, per cui era stata adita la Corte UE. Le Autorità italiane, d’altro canto, adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti preesistenti”, le Amministrazioni competenti non avevano ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur non ispirate al rispetto dei dettami che, secondo la Direttiva comunitaria, debbono informare le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime e si presentavano come parimenti efficaci. La Corte, tuttavia, ha sostenuto che una semplice valutazione dell’assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell’art. 5 della Direttiva di cui sopra. Al riguardo, si sottolineava che solo un sindacato condotto a norma della Direttiva stessa - rivolto al puntuale adeguamento delle pregresse autorizzazioni agli standards “ambientali integrati” - avrebbe garantito un esatto adempimento agli obblighi stabiliti dallo stesso articolo.

Stato della Procedura

Il 31/3/11, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato l’inadempienza dell’Italia ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 22 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn.ri 2008/32, 2008/105 e 2009/31. La normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale è il Decreto Legislativo n. 152/2006. In particolare, l’art. 6 della Direttiva impone di aggiornare i “registri” delle “aree protette” di ciascun distretto idrografico, le quali siano state fatte oggetto, dalla stessa normativa comunitaria, di particolare tutela. Sul punto, è stato rilevato che l’obbligo, imposto alle Regioni dal Decreto di cui sopra, di provvedere all’aggiornamento dei predetti registri ogni sei anni (per le porzioni di aree protette di loro specifica competenza), non attua in modo soddisfacente la Direttiva, in quanto dovrebbe andare soggetto a scadenze temporali più ravvicinate. Si rileva, altresì, un’incorretta attuazione dell’art. 11, par. 3 della Direttiva stessa, il quale indica i requisiti minimi dei “programmi di misure”. Con riguardo, infatti, a tali misure, il Decreto di attuazione non menziona l’obbligo, viceversa previsto dalla Direttiva, di compilare i “registri delle estrazioni”, né indica, a differenza della Direttiva, le pratiche del “ravvenamento” e dell’“accrescimento artificiale” dei corpi idrici sotterranei. Altresì, contrariamente alla Direttiva, la disciplina nazionale impone che le “misure” in questione vengano adottate con esclusivo riguardo agli inquinanti costituiti da nitrati e prodotti fitosanitari, per cui nulla prevede in ordine ad altre categorie di inquinanti. L’art. 13 par. 8 della Direttiva dispone, altresì, che gli aggiornamenti ai programmi di misure debbano essere applicati entro 3 anni dalla loro adozione, laddove il legislatore italiano non indica alcuna scadenza temporale. Parimenti, la Direttiva non solo stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che gli stessi vengano periodicamente aggiornati: sul punto, la menzionata normativa italiana riferisce tali obblighi solo ai piani di tutela regionali. Quanto all’allegato II, punto 1.5 della Direttiva, esso dispone - ove risulti, in relazione ad un “corpo idrico”, non possibile il conseguimento del relativo “obiettivo di qualità ambientale” – che il corpo idrico stesso debba subire una “caratterizzazione ulteriore”, la quale si renda strumentale ad ottimizzare “la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all’art. 8 e dei programmi di misure prescritti all’art. 11”. In proposito, si contesta alla normativa interna di non avere riprodotto l’indicazione di tale finalità. L’allegato II, punto 2 della Direttiva, peraltro, impone che l’analisi detta “caratterizzazione” comprenda una valutazione del fenomeno idrico la quale tenga conto, fra l’altro, “delle pressioni cui..i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese...il ravvenamento artificiale”. In merito, il Decreto italiano espunge, dall’oggetto di tale analisi, il menzionato “ravvenamento artificiale”. Infine, la Commissione eccepisce la scorretta attuazione dell’allegato V, punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.5 e 2.5 della Direttiva in argomento.

Stato della Procedura

In data 22 marzo 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 23 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che il soggetto che abbia causato un danno ambientale, in conseguenza dell’esercizio delle attività elencate all’allegato III, debba rispondere di tale danno in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, insorgerebbe automaticamente in virtù della mera esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest’ultima prevede, per il combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessa soltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione “primaria”, anche in quella della riparazione “complementare” e “compensativa”. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione primaria, senza subordinare tale risarcimento alla oggettiva impossibilità, altresì, di una riparazione “complementare” e di una “compensativa”. Infine il Decreto attenuerebbe, rispetto alla Direttiva, la responsabilità patrimoniale del reo, in quanto consente che l’obbligo, a suo carico, concernente il risarcimento del danno causato, possa essere commisurato, nel suo importo, alla sanzione pecuniaria penale irrogata allo stesso responsabile o ai giorni di detenzione cui lo stesso è stato condannato. La Direttiva, per converso, stabilisce che detto risarcimento debba essere sempre rapportato, nella sua entità, alle proporzioni del danno ambientale provocato.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2012 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 24 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l’Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e della salute dell’uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all’Italia la mancata adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonché la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell’Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall’altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l’unico atto ad operare nell’immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l’accento sull’indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell’ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all’ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell’ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 25 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE**

"Derivazione acque del fiume Trebbia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di "zone speciali di conservazione", denominata "Natura 2000". In particolare, l'art. 6 impone agli Stati membri l'obbligo di adottare "le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali." Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema "Natura 2000", deve sottostare ad una previa "valutazione di incidenza" rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l'esigenza di tutelare l'integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l'obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

In proposito, risulta alla Commissione che, nell'anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia. Dette opere risultano localizzate entro un sito, il "Basso Trebbia", che è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una "valutazione di incidenza" le cui risultanze indicano come l'attuazione del progetto di derivazione idrica, di cui sopra, imponga che il prelievo di acqua dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso per consentire il rilascio del "deflusso minimo vitale di acque" (D.M.V) nell'alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto D.M.V non veniva di fatto garantito - a dispetto di quanto sottolineato in sede di Valutazione di Incidenza - ha chiesto chiarimenti alle Autorità italiane, le quali hanno replicato che nella "valutazione di incidenza" medesima non si imporrebbe che il D.M.V fosse rilasciato per l'intero nell'immediatezza, essendo consentito, per converso, che lo stesso venga assicurato anche in via graduale. La Commissione replica che, in realtà, nella "valutazione di incidenza" si precisava, rigorosamente, che il progetto di derivazione di acque dal Trebbia sarebbe stato ritenuto rispettoso dell'ambiente solo a condizione di immediato rilascio del D.M.V nella sua interezza.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 260 del TFUE**

“Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia eseguito la sentenza con cui la Corte di Giustizia - il 15/7/10, causa C- 573/08 – ha dichiarato lo stesso Stato responsabile dell’imperfetta attuazione, nell’ordinamento interno, di alcune disposizioni della Direttiva 79/409/UE. Infatti, risulta che, sino ad oggi, l’Italia non avrebbe provveduto a rimuovere tutte le incompatibilità della propria normativa interna con quella comunitaria, già riscontrate nella sentenza di cui sopra. In primo luogo, permarrrebbe l’incorretta attuazione dell’art. 3 di detta Direttiva. Tale articolo è stato trasposto, nel diritto italiano, dall’art. 1, co. 5, della Legge 157/1992, che addossa alle Regioni e alle Province autonome l’obbligo di istituire, lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, le “zone di protezione” di cui alla Direttiva in questione, funzionali al ripristino dei biotopi distrutti. Lo stesso articolo, tuttavia, in deroga all’art. 3 della Direttiva, riferisce tale obbligo solo alle specie di uccelli selvatici menzionate all’allegato I della Direttiva stessa, laddove la disposizione comunitaria rapporta le suddette attività obbligatorie a tutte le specie avicole considerate nella Direttiva in oggetto, non solo all’allegato I. Inoltre, esisterebbe ancora il contrasto fra l’art. 7, par. 4 della Direttiva citata e l’art. 18 della predetta L. 157/1992, che dovrebbe attuare il primo. Infatti, detto art. 18 non indicherebbe ancora precisi obblighi di informazione, a carico delle Autorità italiane ed in favore della Commissione, circa l’attuazione della Direttiva medesima. Infine, si obietta che l’Italia non avrebbe istituito un sistema efficace per garantire che le Regioni – cui compete di emanare la normativa in materia di “caccia in deroga – fossero attentamente monitorate dalle Autorità statali. Infatti, l’art. 19 della L. 157/1992 prevede che determinate Autorità statali italiane “possano” annullare, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, quella normativa regionale che sia in contrasto con l’art. 9 della Direttiva stessa. In proposito, si precisa che tale art. 9 prevede che - fermo restando il divieto di caccia di certe specie avicole selvatiche - le stesse possano essere, per decisione dei singoli Stati membri, fatte comunque oggetto di attività venatoria, a condizione però che detta attività venatoria “in deroga” venga ancorata all’esistenza cumulativa di numerose condizioni legittimanti, riconducibili a quelle tipizzate dalla Direttiva stessa: si impone, ad esempio, che i provvedimenti che consentono la “caccia in deroga” adducano la prova dell’impraticabilità di soddisfacenti soluzioni alternative alla caccia, che facciano altresì riferimento agli specifici metodi di cattura consentiti, etc. Il difetto di tali requisiti rende detti provvedimenti non coerenti con la disciplina comunitaria e, quindi, meritevoli di annullamento da parte dello Stato, secondo la normativa nazionale stessa. Ora, risulta che lo Stato italiano non abbia mai usato, fino ad ora, il potere di annullamento di cui sopra, pur in presenza di una normativa regionale - in tema di “caccia in deroga” – variamente carente dei requisiti sopra descritti. Ciò perchè il tenore del predetto art. 19 della L. 157/1992 stabilisce che le Autorità statali “possono”, ma non “debbono” necessariamente impugnare la disciplina regionale in contrasto con l’art. 9 della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 27 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 260 del TFUE**

"Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/11/2010, causa C-164/09, con la quale l'Italia è stata dichiarata inosservante degli obblighi di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. Detto articolo prevede che, ove gli Stati membri autorizzino la caccia nei confronti degli uccelli selvatici, tale attività venatoria venga sottoposta dalle disposizioni nazionali a severi limiti, come previsti dallo stesso articolo. Per converso, la Corte UE constatava che la Regione Veneto aveva consentito, con Legge Regionale n. 13/2005, l'esercizio della caccia nei confronti di alcune specie di piccoli migratori, senza assoggettarla alle condizioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata. Infatti si rilevava che: 1) le deroghe al divieto di caccia erano previste, a dispetto di quanto stabilito dalla Dir.va 79/409, senza menzione delle specifiche condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e luogo in cui le deroghe stesse potessero essere applicate; 2) l'ammissibilità della caccia non veniva subordinata alla provata impossibilità di soluzioni alternative meno dannose; 3) la limitazione della deroga a "piccole quantità" di uccelli, come dalla disciplina comunitaria, non era stata garantita. Tuttavia, la Commissione ha preso atto che le Autorità regionali venete, con Legge 24/2007, hanno opportunamente modificato la precedente Legge 13/2005, eliminando i punti di contrarietà alla normativa UE. Tuttavia, la Commissione osserva che, anche se il quadro legislativo regionale non presenta, attualmente, incoerenze con la normativa unionale, rimangono in vigore alcune determinate della Giunta regionale veneta, le quali vanificherebbero del tutto la portata adeguatrice della Legge 24/2007, ripristinando una situazione di fatto in contrasto con la disciplina dell'Unione. Dette delibere sono, precisamente: la n. 2371 del 5/10/2010, che autorizza l'attività venatoria per la stagione 2010 – 11, nonché la n. 1506/2011, in autorizzazione della caccia per la stagione 2011-12. Tali deliberazioni presenterebbero, per la Commissione, diversi aspetti incompatibili con la disciplina UE. In primo luogo, le ragioni addotte per legittimare l'esercizio della caccia (l'omaggio ad una "tradizione" consolidata della Regione Veneto) non trovano alcun riscontro con le giustificanti tipizzate, al riguardo, dalla suddetta Direttiva 79/409/CE. Inoltre, risulta alla Commissione che la caccia alle specie considerate dalle Delibere regionali – per le quali la Direttiva in oggetto pone il divieto di attività venatoria (fringuello, frosone, etc....) - avrebbe potuto trovare un'alternativa nella caccia ad altre tipologie di piccoli migratori del tutto affini e, tuttavia, non oggetto di proibizione di cattura da parte della normativa UE (cesena, merlo, tordo bottaccio, etc). Pertanto, non sussisterebbe quell'impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti, richiesta in sede comunitaria per legittimare l'applicazione dell'attività venatoria – nei confronti della piccola migratoria - in deroga ai divieti normalmente vigenti. Infine, si lamenta che la legge regionale imponga ai cacciatori di segnalare i capi abbattuti solo alla fine della giornata venatoria e non, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza comunitaria, subito dopo il loro abbattimento.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 28 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex art. 258 del TFUE.****“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha rilevato l’avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, il quale, pur ammettendo che il divieto di caccia di tali specie possa andare soggetto a deroghe da parte della legislazione nazionale, subordina dette eccezioni al rispetto di specifici requisiti. Questi ultimi sono individuati dai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 9, facendo rispettivamente riferimento, il primo paragrafo, alle cause giustificative dell’autorizzazione della deroga, il secondo paragrafo alle modalità di esercizio della deroga stessa. Pertanto, il par. 1 enuclea le finalità che si intendono soddisfare con la dispensa dal divieto dell’attività venatoria, fra cui figurano: l’interesse alla protezione della salute, della sicurezza pubblica, della tranquillità della navigazione aerea; la prevenzione di gravi danni alle colture; la protezione della flora e della fauna; etc... Si precisa come tale paragrafo stabilisca che, nonostante ricorrano uno o più dei motivi considerati, l’esonero dal divieto di caccia non può in ogni caso essere concesso se le predette finalità possono essere perseguite anche con il ricorso ad altre “soluzioni soddisfacenti”. Il par. 2 del suddetto art. 3 dispone d’altra parte che, una volta ammesso l’esonero dal divieto in base alle circostanze di cui al paragrafo precedente, i provvedimenti in deroga dovranno menzionare, specificatamente, una serie di circostanze come le “specie” interessate dalla caccia, i mezzi autorizzati, le condizioni di rischio, tempo e luogo dell’attività venatoria, le forme di controllo e l’Autorità preposta alla valutazione della sussistenza di tutte le condizioni predette. In proposito, la Corte UE ha ritenuto che la Legge della Regione Sardegna n. 2/2004, anche nella versione “modificata” a seguito dell’emanazione della Legge n. 4/2004, si ponga in contrasto con le norme suddette, in quanto autorizzerebbe la caccia degli uccelli selvatici indipendentemente dalla sussistenza di alcune delle condizioni da esse menzionate. In particolare, la Legge regionale in riferimento ometterebbe di sottolineare che i singoli provvedimenti, rivolti a consentire la caccia degli uccelli selvatici, potrebbero essere adottati solo se, preliminarmente, si fosse valutata la non adeguatezza al fine perseguito di misure alternative alla caccia e, inoltre, le risultanze di tale valutazione fossero riassunte nei provvedimenti medesimi. Inoltre, la Corte di Giustizia - pur prendendo atto che la versione modificata della Legge 2/2004 ha istituito una Autorità che, come dal paragrafo 2 dell’art. 3 suddetto, è incaricata di vigilare sul rispetto di tutti i requisiti di cui allo stesso paragrafo – precisa, tuttavia, che la Legge di cui si tratta omette di stabilire che i provvedimenti autorizzativi della caccia dovranno comunque menzionare tutti i profili di cui al paragrafo 2 in questione. Infatti, la Direttiva 79/409, correttamente intesa, dispone che le misure in deroga dovranno esse stesse citare tutte le circostanze di cui al paragrafo 2 dell’art. 3 (i mezzi specifici ammessi per la cattura e/o l’uccisione degli animali, le specie particolari interessate, le circostanze di tempo e di luogo in cui, soltanto, la pratica venatoria viene ammessa, etc...), fermo restando che gli Stati membri debbano istituire un’Autorità preposta alla verifica che l’attività di caccia sia stata effettivamente consentita nel rispetto di dette prescrizioni.

Stato della Procedura

Il 3/3/2011 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l'art. 3 dispone che gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'Allegato A della Direttiva stessa. L'art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento "secondario", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l'art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite "normali" e non "sensibili", intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all' Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree "normali", più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento "secondario" dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l'Italia ha espressamente ammesso l'inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l'insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l'ulteriore violazione dell'art. 10 della Direttiva predetta, in quanto l'inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati - comprometterebbe, di conseguenza, l'idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

In data 2 dicembre 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2204 - ex art. 260 del TFUE.**

"Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) in data 24 maggio 2007. Tramite tale sentenza, è stata dichiarata la responsabilità dell'Italia per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. In particolare, la Commissione ha ritenuto che nemmeno il Decreto Legislativo 209/2003 come modificato dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto Salva Infrazioni) - concernente "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 24 giugno 2003", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - rappresenti un adeguato provvedimento di recepimento della Direttiva in oggetto. Infatti, la Commissione rileva come il suddetto Decreto addossi l'obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, soltanto alle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/1997, laddove la Direttiva impone lo stesso obbligo a tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, comprese quelle non munite della specifica autorizzazione - in relazione alla gestione dei rifiuti - rilasciata a norma del sopra menzionato D. Lgs 22/1997. Inoltre, la Commissione osserva che il Decreto in questione, pur proponendosi come attuativo della Direttiva 2000/53/CE in oggetto, lascia i "veicoli a tre ruote" al di fuori del proprio campo di applicazione, mentre la stessa Direttiva, per converso, li ricomprende nella sfera di incidenza della propria disciplina. E' stato inoltre contestato al Governo italiano di non avere fornito informazioni, nè alla Commissione nè agli altri Stati membri - a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva in oggetto - riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980. Peraltro, per quanto concerne tale percentuale, la Commissione osserva come, in relazione alla situazione italiana, non solo sia stata omessa la comunicazione di cui sopra, ma sia stato registrato, oggettivamente, il raggiungimento di soglie inferiori a quelle minime fissate dalla stessa Direttiva 2000/53/CE.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 31 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 228 del TCE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia CE (ora Corte di Giustizia UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l’uomo e per l’ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 32 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4787 - ex art. 258 del TFUE.**

"Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l'allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull'ambiente, l'adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell'ambiente medesimo. In particolare l'art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all'allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell'Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all'allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto "screening". Quest'ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l'opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale "screening", tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all'Allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell'allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all'Allegato I, sicuramente in quelle dell'Allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell'Allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno "screening" per deciderne l'eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto "screening" deve informarsi ai criteri di cui all'allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del "cumulo con altri progetti". Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l'Amministrazione, al termine dell'operazione di screening, a ritenere conveniente l'applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

Stato della Procedura

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 33 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex art. 260 del TFUE**

"Piani di gestione dei rifiuti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-82/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia della UE), specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di appositi piani di gestione dei rifiuti, da redigersi entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione, avendo già constatato l'inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette Direttive, ha infine presentato ricorso alla Corte di Giustizia, ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non avrebbe elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti come sopra menzionati.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza erano stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una "messa in mora", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 228 del Trattato CE (ora art. 260 TFUE), che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Con nota del 15 marzo 2010, la Regione Lazio ha inviato alla Commissione un documento contenente una mera bozza del piano di gestione in oggetto. Pertanto la Commissione stessa, rilevando che tale piano non risulta ancora definitivamente elaborato, ha ritenuto opportuno inviare alla Repubblica italiana una "messa in mora complementare", ai sensi dell'art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

Stato della Procedura

In data 30 settembre 2010 è stata inviata una lettera di costituzione in mora complementare, ai sensi dell'articolo 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 34 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia UE) ha dichiarato la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all’impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie) sulla Zona di Protezione Speciale denominata “Valloni e steppe pedegarganiche”, verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le Autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all’adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l’avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l’emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un’area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l’impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che sia la Convenzione, che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto “piano di gestione”, il quale avrebbe dovuto ricevere l’approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall’approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato in sede europea, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l’approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata. In data 12/10/2010 è stata inviata alla Commissione una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche comunitarie, con la quale si dava contezza del successo delle misure adottate dalla Regione Puglia sino a quella data, per il ripopolamento botanico e faunistico dei siti suddetti .

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all’adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 35 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 260 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la sentenza del 6/6/10 della Corte di Giustizia UE, con la quale si rilevava la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva prevede l’istituzione di una rete di Zone Speciali di protezione (Z.S.P), meritevoli di particolare protezione ambientale da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di Z.S.P è successiva alla qualificazione delle stesse come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C). L’individuazione di detti SIC spetta alla Commissione, in base ad un elenco già disposto dai singoli Stati membri. Quindi, una volta individuati i S.I.C nel modo sopra descritto, sono ancora gli stessi Stati membri che applicano la qualifica di Z.S.P alle zone in questione. La Direttiva stabilisce, inoltre, che i “SIC” godano già, anticipatamente, della protezione accordata alle Z.S.P, ancor prima di ricevere quest’ultima etichetta: ciò implica che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per le aree SIC, la conservazione dell’habitat e delle specie. Peraltro, anche anteriormente all’inclusione della zona in oggetto nell’elenco dei S.I.C, l’area di cui si tratta deve essere gestita, da parte degli Stati membri, in modo da non recare pregiudizio alle esigenze di tutela dell’ambiente. Infatti, ogni Direttiva – e, pertanto, anche quella in oggetto – obbliga gli Stati membri, ancor prima della sua attuazione e applicazione all’interno dei loro ordinamenti nazionali, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo cui essa è preordinata. Al riguardo la Corte UE ha ritenuto che le competenti Autorità italiane abbiano violato, nel caso di specie, detto obbligo di astenersi dal compiere atti in pregiudizio dello scopo della Direttiva, prima ancora della sua specifica applicazione. Precisamente, la violazione di un tale obbligo generale è stata riconosciuta, dalla Corte, nell’autorizzazione rilasciata per la costruzione in Narbolia (Oristano) di un complesso turistico denominato “Is Arenas”. Tale autorizzazione è stata concessa in un momento anteriore alla data del 19 luglio 2006, che è quella dell’attribuzione, al sito in questione, della qualifica di SIC. Al progetto autorizzato è riconducibile un impatto ambientale fortemente dannoso per il sito medesimo. La Corte ha inoltre rilevato che l’attività autorizzata – per la parte svoltasi nel periodo successivo alla suddetta data del 19/7/2006 e, quindi, dopo l’inserimento dell’area nella rete dei SIC - ha determinato un’ulteriore violazione della Direttiva 92/43 di cui sopra, segnatamente rispetto all’art. 6, n. 2, di essa Direttiva. Infatti, dopo la data in parola, il progetto dannoso ha inciso su un sito rivestito della qualifica di SIC, cui lo Stato membro doveva garantire il particolare riguardo imposto dalla Direttiva stessa. Dopo la sentenza, le Autorità italiane comunicavano un elenco di misure attuative della medesima, fra cui la “riperimetrazione” del SIC in questione. Infine, con nota del 12 gennaio 2012, si annunciava alla Commissione che, quanto alle predette attività di ripermetrazione del sito - comportanti l’allargamento dello stesso - risultava essere stata rilasciata la relativa approvazione da parte della Giunta regionale. Tuttavia, poiché l’autorizzazione suddetta non era stata seguita dai passaggi procedurali ulteriori, la Commissione ha ritenuto l’Italia ancora inadempiente agli obblighi di cui alla sentenza UE.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2012 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/4/2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L’applicazione dei suddetti principi implica, fra l’altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell’affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (Stati ospitanti), a condizioni di parità con quelle interne. L’impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un’organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un’individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità a prescindere dagli esiti di una previa procedura di concorso – i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un’ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l’affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall’Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l’Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest’ultimo risulti “in house” all’Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest’ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui anche per il diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31) sarebbe giustificata l’attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, in difetto di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell’attuale Convenzione, potrebbe addossare all’Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con Delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Trambus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. - partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Trambus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Trambus Open S.p.A”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l’attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese del rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e della resistenza in giudizio contro gli attuali affidatari

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

"Concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della "libertà di stabilimento", sancito all'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l'art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 122/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell'art. 12 di quest'ultimo la prescrizione che le "concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico", di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 122/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall'art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la "libertà di stabilimento" delle imprese, di cui all'art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l'area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l'accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite "dirette" quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece "indirette" le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza - di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l'estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro "stabilimento" in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l'esistenza delle ragioni di "sicurezza", "sanità pubblica" e "ordine pubblico" le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della "libertà di stabilimento".

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0848	Mancata attuazione della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0847	Mancata attuazione della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2011/0848 – ex art. 258 del TFUE****“Mancata attuazione della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Commissione europea ha contestato la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell’art. 5 della stessa, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 25 maggio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i suddetti provvedimenti non siano ancora stati adottati dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva 2009/140/CE non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/140/CE mediante il Decreto Legislativo 28 maggio 2012 n. 70

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2011/0847 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata trasposizione nel diritto nazionale italiano della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell’art. 4 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 maggio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva 2009/136/CE non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura.

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/136/CE mediante il Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 69

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (Legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, solo le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Ai fini di consentire il controllo della sussistenza di tali presupposti, si stabilisce che le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbono richiedere apposita autorizzazione individuale alle competenti Autorità italiane. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione della sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sottesi, in specie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l'assunto che il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi nel recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2165	Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0849	Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti	MM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	PMC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/2165 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva in questione, gli Stati membri emanano i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari all’attuazione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2011, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione. Si precisa, peraltro, che per le Direttive Euratom in generale vale quanto disposto in ordine alle Direttive che sono state emanate prima in seno alle altre Comunità europee (CE e CECA) e, dopo l’entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, in seno all’Unione europea, che ha sostituito le Comunità europee per tutti gli effetti giuridici. Infatti, grazie al richiamo contenuto nell’art. 106 bis del Trattato Euratom, anche alle Direttive adottate in seno alla stessa organizzazione si applica la previsione contenuta nell’art. 288, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In base a tale articolo, la Direttiva vincola lo Stato membro solo in ordine al risultato da raggiungere, dovendosi tuttavia lo Stato medesimo attivare, proprio in funzione del raggiungimento di detto risultato, per approntare i mezzi più adeguati alla bisogna. In proposito, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, disattendendo l’obbligo in questione, non abbia ancora predisposto i mezzi confacenti all’attuazione dello scopo della Direttiva 2009/71/Euratom, non adottando, pertanto, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi eventualmente necessari al recepimento di essa Direttiva all’interno dell’ordinamento nazionale italiano. Infatti, con la nota del 18/8/2011 la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione un mero progetto di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva in argomento, ma non ha ancora comunicato l’adozione di alcun provvedimento definitivo di trasposizione.

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/71/Euratom mediante Decreto Legislativo del 19 ottobre 2011, n. 185.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0849 – ex art. 258 del TFUE**

"Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 20 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva di cui si tratta non sarebbe stata recepita nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/30/UE mediante il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 104.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tuttoggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE, e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, sarebbe dovuta essere interamente recepita entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante il Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni ai fini della realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi UE confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati dei singoli Stati membri. L'obbligo gravante questi ultimi, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento sopra menzionato, a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in diverse intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno soltanto degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, ciascuno vincolando solo le parti che vi hanno specificamente aderito, non hanno consentito di fissare regole unitarie condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 del Ministero delle Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette da parte della Repubblica italiana dimostrerebbe, inoltre, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione dello stesso Regolamento comunitario 1228/2003 - non ha operato efficacemente.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

"Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, sarebbe dovuta essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di "certificati energetici" - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l'Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli "attestati energetici" in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto "attestato di certificazione" dovrebbe essere elaborato da parte di "esperti qualificati e/o riconosciuti" operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - non è assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia stessa risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l'art. 7 - fino al 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 28 settembre 2011 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, in base alle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Come dalle previsioni menzionate, gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3 - pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2012/0080	Mancato recepimento della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2011/4081	Rettifica dell'IVA fatturata	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 11 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/0080 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.

Ai sensi dell’art. 28 della medesima, gli Stati membri debbono emanare tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa adeguati a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto i suddetti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui considera la Direttiva 2010/24/UE non ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/24/UE mediante il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 149.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE**

"Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva che le disposizioni contenute agli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE, nonché lo scopo generale ad essa sotteso, siano incompatibili con la normativa italiana di cui all'art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata si propone di realizzare un mercato "comune" nel settore del commercio dei tabacchi lavorati, consentendo l'apertura del mercato nazionale dei singoli Stati UE ai prodotti, del tipo suddetto, provenienti da altri Stati membri dell'Unione. L'obiettivo di evitare la discriminazione del prodotto importato dagli altri Stati UE, rispetto al prodotto interno del singolo Stato, viene realizzato anche attraverso la modulazione uniforme, per tutta l'area dell'Unione, dello strumento fiscale. Pertanto la Direttiva predetta dispone – all'art. 7 in ordine alle sigarette e all'art. 14 per quanto concerne il tabacco "trinciato fino" - che tali prodotti vengano incisi, da parte del Fisco dei singoli Stati UE, da due tipi di accisa e solo da essi. Inoltre, la configurazione delle due imposte viene fissata, dagli articoli predetti, in modo unitario per tutti i Paesi membri. Infatti, i prodotti in oggetto sono colpiti, per la normativa europea di cui si tratta, sia da un'accisa "ad valorem", sia da un'accisa "specificata". La prima si sostanzia nell'applicazione, a tutte le differenti classi di sigarette o tabacchi tagliati fini, di una medesima aliquota, che ovviamente garantisce un gettito fiscale diverso a seconda dei differenti prezzi massimi, al minuto, degli articoli appartenenti a classi distinte. L'accisa "specificata", invece, assume sempre un medesimo importo, quale che sia il prezzo delle differenti classi dei prodotti di tabacco lavorato. Il gettito derivante da questa seconda imposta, pertanto, rimane sempre invariato ed è insensibile alle variazioni del prezzo massimo, al minuto, degli articoli di tabacco lavorato ai quali si applica. Per converso la normativa italiana, in precedenza indicata, applica alle sigarette e al tabacco tagliato "a taglio fino" – il cui prezzo risulti inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – un'accisa rispettivamente maggiorata del 25% (le sigarette) e del 9% (il tabacco) rispetto all'accisa riferita alla stessa classe superiore più richiesta. Quindi se il gettito da accisa, per le sigarette più richieste, è pari per esempio a € 111, l'accisa che affetta le sigarette più economiche ascenderà a € 127. Una tale disciplina non solo non trova conforto nella normativa della suddetta Direttiva, ma stride altresì con lo scopo fondamentale di quest'ultima. Infatti il regime fiscale, vigente in materia in Italia, produce una lievitazione del prezzo dei prodotti più economici, in quanto l'accisa si scarica sul consumatore. Al riguardo, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati membri UE, si constata che la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni italiani a scapito di quelli transfrontalieri, compromettendo in tal modo le istanze di libera concorrenza e di apertura dei mercati nazionali perseguite dalla Direttiva europea.

Stato della Procedura

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Le obiezioni della Commissione verrebbero superate mediante una riduzione dell'accisa gravante il prodotto transfrontaliero, con una conseguente diminuzione del gettito fiscale.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4081 - ex art. 258 del TFUE**

"Rettifica dell'IVA fatturata".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la non compatibilità, con il diritto UE, di alcune disposizioni della normativa italiana sull'IVA, specificatamente in riferimento all'art. 60 del D.P.R. 633/72. In premessa, si riassumono i criteri di funzionamento dell'imposta in questione: ogni soggetto che, nel territorio di uno Stato membro UE, si rende cedente di beni o prestatore di servizi - dietro pagamento di un corrispettivo da parte dei rispettivi cessionari del bene stesso, ovvero dei destinatari del medesimo servizio - è tenuto a pagare il tributo in questione. Questo, tuttavia, anche se formalmente gravante il cedente o il prestatore (definiti, infatti, soggetti "passivi" dell'imposta), di fatto viene "scaricato" sull'acquirente dei beni ceduti o sul destinatario dei servizi erogati. Tale trasferimento di imposta si attua attraverso il meccanismo per cui il prezzo, come applicato dal cedente/prestatore alla controparte, viene maggiorato in misura corrispondente all'importo dell'imposta di cui si tratta. Pertanto, l'IVA risulta "neutrale" per il soggetto passivo che pure ne è formalmente percosso (cedente o prestatore), in quanto, sostanzialmente, incide su un diverso soggetto, che è quello che assume la posizione di controparte nell'ambito della cessione del bene o della prestazione del servizio (essendo cessionario o destinatario del servizio). Quindi, il soggetto formalmente debitore dell'IVA (cedente/prestatore) ne esegue effettivamente il pagamento in favore dell'Amministrazione fiscale, ma corrisponde, in sostanza, un tributo versato da altri (isi dice, al riguardo, che il soggetto "passivo", che è il cedente/prestatore, si comporta nei confronti del cessionario/destinatario come un rappresentante del fisco, o "sostituto di imposta"). Ora, l'art. 60 sopra menzionato regola il caso in cui il cedente/prestatore - dopo aver esposto un certo importo dell'IVA nella fattura rilasciata al cessionario/destinatario e aver pagato lo stesso importo al Fisco - nel corso degli accertamenti fatti dall'Amministrazione Fiscale medesima, risulti aver pagato un'IVA di importo inferiore a quello dovuto per legge. In tal caso, la legislazione interna italiana prevede che detto soggetto "passivo" corrisponda al Fisco tale supplemento di imposta, senza, tuttavia, essere legittimato - così come vorrebbe il meccanismo tipico dell'IVA - a rivalersi nei confronti della controparte e a "scaricare" su di essa l'onere del prelievo così maggiorato. Tale divieto di rivalsa, e quindi di "scarico" dell'imposta nei confronti del cessionario del bene o destinatario del servizio, in sede di accertamento fiscale successivo, è stato previsto per inasprire la sanzione nei confronti degli evasori dell'IVA e aumentarne la forza di deterrente contro detta evasione, ma è stato considerato dalla Commissione in contrasto con il principio della neutralità dell'IVA stessa, alla base della disciplina europea in materia. Infatti, nel caso predetto - relativo all'accertamento successivo della debenza di un'imposta IVA maggiore di quella pagata volontariamente - il divieto di rivalsa sulla controparte, non consentendo lo scarico del tributo sull'acquirente del bene/destinatario del servizio, non neutralizza più, nei confronti del cedente/prestatore, l'effetto della stessa imposizione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE**

“Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un’impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall’Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell’attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l’art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell’azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell’impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell’impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all’estero della sede o delle attività dell’impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell’impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la “exit tax” disincentivi l’espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto quest’ultima risulta fiscalmente più onerosa rispetto alle ipotesi del trasferimento - o cessione di sede o di stabilimenti - esclusivamente nell’ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’abolizione delle “exit tax” verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle Autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico in termini di aumento delle entrate, mediante eliminazione della riduzione - applicata dal Friuli Venezia-Giulia - dell’accisa sui prodotti energetici, con conseguente ripristino, per intero, di tale imposta.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate "esenti". L'art. 2 di essa Direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto "passivo", inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che "determinate" attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo "pubblico" (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non "tutte" le attività di interesse pubblico), possano essere "esenti", ma non "escluse" (quindi, in quanto meramente "esenti", tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall'irrilevanza, ai fini IVA, dello scopo dell'attività di impresa, si porrebbe l'art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società "commerciali" (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, mentre la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto europeo sarebbero sempre "commerciali" (in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di "commercialità") e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità "pubblica". Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere "escluse" dall'IVA. Le medesime, tuttalpiù, potrebbero essere considerate "esenti", sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità "pubblica" dell'ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L'Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni "escluse" passino ad un regime di mera "esenzione": in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni "escluse" passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l'aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

"Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all'importazione di banane fresche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze; Agenzia Dogane.**Violazione**

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate nel periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare, è stato constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore "standard", laddove un'ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. La Commissione ritiene che il peso di 18,14 Kg, indicato nelle dichiarazioni doganali controllate, sia fittizio, in quanto esso corrisponde al così detto "peso minimo garantito": in ragione del fatto per cui il peso delle banane diminuisce durante il viaggio dall'Africa all'Europa – in concomitanza con la loro maturazione – l'esportatore deve garantire che al peso minimo delle partite di merce raggiunga una soglia standard, che è appunto fissata in 18,14 Kg. Tale peso standard, tuttavia, individuato in riferimento ai rapporti contrattuali e sicuramente applicabile nell'ambito di questi, non può essere adottato per i diversi fini della normativa doganale, la quale prescrive che il dazio debba applicarsi al peso "reale" della merce e non ad uno convenzionale. Quindi, la Commissione ha invitato l'Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18,14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il "peso medio" della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. Le Autorità italiane sostengono, al riguardo: 1) che gli Uffici doganali italiani hanno eseguito correttamente i controlli sulla legittimità delle dichiarazioni doganali, poichè la quantità di controlli espletata supera addirittura la soglia minima del 10% come peraltro fissata dalla stessa normativa doganale UE; 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, non addurrebbe prove concrete che le partite di merce controllate dalle Dogane stesse, effettivamente, avessero un peso reale superiore al parametro predetto; 4) che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, risulta alle Autorità italiane che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18,50 ed un massimo di 18,83 Kg. Al riguardo la Commissione replica che la maggior parte degli stock di banane aveva effettivamente un peso, per stock, superiore a 18,14 KG; che, nonostante tale circostanza, gli Uffici doganali hanno accettato, per gli stessi stock, dichiarazioni indicanti il peso "standard" di cui sopra; che il fatto che l'Italia abbia rispettato, nei controlli, la soglia minima del 10%, non vale a qualificare corretti i controlli eseguiti, in quanto il rispetto della soglia minima vale come esimente solo laddove non siano già state riscontrate anomalie sistematiche nelle importazioni

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.210,57 a titolo di risorse proprie (nella fattispecie: prelievi doganali)

Scheda 8 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime “speciale” dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei “viaggiatori”. Tale regime dèroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, infatti, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L’IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l’applicazione di un’aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall’importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell’imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell’IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all’IVA stessa, subisce, di fatto, lo “scarico” dell’IVA incidente sull’operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall’imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall’agente di viaggio per il viaggiatore: l’agente di viaggio acquista diverse prestazioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. “tutto compreso”, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: 1) le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un’unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l’agente di viaggio stesso – l’IVA è dovuta a quest’ultimo Stato; 2) l’aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul “margine”, cioè sulla differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall’agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; 3) l’agente di viaggio non può detrarre l’IVA a credito. Tale sistema impone agli Stati membri di adottare un’interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione. Tuttavia, risulta attualmente una mancanza di coordinamento: in ragione di questa alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano correttamente il regime speciale solo alla prestazione “unica” rivenduta dall’agente al “viaggiatore”, laddove altri Stati UE, fra cui l’Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro “agente di viaggio”. Si impone pertanto di sanare tale discrasia, in quanto comportante, fra l’altro, fenomeni distorsivi di “doppia imposizione”.

Stato della Procedura

Il 30/5/11 è stato notificato un ricorso iscritto presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, anche nel sistema fiscale italiano, la rivendita della prestazione “unica” ad altri agenti di viaggio passasse dal regime “speciale” IVA a quello ordinario – come richiesto dalla Commissione - non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l’attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.

Scheda 9 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.

“Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva come, in Italia, viga una consolidata prassi delle Autorità doganali, fondata sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale violerebbe l’art. 243 del Regolamento n. 2913/92 (c.d. “Codice Doganale Comunitario”). Detto articolo assume una valenza generale, in quanto stabilisce che “chiunque”, senza riguardo a casi particolari, ha il diritto di impugnare le decisioni emesse dall’Autorità doganale, quando esse siano basate sull’applicazione della normativa doganale e concernano direttamente ed individualmente il ricorrente. In effetti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, originata dalla sentenza 27 settembre 2002, n. 1538, ha stabilito la massima per cui il contribuente ha diritto di impugnare gli accertamenti di imposta, emessi dalle Autorità doganali - e, conseguentemente, di ottenere dall’Amministrazione nazionale doganale il rimborso del relativo tributo - non in tutti i casi in cui le imposte doganali pagate fossero state contrarie alla normativa doganale comunitaria, ma solo ove ricorrerono le circostanze di cui agli artt. 900-903 del Regolamento 2454/93(c.d. Codice di Attuazione del Regolamento Doganale). Per converso, sempre la giurisprudenza della Suprema Corte ha negato il diritto all’impugnazione in sede giudiziaria del provvedimento dell’Amministrazione Doganale - e, quindi, il diritto alla ripetizione dell’imposta doganale - ove la domanda di rimborso o sgravio si fondi su motivi diversi da quelli di cui agli artt. 900-903 e, precisamente, sulle circostanze indicate agli artt. 905-909 dello stesso Regolamento di attuazione (cioè quando sussista in primo luogo una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta fraudolenza o negligenza da parte dell’interessato e l’Autorità doganale ritenga, inoltre, che tale situazione sia imputabile ad un’omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe, secondo la stessa sentenza della Cassazione, essere trattata e decisa dall’Autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere affrontata e risolta in sede politica. Al riguardo, la Commissione europea ritiene che tale massima contrasti con l’art. 243 sopra menzionato, in quanto avrebbe introdotto un’illegittima limitazione alla portata di quest’ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale apprestata dall’ordinamento nazionale dovrebbe estendersi, in base alla norma europea, ad ogni tipo di richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, quindi anche ai reclami fondati sui menzionati articoli 905-909.

Stato della Procedura

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Il superamento della presente procedura implica il riconoscimento del diritto al rimborso doganale, oltre le limitate fattispecie attualmente previste (artt. 900-903 del Reg. 2454/93). Tale estensione del diritto di rimborso incide sul bilancio dello Stato in termini di maggiori oneri restitutori.

Scheda 10 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

“Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell’art. 220 del Reg.to n. 2913/92. La normativa italiana, ritenuta incompatibile con la suddetta disciplina comunitaria, regola l’accertamento che le Autorità fiscali eseguono, “a posteriori”, sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima Amministrazione proceda a rettifica, dandone comunicazione al contribuente mediante “avviso di accertamento”. A questo punto la legge italiana prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, il Fisco non può né accertare, né contabilizzare, né esigere l’imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali ove viene esercitata l’attività soggetta al dazio - al termine dell’accesso stesso venga redatto un “verbale di chiusura delle operazioni”, avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto. Il fatto che l’Amministrazione, nemmeno nel periodo in questione, non possa contabilizzare o esigere l’imposta, è appunto finalizzato a consentire al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l’imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito delle risultanze della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l’art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l’Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati “a posteriori”, rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l’Autorità “si è resa conto” della situazione, momento che coinciderebbe con l’invio dell’avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L’Italia ha replicato che, al momento dell’invio dell’“avviso di accertamento” o del “verbale di chiusura delle operazioni”, l’Amministrazione non può liquidare l’imposta in quanto non si è ancora, effettivamente, “resa conto” dell’importo dovuto. La piena certezza dell’esistenza dell’imposta e del suo ammontare, infatti, verrebbe acquisita, per le Autorità italiane, solo una volta che l’istruttoria si fosse potuta avvalere dell’apporto delle osservazioni del contribuente.

Stato della Procedura

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso una precisa quantificazione, sia in linea capitale che in conto interessi.

Scheda 11 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, sull'imposizione dei dividendi “in uscita”, agli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente fra gli Stati membri della UE (art. 56) e fra quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti appartenenti ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana, con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili “domestici”), venivano esentati dalla predetta ritenuta in capo alla società “fonte”. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Con Legge finanziaria 2008, si è disposta un'equiparazione del trattamento degli utili transfrontalieri UE e SEE a quello degli utili “domestici”, con decorrenza esclusivamente dal 2008 in poi, lasciando quindi impregiudicata la situazione discriminatoria vigente per il passato. Pertanto la Commissione, contestando tale irretroattività e reclamando la necessità che alle società estere venissero rimborsati, dal Fisco italiano, i prelievi “alla fonte” del 27%, come effettuati sulle società medesime per il periodo anteriore al 2008, ha adito la Corte UE. Quest'ultima ha rilevato che lo scopo perseguito dalla previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione “alla fonte”, era quello di evitare - omessa la tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti – la formazione di un reddito societario immune “in toto” da imposta. Una tale preoccupazione, ha precisato la Corte, risulterebbe non plausibile rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le Convenzioni di assistenza amministrativa, esistenti fra gli stessi e l'Italia, garantiscono a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Pertanto, l'Italia dovrebbe necessariamente rimborsare alle società UE, partecipanti a società italiane, le “ritenute alla fonte” indebitamente percepite per il periodo anteriore al 2008. Circa le società aventi sede negli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda) estranei alla UE, la Commissione ritiene che - pur non esistendo fra gli stessi stati e l'Italia una rete generale di Accordi di cooperazione amministrativa – le richieste di rimborso dovrebbero essere comunque ammesse ove, fra lo stato SEE di residenza della società e l'Italia, sussistesse un Accordo contro la doppia imposizione.

Stato della Procedura

Il 19/11/2009 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

Si rileva un impatto finanziario negativo, dovuto agli obblighi di rimborso, alle società UE nonché a quelle SEE aventi diritto, degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

Scheda 12 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE**

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 8 della Decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Reg.to 1150/2000 attuativo della Decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle “risorse proprie” della UE, costituite, fra l’altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell’Unione, da paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascuno Stato UE, al bilancio dell’Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l’istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le “risorse proprie”, spettanti all’Unione europea, debbono essere “iscritte” a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base alla disciplina comunitaria - che le competenti Autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di “magazzini doganali privati di tipo “C””. In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L’istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente - la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l’Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscrivere tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l’Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all’epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell’impresa ammessa all’esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accreditamento dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da “forza maggiore”. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l’organo statale deflette dal perseguimento dell’interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell’agente, che in questo caso è lo Stato, non potrebbe sostanzarsi nel comportamento illecito di un organo statale, poichè quest’ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

Stato della Procedura

L’8/7/10 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all’obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.

Scheda 13 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell’ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull’energia elettrica come risulta, dopo l’abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell’AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l’energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l’incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell’attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l’entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall’Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell’imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall’Italia, con l’esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l’abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell’elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	SC C-379/10	Sì	Stadio invariato

Scheda 1- Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

“Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Corte UE ha dichiarato, con sentenza, che il disposto dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 13/4/1988 n. 117 contrasta con il diritto dell’Unione europea, laddove prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell’esercizio, da parte di quest’ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano solo ove ricorrano determinati rigorosi presupposti. In primo luogo, infatti, il comportamento del magistrato non può fondare alcuna responsabilità dello Stato, laddove il primo sia incorso in errore circa l’interpretazione delle norme giuridiche o la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, anche per quanto attiene agli errori compiuti dal magistrato al di fuori dell’attività prettamente valutativa, la relativa responsabilità viene esclusa se non sono comunque ravvisabili, nel suo comportamento, gli estremi del “dolo” o della “colpa grave”. Al riguardo, si precisa come sia assolutamente arduo dimostrare il “dolo” di un giudice, mentre la nozione di “colpa grave”, a sua volta, copre soltanto alcune fattispecie di errori assolutamente “aberranti” (così la Corte di Cassazione) come quella in cui il giudice affermi la sussistenza di fatti incontrovertibilmente negati dagli atti del procedimento, o viceversa. In proposito, la Corte osserva che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità dello Stato fossero estese anche al caso in cui il giudice non incorra in errore per violazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all’ordinamento UE, si porrebbe il problema della non compatibilità, con il diritto UE stesso, della predetta L. 117/88. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze “Factortame”, “Brasserie du Pecheur”, “Traghetti”) ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma dell’Unione europea, pur essendo pretesa, a tal fine, la sussistenza di certi requisiti. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, solo quando la violazione della norma europea risulti “manifesta”, quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma violata deve essere attributiva di diritti a favore di singoli soggetti, in via diretta; la stessa norma deve essere precisa e chiara; l’errore del giudice, nell’applicare la norma, deve essere inescusabile; l’interpretazione erronea della norma e, per converso, quella corretta della stessa, devono essere state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ritiene la Corte, pertanto, che per il diritto italiano il fatto che un giudice abbia violato una norma UE, nell’esercizio delle sue funzioni, sarebbe foriero di una responsabilità statale solo in casi molto più ristretti di quelli ritenuti idonei, allo stesso fine, dalla giurisprudenza comunitaria, che ha riuniti tali casi nella categoria di “violazione manifesta” della norma UE. Una tale limitazione della responsabilità anzidetta, come imposta dalla normativa italiana, solleverebbe lo Stato da responsabilità in ordine a quasi tutti i casi di violazione di norme comunitarie da parte dei giudici italiani, in evidente contrasto con i principi UE.

Stato della Procedura

Il 24/11/2011 la Corte UE ha sentenziato che l’Italia ha disatteso gli obblighi UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura, implicando un’estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato, potrebbe implicare effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico, in termini di maggiori spese.

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0077	Mancato recepimento della Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0842	Mancata attuazione della Direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	RC (C-641/11)	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziari o	Note
Scheda 10 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 11 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	RC (C-312/11)	No	Stadio invariato
Scheda 12 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2012/0077- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora dato attuazione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, alla Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Ai sensi dell’art. 11 della medesima, gli Stati membri sono obbligati, entro la data del 5 dicembre 2011, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione, nei rispettivi ordinamenti interni, della Direttiva in questione, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i suddetti provvedimenti non sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva 2008/14/CE non sarebbe stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2008/104/CE mediante il Decreto Legislativo 2 marzo 2012, n. 24.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/0842 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora dato attuazione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, alla Direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione).

Ai sensi dell’art. 16 della medesima, gli Stati membri sono obbligati, entro la data del 5 giugno 2011, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione, nei rispettivi ordinamenti interni, delle seguenti disposizioni nella stessa contenute: art. 1, paragrafi 2, 3 e 4, art. 2, paragrafo 1, lettere f) e g), art. 3, paragrafo 4, art. 4, paragrafo 4, art. 5, paragrafo 2, lettere b) e c), art. 5, paragrafo 4, art. 6, paragrafo 2, lettere b), c), e) e g), e artt. 10, 12, 13 e 14 e allegato I, punto 1, lettere a), c) e d), e allegato I, punti 2 e 3.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia adottato i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2009/38/CE non sarebbe stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 113.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 89/391/CE, relativa alle attuande misure in funzione della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, in Italia non sia stata recepita correttamente. La trasposizione di essa Direttiva è, attualmente, per lo più affidata al D.to Lgs. n. 81 del 9/42008 e alle sue successive modificazioni (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Commissione ritiene che alcune disposizioni, in esso contenute, abbiano cospicuamente attenuato le responsabilità del datore di lavoro, rispetto a come regolate nella suddetta Direttiva. Si ha riguardo, in primo luogo, al disposto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 16 del Testo Unico medesimo: detta norma, ammettendo la possibilità che il datore di lavoro deleghi l'esercizio di alcune funzioni ad altri, precisa che tale delega non esonera lo stesso datore dall'obbligo di vigilare sull'esatto svolgimento, da parte del fiduciario, delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che il tenore di tale disposizione sia troppo generico: infatti vi si omette di porre l'accento sulla circostanza per cui il datore, spogliatosi dell'esercizio delle sue mansioni, debba controllare, segnatamente, che il suo fiduciario osservi le regole di sicurezza e salute sul lavoro. Inoltre, la stessa norma sarebbe vieppiù lacunosa, laddove omette di sottolineare che, anche in caso di ricorso allo strumento della delega, la responsabilità datoriale per la salute e la sicurezza dei lavoratori non deve subire attenuazioni rispetto all'ipotesi della gestione "diretta". Pertanto tale proposizione derogherebbe all'art. 5 della suddetta Direttiva, che stabilisce l'imprescindibilità della responsabilità datoriale in materia (salva, ovviamente, l'unica eccezione dovuta all'intervento di circostanze eccezionali ed imprevedibili). Peraltro, il prosieguo del medesimo comma 3 del suddetto art. 16 del Testo Unico attribuisce, all'obbligo di vigilanza del datore-delegante, un contenuto ulteriormente riduttivo. Infatti, il delegante sarebbe ritenuto in regola con il suddetto obbligo, purchè adottasse e attuasse un "sistema di verifica e di controllo" a cui non si richiede, necessariamente, la conformità a standards elevati di efficienza: ne farebbe fede la previsione successiva dell'art. 30 del T.U., ai sensi della quale il datore si trova obbligato a revisionare il medesimo sistema, nonché a procedere ad opportuni adattamenti del medesimo quando, fra le altre ipotesi, "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro". Ciò dimostrerebbe che, per la legge italiana, un tale sistema di controllo sarebbe di per sé idoneo a sollevare il datore da ogni ulteriore responsabilità, anche ove presentasse gravi deficit: infatti, la legge stessa ammette la possibilità che, durante l'applicazione di un tale sistema, possano essersi verificate gravi violazioni di norme di tutela dei lavoratori. Il Testo Unico prevede, inoltre, che in ipotesi di "subdelega" di funzioni dal delegato ad un altro terzo, tale deferimento lasci impregiudicata la responsabilità del "subdelegante" per le mansioni subdelegate: si omette tuttavia di precisare, altresì, che in tal caso rimane integra anche la responsabilità del primo "delegante", cioè del datore di lavoro.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4146 - ex art. 258 del TFUE****"Procedure di selezione riguardanti i professori universitari"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del TFUE, relativo alla "libera" circolazione dei lavoratori in tutti gli Stati della UE, nonché il Regolamento n. 1612/68, che ne costituisce una specificazione. In particolare, l'art. 6 del menzionato Regolamento precisa che la disciplina che regola l'accesso al lavoro, all'interno di un singolo Stato membro della UE, non può porre i lavoratori migranti da un altro Stato UE, a motivo della loro diversa cittadinanza, in una posizione di svantaggio rispetto ai lavoratori "domestici", a pena di ledere il principio della "libera circolazione dei lavoratori" in tutta l'Unione. Infatti, ove la normativa nazionale discriminasse i lavoratori migranti in ordine alle possibilità di impiego, questi ultimi sarebbero meno incoraggiati, rispetto ai lavoratori interni, a stabilirsi nel Paese membro in cui tale legislazione discriminatoria vige, essendo in definitiva meno "liberi", rispetto agli operatori domestici, di accedere al mercato del lavoro nello Stato UE che mantiene tale disciplina. Le discriminazioni fondate sulla cittadinanza possono essere, peraltro, anche "indirette", laddove la legislazione interna preveda, per l'accesso ad un'attività lavorativa, non il possesso della cittadinanza dello Stato in cui tale legislazione vige, ma condizioni diverse, le quali determinano, purtuttavia, un trattamento peggiorativo nei confronti dei lavoratori transfrontalieri. Pertanto, la Commissione ravvisa una discriminazione di tipo "indiretto" nella normativa italiana di cui al D.P.R. n. 117 del 23/3/2000. In base ad essa, i soggetti non in possesso del titolo di professore associato conseguito in Italia - quindi, anche quelli detentori di titolo "comparabile" al primo, rilasciato da competenti Autorità di altri Stati membri UE - debbono, a differenza dei professori associati che siano tali ai sensi della normativa italiana, sostenere una prova di ammissione se vogliono diventare professori "ordinari" delle Università italiane. Essendo per lo più - i titolari della qualifica di professore "associato" conseguita in altri Stati UE - cittadini non italiani, la disciplina italiana finirebbe per discriminarli. A conforto delle loro ragioni, le Autorità italiane hanno invocato la sentenza C-586/08 (Rubino) e, in secondo luogo, hanno precisato che, nonostante il tenore formale della legislazione italiana, la prassi amministrativa volgerebbe nel senso dell'attribuzione della qualifica di professore ordinario non tanto ai meri intestatari del titolo di "professore associato" conseguito in Italia, quanto ai possessori di esso che effettivamente hanno espletato l'attività corrispondente. Al riguardo la Commissione replica: 1) che la sentenza "Rubino" in realtà impone che, ai fini del conseguimento in Italia del titolo di professore ordinario, i titolari di qualifiche rilasciate in Stati UE siano soggetti - senza necessità di sottoporsi ad un esame suppletivo - ad una valutazione "comparata" rispetto ai candidati con titoli equivalenti conseguiti in Italia; 2) che, anche se la prassi amministrativa italiana si atteggiasse nel senso indicato dalle Autorità italiane, resterebbe ancora da dimostrare come i "professori associati" già esercenti l'insegnamento in altri Stati UE godrebbero dello stesso trattamento dei professori associati che avessero esercitato l'attività didattica in Italia.

Stato della Procedura

Il 24/11/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, costituente parte integrante della Direttiva 1999/70/CE. La Direttiva stessa stabilisce, in generale, che i singoli Stati membri non possano applicare, ai lavoratori a tempo determinato, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo pieno. In particolare, la clausola n. 5 del sopra citato Accordo impone, ai singoli Stati UE, di adottare le misure adeguate a scoraggiare l'abuso dello stesso istituto del contratto a termine. Infatti, non è infrequente che i datori di lavoro ricorrono, anziché al reclutamento dei lavoratori tramite contratti a tempo indeterminato (soluzione, questa, più gravosa per la parte datoriale), all'espedito di stipulare, in successione di tempo, più contratti di lavoro a tempo determinato, con ciò riservandosi la possibilità di dismettere il lavoratore non appena scada il termine dell'ultimo contratto. Pertanto, la menzionata clausola 5 dell'Accordo contiene una disciplina rivolta a scoraggiare, da parte dei datori, il ricorso alla successione di rapporti di lavoro a termine unicamente allo scopo di eludere le garanzie di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e non, come previsto, in ragione di obiettive esigenze organizzative dell'impresa. Detta clausola, perciò, impone alle normative dei singoli Paesi membri di: prevedere che, in caso di rinnovo in successione dei contratti a tempo determinato, vengano in primo luogo addotte ragioni obiettive a motivazione del rinnovo stesso; definire la durata massima di tutti i contratti o rapporti a termine conclusi successivamente; fissare il numero massimo dei rinnovi. Il D. Lgs. 368/2001, che attua la suddetta Direttiva in Italia, ha coerentemente previsto all'art. 5, par. 4, la sanzione per cui, in caso di successione di contratti di lavoro a termine senza che vengano rispettati i requisiti come sopra indicati, il rapporto temporaneo si trasformi in uno a tempo indeterminato. Risulta tuttavia alla Commissione che alcuni dipendenti pubblici italiani, costituenti nello specifico il personale tecnico – amministrativo della scuola, sono soliti essere reclutati tramite successione di distinti contratti a termine, senza che vengano precisate le ragioni obiettive del rinnovo, né che venga specificata la durata massima del totale dei rapporti stessi a tempo determinato, né, infine, che venga previsto un numero massimo di rinnovi, il tutto senza applicazione né della sanzione della trasformazione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, né di altra misura repressiva di tali pratiche. Un tale regime, secondo la Commissione, si pone in contrasto con la suddetta clausola 5 dell'Accordo Quadro. Di fronte alla portata generale di detta clausola, quindi, sarebbero ingiustificate le osservazioni, addotte dall'Italia, per cui i lavoratori del settore scolastico sarebbero stati soggetti, in virtù della legislazione interna, ad un ordinamento speciale (art. 4, co 1 della Legge n. 124/09. Art. 1, co 1, lett. a) del D. M. 430/00, art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 165/2001), che giustificerebbe la deroga alle disposizioni della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare effetti finanziari sul bilancio pubblico, in ragione della trasformazione di rapporti a termine, esistenti fra certi lavoratori e le istituzioni scolastiche, in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente aumento degli oneri stipendiali gravanti sul bilancio.

Scheda 6 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del D.L. 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 1999/70/CE, che mutua la disciplina dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, si lamenta l’incompatibilità della legislazione italiana con la clausola n. 7 di tale Accordo Quadro, come allegato alla Direttiva medesima. Le norme introdotte da tale articolo si inseriscono nel più generale disegno, perseguito dalla Direttiva nel suo complesso, di rimuovere le discriminazioni esistenti nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e, quindi, di garantire ai primi una tutela non inferiore a quella apprestata ai secondi. Quindi – premesso che gli organi di rappresentanza dei lavoratori vengono istituiti subordinatamente all’esistenza, in azienda, di un certo numero di lavoratori – l’art. 7 predetto stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. In proposito, il tenore della norma - nell’intento di predisporre le più ampie garanzie nei confronti dei lavoratori “a termine” – dispone che anche questi ultimi debbano in ogni caso essere computati, ai fini della valutazione dell’esistenza dei numeri richiesti per legittimare l’istituzione di organismi rappresentativi. Ciò a prescindere dalla durata più o meno rilevante dello stesso contratto a termine. Per converso, l’art. 8 del D. L. 368/01 ammette che i lavoratori a termine vengano presi in considerazione, nel computo delle soglie predette, soltanto se il loro contratto ha durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui, in ambito aziendale, i lavoratori impiegati a tempo determinato, con rapporto soggetto a termine inferiore o pari a quello suddetto, costituiscano una cospicua entità, tanto da far apparire ragionevole, in ogni caso, l’ipotesi di conferire loro un’adeguata rappresentanza, pur in mancanza del suddetto requisito di durata. Quindi, dal momento che la normativa italiana restringe l’ambito dell’applicazione della clausola 7, sopra menzionata - consentendo che solo una parte dei lavoratori a tempo determinato possa esercitare un’influenza idonea a pretendere l’istituzione di organismi rappresentativi all’interno dell’azienda – la Commissione ritiene sussistente una lesione di detta clausola, come parte integrante di una Direttiva comunitaria.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello Stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest’ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno “libero”, rispetto all’operatore “domestico”, di circolare nel territorio dello Stato stesso. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l’area comunitaria. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui medici dipendenti pubblici, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della Dirigenza medico – veterinaria – 2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale – Area Dirigenza economica - 2006-2007. In base a tale normativa – peraltro confortata dalla Nota di chiarimento dell’ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, prima di essere assegnati all’Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. Ne deriva che tali medici vengono esclusi dai benefici, anche economici, connessi all’anzianità lavorativa. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane precisano, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all’estero, che la normativa nazionale prevede un riconoscimento nell’ambito del servizio sanitario pubblico, anche se nei limiti del 25% e solo a condizione che il medico abbia operato, fuori d’Italia, alle dipendenze di un’istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un’Amministrazione sanitaria non perseguente finalità di lucro. Infine, l’Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto da applicarsi sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: 1) che la valutazione, in Italia, del lavoro medico all’estero è comunque, come risulta anche dalla risposta del Paese membro, sottoposta a penetranti limiti; 2) che la normativa italiana, pur prescrivendo, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i medici, migranti in Italia da altri Paesi UE, che risultano aver operato all’estero per un certo tempo.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno approntato un emendamento al progetto di Legge Comunitaria dell’anno 2011 che, fra l’altro, ricongiungerebbe i periodi lavorativi trascorsi dai medici all’estero con quelli spesi in Italia al servizio delle Istituzioni sanitarie pubbliche, con conseguente adeguamento del trattamento economico e aumento della relativa spesa pubblica.

Scheda 8 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4685 - ex art. 258 del TFUE**

"Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 48 del TFUE e dell'art. 73 del Regolamento 1408/71. Il primo stabilisce il principio della "libera circolazione dei lavoratori", per cui i lavoratori, provenienti da uno Stato UE, possono liberamente recarsi a lavorare in tutti gli altri Stati membri dell'Unione. Circa l'art. 73 del suddetto Regolamento, esso si propone di meglio garantire l'attuazione del suddetto principio di libertà, incidendo nel campo delle prestazioni statali destinate a sollevare il lavoratore dei carichi dovuti alla cura e all'educazione della prole. Esso articolo, infatti, dispone che il lavoratore che lavori in uno Stato membro, quindi soggetto alla legislazione di questo, ha diritto - in favore dei propri familiari che non risiedano in quello stesso Stato membro - alle medesime "prestazioni familiari" che il primo Stato concederebbe a quei familiari, se risiedessero nel suo territorio. Pertanto, l'erogazione di detti emolumenti non può essere subordinata alla condizione della "residenza" dei beneficiari delle stesse nello Stato responsabile della loro corresponsione. E' del resto evidente che, laddove i lavoratori migranti da uno Stato membro ad un altro - che di solito non hanno al seguito i loro familiari - non si vedessero riconosciuto, dallo Stato ospitante, il trattamento attribuito ai lavoratori i cui familiari risiedano nello stesso Stato, non sarebbero pienamente liberi di scegliere di andarci a lavorare. Parimenti, i familiari di un lavoratore di uno Stato membro esiterebbero ad assumere la residenza in un altro Stato membro, temendo di perdere le garanzie previdenziali già in godimento. Si precisa, in ogni caso, che l'esportabilità transfrontaliera delle "prestazioni familiari" riguarda solo quelle erogazioni definibili - ai sensi del diritto UE e non del diritto nazionale dei singoli Stati membri - di natura "previdenziale" e non "assistenziale": le prime si fondano su una valutazione dei bisogni del percettore informata a criteri oggettivi e predeterminati legalmente; le seconde vengono corrisposte in base ad una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze dello stesso percettore. La Commissione, dunque, ritiene che il suddetto Regolamento - ove vieta di ancorare le prestazioni in questione a condizioni di residenza - venga leso dalla normativa italiana come di seguito individuata: 1) art. 3 della Legge Trentino Alto Adige 18/2/08, che subordina l'erogazione, ai lavoratori, di un "assegno regionale al nucleo familiare", alla condizione che i familiari del lavoratore stesso risiedano nel territorio regionale da almeno 5 anni o, in caso di interruzione, da almeno 15 anni. 2) art. 8 della Legge Provincia di Bolzano 23/12/2004, che condiziona la corresponsione di un "assegno per il nucleo familiare" al presupposto che i familiari del lavoratore "risiedano" nella stessa Provincia. La Commissione ritiene le erogazioni succitate pienamente rientranti nella nozione di "prestazioni familiari" cui è riferito il divieto della clausola di residenza, in quanto consistenti in gettiti di natura prettamente "previdenziale", dal momento che la loro spettanza ed entità vengono commisurate ai parametri oggettivi del numero dei figli e del reddito del lavoratore.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura, tramite ammissione di nuove categorie di soggetti al regime degli "assegni familiari", potrebbe comportare un ingente aumento della spesa previdenziale.

Scheda 9 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute nel D.P.R. 752/1976, come emendato dal Decreto Legislativo approvato il 23/4/2010 e, all'epoca del ricorso della Commissione, alla firma del Presidente della Repubblica – contrastano con l'art. 45 TFUE sul principio della “libera circolazione dei lavoratori”, nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sull'applicazione dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano – stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un “attestato” da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della “libera circolazione dei lavoratori”, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, né con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, né con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori “domestici” rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo – riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel “CEFR”, lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al tipo di lavoro in argomento.

Stato della Procedura

In data 16/12/2011 la Commissione ha iscritto, nell'apposito Registro della Corte di Giustizia, un ricorso contro l'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 10 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti. Tale Direttiva impone alle imprese degli Stati membri, ove procedano ad un licenziamento "collettivo", di applicare speciali garanzie nei confronti degli stessi lavoratori licenziati. A livello di definizione, il licenziamento "collettivo" ricorre quando sussistono due presupposti: 1) che le ragioni di tale dismissione non siano inerenti alle persone dei lavoratori 2) che in un certo periodo di riferimento l'impresa impieghi normalmente un certo numero di lavoratori e che, sempre in un dato periodo di riferimento, sia stato attivato un certo numero di licenziamenti, anche se ciascuno nei confronti di un solo lavoratore. Ora, la Direttiva in questione ammette che, pur in presenza dei presupposti come sopra stabiliti, in taluni casi la disciplina del licenziamento collettivo non trovi, comunque, applicazione: dette eccezioni sono indicate all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva stessa. In ogni caso, nell'ambito delle eccezioni suddette non viene ricompresa la circostanza che i licenziamenti - effettuati nel lasso temporale di riferimento - siano stati disposti nei confronti dei "dirigenti" dell'impresa medesima. Per converso, la legislazione italiana di attuazione della Direttiva, rappresentata dalla Legge 223/1991, ha indebitamente ammesso una siffatta deroga all'ambito di rilevanza della fattispecie del "licenziamento collettivo" e, quindi, all'applicazione delle garanzie che esso comporta a vantaggio dei lavoratori licenziati. Infatti il legislatore italiano, ammettendo che il licenziamento collettivo sussista quando, tra l'altro, l'impresa intenda effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni - ha precisato che nel novero di tali licenziamenti non debbono conteggiarsi i licenziamenti dei "dirigenti". Una tale esclusione comporta: in primo luogo, che i dirigenti stessi, ove pure vengano dimessi nel periodo considerato, vengono estromessi dal trattamento di favore connesso alla procedura del licenziamento "collettivo"; che anche altri lavoratori diversamente inquadrati, licenziati nel periodo medesimo, subiscono degli indebiti ostacoli in ordine all'accesso alle garanzie in questione, in quanto la soglia dei "cinque" licenziamenti sarà più difficilmente raggiungibile se alcuni lavoratori, come i "dirigenti", non sono computati nel calcolo della stessa. Al riguardo, la Commissione sottolinea che, stante l'importanza della tutela sociale apprestata dalla Dir.va 98/59/CE, le eccezioni alle garanzie - dalla stessa disposte in favore dei lavoratori fatti oggetto di un licenziamento "collettivo" - non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente previste dalla Direttiva medesima, a pena, altrimenti, di violare il predetto art. 1, par. 2. Pertanto, la Commissione ritiene non pertinenti le osservazioni di parte italiana, in base alle quali il dirigente, anche non "apicale", potrebbe essere estromesso dalle suddette garanzie senza conseguenze dannose, in quanto l'elevata professionalità in suo possesso gli consentirebbe, in ogni caso, una facile riallocazione sul mercato del lavoro.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 11 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .

“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La stessa è stata trasposta in Italia, in generale, per Decreto Legislativo 216/2003, con l'eccezione di alcune sue prescrizioni - come quelle contenute ad esempio nell'art. 5 - che sono state recepite con la Legge 12 marzo 1999, n. 68. Detto art. 5 attiene, in particolare, all'applicazione del principio della parità di trattamento - che coimplica quello della soppressione di ogni discriminazione - alle condizioni di lavoro della speciale categoria dei "disabili" (salvo che la discriminazione non sia imposta dalla stessa natura della mansione esercitata e che, inoltre, la finalità con essa perseguita sia legittima ed il mezzo discriminatorio proporzionato). In proposito, la Commissione sottolinea come la Direttiva in questione contenga una disciplina rivolta indifferentemente non solo a "tutti" i datori di lavoro pubblici e privati, ma anche a "tutti" i disabili e a "tutti" i momenti del rapporto di lavoro. Per converso, la normativa italiana di attuazione non avrebbe una portata generale, coinvolgendo nelle garanzie, previste dalla legislazione europea, soltanto alcune categorie di datori e di disabili, senza coprire peraltro tutti gli aspetti dell'esperienza lavorativa. Ad esempio, laddove la Direttiva pone a carico di tutti i datori l'obbligo di non richiedere al disabile prestazioni incompatibili con il suo stato, la normativa nazionale impone lo stesso obbligo soltanto a quei datori che abbiano, alle proprie dipendenze, dei disabili assunti in base alle procedure di assunzione obbligatoria regolate dall'art. 3 della stessa Legge 68/1999. La delimitazione della sfera dei lavoratori disabili ammessi a far valere un tale obbligo, peraltro, implica di riflesso un'ulteriore limitazione della cerchia dei datori vincolati all'obbligo medesimo: infatti il regime di assunzione obbligatoria, predetto, si applica solo nei confronti delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti. Ne deriva che solo dette imprese, in Italia, soggiacciono all'obbligo di non applicare il disabile a mansioni incompatibili con le sue condizioni. Altresì, la Direttiva prevede che ai lavoratori disabili debbano essere offerte "soluzioni ragionevoli", cioè misure adeguate di sostegno, in ordine a tutti gli aspetti attinenti al lavoro, nessuno escluso. Al contrario, nella normativa interna italiana manca qualsiasi riferimento all'applicazione di tali misure al momento della "formazione" dei lavoratori disabili stessi. Infine, la Commissione rileva che molte norme di cui alla legislazione nazionale non sono immediatamente vincolanti, ma abbisognano, per divenire tali, dell'integrazione di ulteriori atti emananti dalle Autorità nazionali, rimanendo peraltro, l'attivazione di queste ultime, puramente eventuale. Per questi ed ulteriori motivi la Commissione ritiene che l'Italia sia responsabile di aver violato le disposizioni contenute nella Direttiva, per averle recepite in modo incompleto e quindi non conforme ad esse.

Stato della Procedura

Il 6 luglio 2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-312/11).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con gli artt. 2, par. 2, lett. c) e 28, par. 1 della Direttiva 76/207/CEE, nonché con gli artt. 7,8, 11, par. 2, lett. b), 11, par. 3, della Direttiva 92/85/CEE. La prima della Direttiva già menzionate, ovvero la Dir. 76/207/CEE, stabilisce una normativa rivolta all'eliminazione delle discriminazioni fra i sessi, in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni dello stesso. La seconda, invece, assume la finalità di migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In questa prospettiva, più specificatamente, essa Direttiva dispone - agli articoli sopra menzionati - che le donne in periodo di gestazione o successivo al parto non possono subire l'obbligo del lavoro notturno. Di conseguenza il datore di lavoro, ove la donna lavoratrice non sia disponibile al lavoro notturno, deve considerare la possibilità di adibirla ad un lavoro diurno e, qualora anche una tale soluzione sia impraticabile, deve concederle infine una dispensa dal lavoro, garantendole tuttavia, in quest'ultima ipotesi, una remunerazione che sia, comunque, "adeguata". In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, prevede l'obbligo, per le donne incinte e per le puerpere sino ad un anno di età del bambino, di astenersi dal lavoro notturno (inteso come attività lavorativa compresa tra le ore 24.00 e le 6.00). Pertanto, l'astensione dal lavoro notturno non è più un diritto della donna madre, come previsto dalla Direttiva 92/85/CEE, ma un obbligo cui essa va inderogabilmente soggetta, quand'anche fosse disposta, nel caso concreto, a lavorare anche nella fascia oraria di cui sopra. Pertanto, in Italia, il datore di lavoro può rinviare a casa una donna gestante o puerpera (in questo caso sino al compimento di un anno di età da parte del bambino), senza dover procedere, preliminarmente, ad una riorganizzazione del tempo e/o delle altre circostanze di lavoro al fine di riassegnare la lavoratrice ad una mansione diurna o diversamente configurata, consentendole, in tal modo, di conservare la propria retribuzione per l'intero. Infatti, si precisa che una tale assenza dal lavoro, in conseguenza dell'obbligo di astenersi dal lavoro notturno, implica per la lavoratrice italiana la corresponsione di una retribuzione non più alta dell'80% della retribuzione normale. La Commissione è pertanto dell'opinione che il legislatore italiano, imponendo alla lavoratrice madre il dovere di astenersi dal lavoro notturno e quindi la scelta obbligata di trattenere solo l'80% della retribuzione, contrasti con la Dir. 92/85/CEE - la quale in tal senso non ha stabilito un obbligo, ma un diritto a favore della donna. La stessa normativa nazionale, peraltro, sarebbe incompatibile anche con la suddetta Dir. 76/207/CEE, in quanto, penalizzando sul lavoro la lavoratrice (in quanto madre), contraddice il divieto di discriminazione del lavoratore in base al sesso.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4064	Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0850	Mancata attuazione della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/0846	Mancata attuazione della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/4188	Patent-Linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	MM C-47/09	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana rappresentata dal Decreto Ministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/1/2010, intitolato “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, in quanto si rivolge esclusivamente agli ascensori destinati al trasporto di persone “in servizio pubblico” e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un’inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali tipologie, tuttavia, rientrano comunque nell’ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest’ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione sostiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenzabili con la disciplina dell’Unione europea. Quest’ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici diversi per essi eventualmente richiesti dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l’art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell’“installazione”, nonché della “messa in servizio” di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l’autorizzazione all’impianto e alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva all’allegato II della stessa. Tuttalpiù, l’art.2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l’incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio.

In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l’installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un’apposita Autorità interna (l’USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana rispetto alla Dir. 95/16/CE concernerebbe la circostanza per cui, ai fini della “conformità” dell’ascensore ai parametri di cui all’Allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, laddove, ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa - rispetto agli anzidetti criteri - potrebbe essere provata anche con mezzi alternativi a tali norme e ad esse equivalenti.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

"Commercializzazione dei sacchetti di plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 16 della Direttiva 94/62/CE del 20/12/1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio, nonché dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE del 22/6/1998, che prevede una procedura di informazione cui vanno soggette le norme e le regolamentazioni tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale, oggetto dei rilievi di incompatibilità con la normativa comunitaria, è rappresentata dall'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2006). Tale normativa prevede, con effetto dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare, in Italia, i sacchi di plastica non biodegradabili adibiti all'asporto delle merci. Pertanto, la disciplina italiana indica dei parametri alla stregua dei quali si dovrebbe definire il concetto di biodegradabilità. In proposito, la Commissione lamenta il fatto che tale regolamentazione nazionale non le sia stata comunicata, pur essendo soggetta a detta notifica ai sensi del combinato disposto dei suddetti articoli 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva "imballaggi") e 8 della Direttiva 98/34/CE. In effetti, l'art. 16 della Direttiva "imballaggi" stabilisce che gli Stati membri, ove emettano misure destinate ad incidere nel settore degli imballaggi medesimi - quali ad esempio quelle concernenti le caratteristiche tecniche che essi imballaggi devono rivestire - sono tenuti a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione, in modo da consentire alle Autorità comunitarie di valutarne, anticipatamente, la compatibilità con la stessa Direttiva in questione. Inoltre, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, l'invio alla Commissione, ancora allo stadio di mero "progetto", di tutte le misure varate da uno Stato membro (per atto legislativo o amministrativo) le quali contengano l'indicazione di una specificazione tecnica, o di altro requisito, o comunque di una regola - relativi a servizi o prodotti - la cui osservanza viene imposta come condizione imprescindibile ai fini della commercializzazione di detti servizi o prodotti. Quindi, la Commissione ritiene che, in primis ai sensi della Direttiva "imballaggi" e, residualmente, in base alle disposizioni generali della Direttiva 98/34/CE, le sopra menzionate norme della Finanziaria 2006 avrebbero dovuto sottostare ad una notifica alla Commissione stessa, in quanto prescrittive il rispetto di alcune regole tecniche le quali, in quanto definiscono i presupposti indefettibili della biodegradabilità degli imballaggi medesimi, ne condizionano essenzialmente la commerciabilità.

Stato della Procedura

In data 6 aprile 2011 è stata inviata un messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/0850 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili.

Ai sensi dell’art. 42 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in Italia, i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva 2010/35/UE rimarrebbe, a tutt’oggi, ancora non recepita nel sistema giuridico interno italiano.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/35/UE mediante Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/0846 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Agricoltura.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, in Italia, della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

Ai sensi dell’art. 2 della medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento della stessa nell’ambito dei rispettivi diritti interni, entro il 15 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in Italia, i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati posti in essere, per cui la Direttiva 2009/127/CE non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 19 luglio 2011 è stata inviata un messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/127/CE mediante il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 124.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2010/4188 - ex art. 258 del TFUE.**

"Patent-linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute; Ministero Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con la normativa comunitaria rappresentata dalla Direttiva 2001/83/CE, dell'art. 68 del Codice della Proprietà Industriale. La predetta Direttiva intende regolamentare esaustivamente la materia della registrazione, nonché dell'immissione sul mercato, dei prodotti medicinali per uso umano. Pertanto, dal momento che tale Direttiva propone un'armonizzazione completa della materia, non è consentito alle legislazioni interne dei singoli Stati membri di discostarsi dalle previsioni della stessa. Pertanto, con riferimento alla determinazione dei termini per la commercializzazione di un prodotto medicinale generico, la Commissione ritiene che la normativa italiana, come sopra individuata, entri in conflitto con quanto stabilito, sullo stesso punto, dalla normativa europea in oggetto. Quest'ultima, infatti, laddove fissa i termini concernenti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto suddetto, non introduce alcun distinguo basato sul fatto che un "prodotto di riferimento", cioè contenente lo stesso principio attivo del prodotto in questione, risulti già coperto, o meno, da brevetto o da forma analoga di proprietà industriale. Pertanto, in base alla Direttiva, l'autorizzazione alla messa in commercio del prodotto generico può essere "richiesta", dal soggetto interessato, anche durante il periodo in cui il prodotto di riferimento è coperto dai diritti di proprietà industriale. Semplicemente, sarà l'utilizzo concreto di tale autorizzazione, cioè l'effettiva messa in commercio del prodotto generico, che non potrà essere realizzata prima che sia terminata la copertura accordata dai suddetti diritti al "prodotto di riferimento". La disciplina italiana, invece, stabilisce che non solo l'effettiva messa in circolazione, ma addirittura gli stessi termini per la richiesta dell'autorizzazione alla commercializzazione di un farmaco generico, dipendano dalla durata del brevetto (o del "certificato complementare di protezione") concernente il relativo farmaco "di riferimento". Nello specifico, il sopra menzionato art. 68 del Codice della Proprietà industriale dispone che, quando un principio attivo, o un prodotto di riferimento contenente detto principio, sono brevettati/ coperti da CCP, l'operatore che voglia commercializzare un prodotto generico, contenente lo stesso principio attivo, "può" richiedere la relativa autorizzazione "in anticipo di un anno" rispetto alla scadenza degli effetti del brevetto stesso o del diritto equivalente. La Commissione ritiene che un siffatto riferimento temporale, non presente nella sopra citata Dir. 2001/83/CE, induca in confusione, ingenerando l'opinione che il prodotto analogo a quello brevettato non possa essere commercializzato prima che, alla scadenza della proprietà industriale concernente il prodotto "di riferimento", manchi un anno al massimo. Pertanto, si ritiene violata la Direttiva sopra menzionata, in quanto la legislazione italiana porrebbe dei limiti temporali, che la Direttiva medesima non prevede, alla richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaco generico per uso umano, già coperto da brevetto o simili.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/4541 - ex art. 258 del TFUE.**

"Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute, rispettivamente, nella Direttiva 89/106/CEE relativa alla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, nella Direttiva 2009/142/CE concernente i requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e nella Direttiva 98/34/CE attinente alle procedure di informazione dei requisiti tecnici dei prodotti e dei servizi. Rileva, inoltre, la violazione dell'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato membro ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato membro. Il primo degli atti normativi sopra citati, ovvero la Dir.va 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati in tutti i Paesi membri dell'Unione europea i prodotti recanti il marchio CE. Si precisa che tale marchio può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima: 1) si tratta di prodotti i quali risultino conformi alle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) ovvero si tratta di prodotti per i quali è stato rilasciato un "benessere tecnico europeo" (ETA), giusta la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Si aggiunge peraltro, all'art. 4 di essa Direttiva, che certi prodotti - non rientrando nell'ambito di applicazione delle norme sull'attribuzione del marchio CE - possono senz'altro circolare sul mercato interno di tutti gli Stati UE purchè risultino conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Con riferimento al caso di specie, si sottolinea che in Italia la Direttiva in questione è stata attuata e che - relativamente al tipo di prodotto di cui alla presente procedura, cioè i camini ed altri condotti di plastica utilizzati in collegamento con le caldaie a condensazione - siano state emanate le suddette regole nazionali di trasposizione delle specifiche tecniche fissate in sede europea. Ne deriverebbe che, ove tali prodotti di plastica risultino possedere i requisiti indicati dalla predetta legislazione italiana - attuativa di quella stabilita dagli organismi europei di cui sopra - gli stessi dovrebbero meritare l'apposizione del marchio CE e risultare, pertanto, liberamente commerciabili nello stesso territorio italiano, come sopra precisato. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un ulteriore atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici, ponendo pertanto fuori legge i condotti di plastica. Ne deriverebbe, in definitiva, che i condotti in plastica non avrebbero accesso al mercato italiano, né ove fossero muniti del marchio CE, né quando, pur essendo privi di tale contrassegno, risultassero comunque perfettamente adeguati agli standards fissati dalla normativa nazionale di uno Stato membro diverso dall'Italia. Il tutto a dispetto della normativa UE come sopra riportata.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all’uso umano, sia incompatibile con l’art. 34 del TFUE. Quest’ultimo sancisce il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell’Unione, di adottare, fra l’altro, normative nazionali che abbiano l’effetto di scoraggiare l’ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell’art. 1, co.1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduce una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano, ove sia stata fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, le disposizioni vigenti in Italia prevedono che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell’imbottigliamento (come semplicemente richiesto dalla Direttiva 98/83/CE), ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione del prodotto per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori transfrontalieri dell’articolo in questione non possono accedere al mercato italiano. Infatti il prodotto transfrontaliero, pur rispettando i requisiti esigiti dalla predetta Direttiva 98/83/CE (presenza dei valori microbiologici solo al momento dell’imbottigliamento) e, quindi, risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la Direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE (e quindi anche la normativa italiana) introduca misure di controllo, circa la qualità dell’acqua, più rigorose di quelle da essa stessa previste, tale disciplina nazionale integrativa non può, in ogni caso, porsi in contrasto con i principi fondamentali sanciti dai Trattati. Nel novero di detti principi ricorre, in effetti, quello relativo alla “libera circolazione delle merci”. Ne deriva che l’ordinamento italiano, in quanto lesivo, sul punto, del predetto principio, configgerebbe per ciò stesso con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito - a titolo di condizione necessaria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato - deve essere notificata alla Commissione europea già dal momento in cui attinge il livello di mero “progetto”. Tale notifica viene prescritta per consentire alle Autorità europee una valutazione preliminare di compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno inserito nella Legge Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, finalizzato ad abrogare le norme contestate, onde ottenere l’archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze;
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in tema di apparecchi di intrattenimento, è incompatibile con gli artt. 28 e 30 TCE, che fanno divieto agli Stati membri di introdurre restrizioni quantitative, o altre misure equivalenti, alle importazioni di prodotti da altri Stati membri. Vengono in considerazione, in particolare, il Decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare del 18/11/2005, i quali, nella prospettiva di evitare la diffusione di prodotti che possano incoraggiare il gioco d’azzardo - con il rischio non solo di creare pericolose forme di dipendenza in fasce a rischio come i minori, ma anche di favorire l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore - hanno previsto penetranti limiti alla commercializzazione dei giochi di intrattenimento. Per esempio, i giochi che distribuiscono vincite pecuniarie, anche nel caso in cui siano consentiti in altri Stati UE, non possono essere importati in Italia. Sul punto specifico la Commissione osserva che, in effetti, il divieto in oggetto si giustifica in ragione delle suddette esigenze di protezione dell’ordine pubblico, che gli stessi Trattati europei ritengono possano consentire una deroga al principio della libera circolazione delle merci. Tuttavia, risulta che la normativa italiana si opponga altresì all’importazione, oltre che dei giochi di cui sopra, anche di altri giochi che non prevedono vincite pecuniarie e che, quindi, non possono definirsi di “azzardo”. Si tratta, in proposito, dei giochi in cui la vincita non dipende esclusivamente dall’abilità del giocatore, ma anche da elementi casuali (aleatori). La ragione di quest’ultimo divieto dipende, secondo l’argomentazione delle Autorità italiane, dal fatto che tali apparecchi consentirebbero al consumatore di imparare tecniche di gioco idonee a trasformarsi, tramite una facile modifica degli apparecchi stessi, in giochi propriamente “d’azzardo”. Al riguardo, la Commissione ritiene che l’Italia potrebbe perseguire le suddette esigenze, inerenti all’ordine pubblico, attraverso misure meno drastiche rispetto a quella del divieto assoluto di importazione dei giochi in oggetto (come un semplice divieto ai minori di partecipare al gioco stesso). Si contesta infine all’Italia che, anche per i giochi ammessi dalla legislazione nazionale, quest’ultima prevede un costoso sistema di controlli amministrativi, onde verificarne la corrispondenza ai requisiti di legge. Tali procedure, pur applicate anche al prodotto italiano, risultano di fatto più gravose per l’importatore straniero, che potrebbe aver già subito controlli affini nel paese di provenienza. Peraltro, la normativa italiana prevede un ennesimo limite all’ingresso del prodotto estero nel mercato nazionale: infatti, l’impresa straniera (compresa quella di altri Stati UE), deve dotarsi di una sede secondaria in Italia, se vuole importarvi i giochi di intrattenimento consentiti. Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione, il 6/5/10, un progetto di Decreto per il superamento delle censure comunitarie, segnalando altresì che la Circolare 2010/14081/Giochi/Adi ha già eliminato l’obbligo, per l’impresa estera importatrice, di dotarsi di una sede secondaria in Italia.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 260 del TFUE.**

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia eseguito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 25/11/2010, causa C- 47/09, con la quale la Corte di Giustizia dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dalle Direttive 2000/36/CE e 2000/13/CE, per aver emesso una normativa non conforme ad alcune disposizioni contenute nelle Direttive stesse. La prima Direttiva menzionata si propone di regolamentare l'utilizzo, nella fabbricazione dei prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In particolare, si dispone che l'aggiunta di detti grassi, nei prodotti di cioccolato, è consentita solo fino ad un massimo del 5% e che il consumatore dovrà essere edotto dell'impiego di tali sostanze attraverso l'inserimento, nell'etichettatura, dell'avviso “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. Peraltro, tale Direttiva è finalizzata a stabilire che, in tutti gli Stati UE, le denominazioni utilizzabili per i prodotti di cioccolato siano le medesime, senza possibilità che i singoli Paesi introducano, per il loro prodotto nazionale, denominazioni diverse rispetto a quelle di cui all'Allegato I della Direttiva stessa. Per converso, il legislatore italiano ha previsto, all'art. 28, co 1, della Legge 1/3/2002, n. 39, che laddove il prodotto di cioccolato non contenga in assoluto grassi vegetali diversi dal burro di cacao, nemmeno nella percentuale del 5%, le denominazioni di vendita debbano essere completate con l'aggiunta, al sostantivo cioccolato, dell'aggettivo “puro”, ovvero che, in altra parte dell'etichetta, venga inserita la dicitura “cioccolato puro”. In proposito, la Corte di Giustizia sottolinea che il legislatore italiano avrebbe sicuramente il potere di tutelare il consumatore, rendendolo avvertito che il prodotto cioccolatiero è totalmente privo di grassi diversi dal cacao, ma non potrebbe perseguire tale scopo creando, al riguardo, “denominazioni di vendita” non previste dalla legislazione UE. Se infatti, per segnalare che il prodotto di cioccolato non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao - nemmeno nella percentuale del 5% - fosse consentito adottare la specifica denominazione di “cioccolato puro”, il consumatore potrebbe assumere il convincimento - che la Commissione ritiene erroneo - che il prodotto così denominato sia superiore in qualità, in quanto definito “puro”, a quello che contiene tali grassi nella predetta modesta percentuale del 5%. Ne deriverebbe, pertanto, per le imprese cioccolatiere italiane, una posizione di vantaggio competitivo - che le Autorità europee ritengono non giustificato - rispetto alle analoghe imprese di altri Stati membri.

Stato della Procedura

Il 25/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE. Le Autorità italiane hanno superato le obiezioni della Commissione mediante la previsione contenuta nell'art. 17 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge Comunitaria 2010), pubblicata il 2/2/2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In base a dette disposizioni, le scorte di denominazioni di vendita contestate dalla Corte UE dovranno essere smaltite entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziari o	Note
Scheda 1 2011/2053	Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/2053 – ex art. 258 del TFUE.**

"Non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno; Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incorretto recepimento, in Italia, della Direttiva 2004/38/CE, rivolta a favorire l'ingresso ed il soggiorno, in ciascuno Stato membro UE, di cittadini di altri Stati membri e dei loro familiari, questi ultimi anche se non titolari della cittadinanza di uno Stato membro UE. Le Autorità italiane hanno recepito tale Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, tuttavia adottando, successivamente, una serie di atti di natura legislativa e anche amministrativa a completamento del testo originario. Nel complesso, tale normativa risulterebbe non completamente conforme al disposto della Direttiva sopra menzionata. Fra i rilievi sollevati dalla Commissione, il primo concerne il recepimento dell'art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva in oggetto, il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest'ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile "debitamente attestata". Pertanto, la disciplina comunitaria impone che l'elemento della "stabile relazione" venga provato, ma non indica quali specifici mezzi di prova sono richiesti in proposito. Per converso, l'art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/07, introduce al riguardo una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta "stabile relazione": infatti, si dispone in esso articolo che tale rapporto - fra il cittadino dell'altro Stato membro e il suo partner - debba essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo. Pertanto, la "stabile relazione", ai sensi della legge italiana, deve necessariamente essere dimostrata tramite documenti ufficiali prodotti dalle Autorità dello Stato dal quale proviene il cittadino dell'Unione, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall'altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti. Un'ulteriore limitazione dei mezzi di prova ammissibili, non prevista dalla normativa europea, è ravvisabile circa la fattispecie dell'ingresso in Italia di cittadini di altro Stato UE o dei loro familiari, privi dei documenti di viaggio o del visto di ingresso: al riguardo, la Direttiva prevede che il respingimento alla frontiera non possa essere adottato ove il soggetto, pur privo dei suddetti documenti, provi comunque la titolarità del diritto alla libera circolazione nella UE, servendosi all'uopo di prove indicate, genericamente, come "altre". Sul punto, il Decreto italiano prevede, invece, che i documenti di viaggio mancanti possano essere sostituiti solo da altri documenti previsti dall'ordinamento dello Stato di cui è cittadino il soggetto interessato. Un'altra censura riguarda l'attuazione della norma della Direttiva (art. 7, par. 1, lett. b) e c)) in base alla quale al cittadino UE ospite, o al suo familiare, si consente l'ingresso ed il soggiorno purchè dimostrino di disporre, per sé ed i familiari, di risorse economiche "sufficienti". Indebitamente, il Decreto italiano precisa che l'adeguatezza di tali risorse deve essere valutata con speciale riguardo alle risorse di cui il soggetto dispone per provvedersi un alloggio, introducendo in tal modo requisiti più rigorosi ed esigenti.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell’UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza Ufficio dei Ministri – Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con la normativa comunitaria, della disciplina italiana che regola la partecipazione di atleti di altri Stati membri alle gare di pallanuoto a livello professionale. La normativa nazionale censurata è contenuta nello Statuto della Federazione italiana nuoto (FIN), oltre che nel Regolamento della stessa Federazione e nelle regole di gara applicate alle competizioni della stagione sportiva 2011-2012. In particolare, il menzionato Statuto dispone che, degli atleti non italiani tesserati alla stessa FIN, sono ammessi a partecipare alle “gare a squadra” i soli atleti di pallanuoto autorizzati dalla FIN medesima. Quindi la norma prevede, in primo luogo, che per quanto riguarda gli atleti stranieri di pallanuoto, l’autorizzazione si indirizzi soltanto a quelli, fra loro, che siano tesserati della FIN. L’iscrizione presso la FIN, pertanto, assurge a condizione necessaria per poter partecipare alle competizioni a squadra del settore. Al riguardo, l’art. 11, co. 1, punto III del sopra citato Regolamento Organico della FIN stessa, stabilisce che – in relazione alla specialità della pallanuoto e per le società partecipanti ai campionati nazionali di pallanuoto serie A e serie B – i giocatori stranieri possono ricevere la tessera della FIN soltanto in numero non superiore ad un atleta per le anzidette società. Le regole di gara per la stagione sportiva 2011-2012, inoltre, prevedono criteri ancor più restrittivi in ordine alla possibilità di tesseramento, presso la FIN, di atleti non italiani (non più di due per la serie A1 categoria maschile; non più di una per la serie A1, categoria femminile). Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, l’art. 45 del TFUE relativo alla libera circolazione dei lavoratori in tutta la UE. Tale principio impone, infatti, che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all’interno di un diverso Stato UE ospitante, siano le stesse garantite ai lavoratori interni, onde evitare che i primi siano svantaggiati rispetto ai secondi e, pertanto, meno liberi, rispetto a questi ultimi, di “circolare” e lavorare nello Stato in questione. Risulterebbe contraddetto, altresì, l’art. 4 del Regolamento CE n. 492/2011, che - ribadendo il predetto principio ex art. 45 TFUE, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo - sancisce l’illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi (tale limitazione, nel caso di specie, deriva indirettamente dalle norme sul tesseramento). Ora, la FIN rappresenta un ente di diritto privato e non una pubblica Amministrazione. Tuttavia lo statuto, nonché il regolamento ed il bilancio della FIN, debbono essere approvati dal CONI, il quale è altresì un finanziatore della FIN medesima. Essendo il CONI, d’altra parte, un ente di diritto pubblico dipendente dal Ministero della Cultura, ricorrono tutti gli elementi idonei a ritenere che la FIN ricada, direttamente o indirettamente, sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, per cui anche l’associazione sportiva privata, di cui si tratta, deve garantire la compatibilità delle sue regole con la disciplina comunitaria.

Stato della Procedura

Il 25 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE****“Riconoscimento da parte dell’Italia di qualifiche professionali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il “riconoscimento” delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in ordine alla “libertà” dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l’area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell’ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell’italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l’oggetto dell’insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purchè in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l’una presso l’Università per stranieri di Perugia, l’altra presso l’Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l’adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione “standard” del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell’italiano, necessari all’acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a sia pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana. Infine, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva di cui sopra, la conoscenza dell’italiano viene considerata requisito preliminare al “riconoscimento”, laddove essa può costituire soltanto oggetto di accertamento successivo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4130- ex art. 258 del TFUE**

"Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera prestazione dei servizi in tutta l'area dell'Unione stessa. Infatti, si porrebbero in contrasto con tale normativa unionale le disposizioni di diritto interno italiano concernenti i CED, ovvero i Centri di Elaborazione Dati specializzati nell'elaborazione e nella stampa dei "cedolini paga" della retribuzione, che le imprese rilasciano ai loro lavoratori dipendenti. In relazione a detti CED, la normativa nazionale italiana - segnatamente la Legge 11 gennaio 1979 n. 12 - richiede, stante l'asserita complessità dell'attività risultante nell'elaborazione del cedolino, che i medesimi vengano necessariamente assistiti almeno da un "consulente del lavoro". La presenza di tale professionista si imporrebbe, in base alle argomentazioni presentate dalle Autorità italiane, in ragione del fatto per cui l'elaborazione del cedolino non rappresenterebbe un'attività puramente meccanica di combinazione dei dati già forniti dal datore di lavoro, ma richiederebbe un apporto intellettuale rilevante, necessario all'esatta comprensione del quadro normativo italiano in materia di lavoro. Viceversa, la Commissione sostiene che l'attività dei CED si risolverebbe in una automatica elaborazione di elementi già preconfezionati dal datore di lavoro, di talchè l'assistenza del consulente del lavoro si rivelerebbe superflua. La Commissione aggiunge, inoltre, che la richiesta presenza del consulente del lavoro e l'asserita complessità dell'attività posta in essere dai CED si inseriscono nel contesto di una legislazione nazionale assolutamente incoerente per il resto, poiché la medesima, anche nel caso in cui il cedolino venga elaborato da un CED, porrebbe la relativa responsabilità solo a carico del datore di lavoro. A tale rilievo, le Autorità italiane hanno ascritto alla Commissione un'erronea interpretazione della disciplina interna vigente, comunicando come, nel caso di elaborazione del cedolino da parte di un CED, sussista a carico di quest'ultimo, cumulatamente con l'imprenditore, la responsabilità per l'attività espletata.

In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il disposto normativo che impone ad un CED - onde poter svolgere il servizio di elaborazione e stampa del cedolino paga del lavoratore dipendente - di valersi della cooperazione di un consulente del lavoro, introduce per l'impresa straniera che voglia offrire in Italia le stesse prestazioni senza trasferirvi un centro organizzativo stabile (esercizio della "libera prestazione dei servizi" senza stabilimento di impresa), un costo aggiuntivo rispetto a quello cui andrebbero incontro le imprese italiane. La normativa nazionale italiana, pertanto, introdurrebbe un trattamento deteriore nei confronti dell'impresa straniera, non in via diretta ma indiretta, in quanto, pur prevedendo un regime uniforme sia per gli operatori interni che per quelli trasfrontalieri, di fatto finirebbe per rendere questi ultimi meno competitivi (in quanto soggetti a costi maggiori) rispetto ai primi. Ne conseguirebbe che gli operatori di altri Stati UE sarebbero meno liberi, rispetto a quelli italiani, di espletare, in Italia, il servizio tipico dei CED.

Stato della Procedura

Il 27/10/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall'art. 45 TFUE, di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

"Esercizio di poteri speciali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM C-249/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2004/2225 –ex art. 258 del TFUE**

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento 2371/2002/CE, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento 2244/2003/CE, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, detto controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che vengano monitorati tutti i pescherecci a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere alla Commissione la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotto lo stesso Esecutivo dell'Unione europea del funzionamento dell'efficacia del monitoraggio in questione. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata predisposizione, da parte delle Autorità marittime nazionali, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un parere motivato ex art 258 TFUE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e in data 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system). Si precisa che in data 26 aprile 2012 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l’inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all’art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di “reti da posta derivanti”, come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull’esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto – una volta individuate le violazioni – di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest’ultimo, operato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell’ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. “primavera araba”), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un’efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull’immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un’ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all’inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo italiano, se pure attualmente adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell’irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0202	Mancato recepimento della Direttiva 2011/59/UE della Commissione che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0201	Mancato recepimento della Direttiva 2011/13/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido nonanoico come principio attivo nell'Allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2011/12/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2012/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2011/11/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acetato di (Z,E) – tetradeca 9, 12 – dienile come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2012/0198	Mancato recepimento della Direttiva 2011/10/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2012/0079	Mancato recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 7 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	MM	No	Nuova procedura

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 8 2011/0854	Mancata attuazione della Direttiva 2011/38/UE che modifica l'allegato V della Direttiva 2004/33/CE relativa ai valori massimi del pH per i concentrati piastriinici alla fine del periodo massimo di conservazione	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2010/4212	Non corretta applicazione della Direttiva 2001/20/CE (Direttiva sulla "sperimentazione clinica") per quanto riguarda il concetto del cosiddetto "parere unico"	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0202 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/59/UE della Commissione che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/59/UE della Commissione che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 3 gennaio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/59/UE tramite Decreto del Ministero della Salute del 17 febbraio 2012, rimanendo pertanto in attesa dell’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0201 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/13/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido nonanoico come principio attivo nell’Allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/13/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido nonanoico come principio attivo nell’Allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima Direttiva 2011/13/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0200 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/12/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2011/12/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

L'art. 2 della medesima impone agli Stati membri di mettere in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0199 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/11/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acetato di (Z,E) – tetradeca 9, 12 – dienile come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel sistema istituzionale italiano interno, della Direttiva 2011/11/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acetato di (Z,E) – tetradeca 9, 12 – dienile come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della Direttiva 2011/11/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0198 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/10/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2011/10/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0079 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, all'interno dell'ordinamento italiano, della Direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009, relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE.

L'art. 4 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 18 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/161/UE mediante Decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro, in data 6 agosto 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/2231 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE, segnatamente con riferimento alle disposizioni contenute agli artt. 3 e 5, paragrafo 2. Quest'ultimo prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, entri in vigore il divieto di allevare le galline ovaiole in gabbie “non modificate”, con il conseguente obbligo di sostituire le medesime, dalla stessa data, con gabbie “modificate”. Dette “gabbie modificate” sono dotate, ai fini del miglioramento della salute animale, di requisiti ulteriori rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”. Ad esempio: le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 centimetri quadri, a fronte del minimo di 550 centimetri quadri richiesto per le gabbie “non modificate”; le mangiatoie devono presentare una lunghezza minima di 12 centimetri, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”; per le gabbie di nuovo tipo, inoltre, sono previsti diversi accorgimenti per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili. Peraltro l'art. 3 della Direttiva, a conforto del divieto suddetto, obbliga gli Stati membri dell'Unione, a partire dal 1° gennaio 2012, ad adoperarsi per imporre, a tutti i proprietari o detentori di ovaiole, di rispettare le prescrizioni di cui sopra. La Commissione ritiene tuttavia, riguardo alla situazione dell'Italia (insieme ad altri Stati UE), che la stessa non abbia, alla data del 1° gennaio 2012, garantito l'adeguamento alla normativa europea in questione. Tale situazione, di inadempimento agli obblighi sanciti dalla Dir. 1999/74/CE, risulterebbe confermata dai dati a disposizione della Commissione, avvalorati peraltro dalle dichiarazioni rese da funzionari italiani in sede di riunione con i servizi della Commissione stessa: al 1° gennaio 2012, risultavano ancora in uso in Italia, in 369 aziende e quindi per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. Le Autorità italiane, segnatamente il Ministero dell'Ambiente, hanno replicato quanto segue: 1) che a livello di attuazione normativa, la Direttiva in oggetto è stata recepita, nell'ordinamento italiano, tramite Decreto Legislativo 267/2003; 2) che, prima della scadenza della data del 1° gennaio 2012, dal momento che le prescrizioni comunitarie – come recepite peraltro dal suddetto decreto – non erano all'epoca ancora vincolanti, è stato possibile soltanto richiamare ripetutamente gli allevatori all'introduzione delle nuove gabbie, rimanendo esclusa la possibilità di comminare sanzioni effettive contro i renitenti; 3) che, comunque, una volta divenuta cogente la nuova normativa, e quindi dal 1° gennaio 2012, le Autorità italiane stesse hanno approntato un “piano d'azione” che prevede una serie di attività di ispezione da espletarsi in due cicli, di cui il primo dal 1° gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 ed il secondo da Luglio 2012; 4) che, a seguito delle suddette ispezioni, sono già state comminate 317 sanzioni contro i trasgressori delle disposizioni comunitarie in oggetto, nonchè emesse 7 revoche dell'autorizzazione all'allevamento delle ovaiole. Le Autorità italiane ritengono, pertanto, che l'Italia sia assolutamente in regola rispetto all'osservanza della disciplina unionale in questione.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/0854 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2011/38/UE che modifica l’allegato V della Direttiva 2004/33/CE relativa ai valori massimi del pH per i concentrati piastrinici alla fine del periodo massimo di conservazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2011/38/UE che modifica l’allegato V della Direttiva 2004/33/CE relativa ai valori massimi del pH per i concentrati piastrinici alla fine del periodo massimo di conservazione.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Con nota del 12 ottobre 2011, n. 9626, le Autorità italiane hanno reso edotta la Commissione del fatto per cui i provvedimenti attuativi, di cui sopra, risultavano al momento in via di predisposizione.

Tuttavia, in quanto detti provvedimenti non sono stati successivamente comunicati alla Commissione stessa, quest’ultima ritiene che i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/38/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute del 3 febbraio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/4212 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretta applicazione della Direttiva 2001/20/CE (Direttiva sulla “sperimentazione clinica”)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

La Commissione europea rileva l'incorretta attuazione della Direttiva 2001/20/CE sulla sperimentazione clinica, con riguardo all'istituto previsto dall'art. 7 di essa Direttiva, concernente il c.d. “parere unico”. La Direttiva in questione prevede - a tutela della salute, della sicurezza e di tutti i diritti in genere delle persone che si sottopongono a sperimentazione clinica - l'obbligo degli Stati membri di costituire dei “comitati etici”, composti di personale sia tecnico (sanitario) che “laico”, incaricati di autorizzare tale sperimentazione in quanto conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva medesima, nonchè di vigilare sullo svolgimento concreto di detta sperimentazione. In particolare, la sperimentazione non può avere inizio se l'organismo promotore della sperimentazione (c.d. “sponsor”) non ha ottenuto, al riguardo, un “parere” positivo espresso dal comitato etico di cui sopra. La sperimentazione, peraltro, può essere monocentrica, cioè svolgersi in un solo sito e ad opera di un solo sperimentatore, ovvero pluricentrica, nel caso in cui venga attuata in più siti diversi e da parte di più soggetti sperimentatori. Nel caso di sperimentazione pluricentrica, dunque, può ricorrere l'evenienza di una pluralità di pareri diversi, dal momento che i siti e i relativi comitati etici sono molteplici. Con riferimento a tale situazione, quindi, affinché la tutela dei soggetti sottoposti alla sperimentazione non vada a discapito della snellezza delle procedure autorizzative, l'art. 7 della Direttiva dispone che, nel caso in cui la sperimentazione pluricentrica si svolga nell'ambito di più siti ubicati tutti nello stesso Stato membro, il parere richiesto si presenti, all'esterno, come “unico”. Per quanto attiene ai tempi per l'emissione di tale parere, si dispone che esso, in ogni caso, debba essere reso entro tassativi 60 giorni. L'Italia ha dato attuazione alla Dir. 2001/20/CE, in oggetto, mediante il Decreto Legislativo n. 211/2003. L'art. 7 di esso Decreto disciplina il coordinamento - nel caso di sperimentazione pluricentrica presso siti localizzati, tutti, su territorio italiano - fra il parere reso dal comitato etico presso l'Autorità di sperimentazione “coordinatrice”, da una parte, ed i pareri forniti dai comitati etici presso le strutture di sperimentazione “satelliti”, dall'altra. In proposito, la Commissione osserva che tali modalità di concertazione, come disciplinate dalla legislazione italiana, non garantiscono effettivamente la formazione di un parere unitario nei confronti dello “sponsor”. Infatti, l'art. 7 del Decreto n. 211/2003 - laddove stabilisce che i comitati etici “satellite” hanno non solo il potere di accettare o rifiutare “in toto” il parere del comitato centrale, ma anche quello di “giudicare tutti gli aspetti” del protocollo della sperimentazione - ha alimentato una prassi interpretativa per cui i comitati satellite interloquiscono direttamente con lo sponsor, contrapponendo il proprio parere a quello dell'organismo centrale. Da tali difficoltà di coordinamento fra i diversi pareri deriverebbe, peraltro, un appesantimento dell'iter procedurale che non consentirebbe, il più delle volte, che lo stesso parere unitario, ove si determini, venga esternato nel termine di 60 gg. indicato dalla Direttiva 2001/20/CE stessa.

Stato della Procedura

Il 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 10 – Salute

Procedura di infrazione n. 2007/4516 - ex art. 258 del TFUE.

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale Decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano di tale prodotto alle importazioni dall'estero, comprese quelle dagli altri Stati membri UE. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle Autorità del Paese membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della “registrazione” di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle Autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscono oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facoltati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il Decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione, alle competenti Autorità italiane, di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volumi annui di venduto, prezzi di vendita etc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un'eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In accordo con le richieste della Commissione, l'art. 68 della Legge 24/3/2012, n. 27, di conversione del Decreto Legge 24 /1/2012, n. 1, ha soppresso l'obbligo del pagamento della tariffa di € 100 per l'offerta del prodotto al SSN. Pertanto, si rileva un effetto finanziario negativo, in ragione della diminuzione delle entrate dello Stato.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0197	Mancato recepimento della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0082	Mancato recepimento della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all'equipaggiamento marittimo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0078	Mancato recepimento della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2011/2223	Cattiva applicazione del Regolamento 300/2008 relativo alla sicurezza aerea	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2011/1150	Mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell' 8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 6 2011/0851	Mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/2320	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	RC (369/11)	Si	Stadio invariato
Scheda 10 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0197 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

Ai sensi dell’art. 18 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 27 febbraio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0082 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all’equipaggiamento marittimo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all’equipaggiamento marittimo.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 10 dicembre 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/68/UE mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0078 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa all’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa all’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Ai sensi dell’art. 9 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 1° gennaio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/20/CE mediante il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 111.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/2223 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione del Regolamento 300/2008 relativo alla sicurezza aerea”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva l'incorretta applicazione del Regolamento 300/2008, concernente la sicurezza aerea, in particolare per quanto attiene all'art. 10 del medesimo. Detto Regolamento risulta abrogativo del precedente Regolamento n. 2320/2002, apportando, in materia di sicurezza dell'aviazione civile, importanti modifiche alle regole previgenti. Nello specifico, il sopra citato art. 10 impone agli Stati membri dell'Unione europea di redigere un programma nazionale aggiornato per la stessa sicurezza dell'aviazione civile, il quale definisca le responsabilità per l'attuazione delle "norme comuni" rappresentate all'art. 4 del Regolamento medesimo, precisando gli adempimenti richiesti agli operatori e agli altri soggetti coinvolti. Il Regolamento di cui si tratta è entrato in vigore ed è pienamente applicabile dal 29 aprile 2010. Tuttavia, ancora in data 13 maggio 2011, l'Italia risultava non avere ancora adottato il programma di cui al suddetto art. 10, per cui, alla stessa data, la Commissione europea inviava alle Autorità italiane il fascicolo EU Pilot inerente alla constatata violazione degli obblighi comunitari, sollecitando la pronta redazione del programma di cui si tratta. La risposta delle Autorità nazionali era incentrata sulla richiesta di un prolungamento del termine finale stabilito dall'art. 10 succitato. In accoglimento di tale istanza, la Commissione concedeva la proroga del termine in oggetto, fissandola al 30 settembre 2011. Poiché da parte italiana, in data 3 ottobre 2011, si faceva richiesta di un'ennesima proroga, la Commissione ha ulteriormente dilazionato il predetto termine al 25 novembre 2011. Il 30 novembre 2011 l'Italia ha trasmesso alla Commissione stessa il richiesto nuovo programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, elaborato in conformità al predetto Regolamento 300/2008, precisando, tuttavia, che detto programma non era stato ancora formalmente adottato, non essendosi ancora perfezionato l'iter procedurale previsto affinché acquistasse piena validità ed efficacia. Di conseguenza la Commissione, considerato che il testo trasmesso non era ancora entrato in vigore nell'ordinamento nazionale, ha ritenuto che non fosse ancora cessata l'inosservanza, da parte della Repubblica italiana, del disposto di cui all'art. 10 del Regolamento 2320/2002.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che, a seguito della sopravvenuta emanazione formale del programma di cui all'art. 10 del Reg. 2320/2002, la Commissione ha deciso di archiviare la presente procedura in data 31 maggio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/1150 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’ 8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’ 8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali.

Ai sensi dell’art. 7 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro...il 29 settembre 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2010/62/UE mediante il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 febbraio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0851 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri sono obbligati - entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima a livello normativo europeo e, quindi, entro 12 mesi dal 29 giugno 2010 ovvero entro il 29 giugno 2011 - ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nell'ambito del diritto interno. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/36/UE mediante il Decreto Legislativo 5 giugno 2012, n. 93.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/2320 – ex art. 258 del TFUE**

"Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adempimento agli obblighi risultanti dal combinato disposto degli artt. 9 e 16 della Direttiva 2006/22/CE, dal quale si derivano le "norme minime" rivolte a garantire applicazione ai precedenti Regolamenti 561/2006 e 3821/85, relativi alla sicurezza sociale e ai controlli nell'ambito dei trasporti su strada. In particolare, l'art. 9 della Direttiva in questione, al fine di agevolare i controlli sulle imprese di trasporto, impone agli Stati membri della UE di mettere a punto un sistema di "classificazione dei rischi", sulla base del numero e della gravità delle infrazioni che le stesse imprese commettono nei confronti delle disposizioni attinenti i tempi di guida, i periodi di riposo e il tachigrafo digitale. Riguardo ai tempi di attuazione di tale sistema, l'art. 16 della Direttiva medesima faceva carico agli Stati predetti di provvedere entro la data del 1° aprile 2007. Inoltre, il medesimo articolo 9 prevedeva che, onde consentire agli Stati UE di approntare dei sistemi di classificazione del rischio sostanzialmente uniformi, la Commissione assolvesse al compito di redigere delle "Linee guida", che fossero di orientamento alle Autorità nazionali.

Al riguardo, la Commissione precisa di avere già, per parte sua, elaborato le "Linee guida" in argomento, ma di non disporre di adeguate informazioni atte a dimostrare che le Autorità italiane abbiano, di conseguenza, approntato un congruo sistema di classificazione del rischio, che avrebbero dovuto predisporre, peraltro, entro il termine predetto del 1° aprile 2007.

Interpellate al riguardo, le Autorità italiane comunicavano che la Direttiva 2006/22/CE, in oggetto, era stata recepita unitamente alle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, ma non indicavano, tuttavia, i provvedimenti ulteriori, rispetto a quelli di recepimento di tali Direttive nell'ordinamento interno, che avrebbero consentito l'introduzione del sistema di classificazione di cui sopra. La Commissione, pertanto, deduce che tali provvedimenti non siano stati emanati e che, conseguentemente, gli obblighi sanciti all'art. 9 della Direttiva 2006/22/CE siano rimasti inosservati.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/4387– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo trova riconoscimento nell’art. 49 del Trattato CE, nonché, per il settore dei servizi di collegamento, nell’art 1, comma 1, del Regolamento 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati membri e gli stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate”(fra cui anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall’estero o sia diretta all’estero, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio sulle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione ritiene che la norma italiana applichi un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l’estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto Decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”: quest’ultima è prevista in misura ridotta per i trasporti interni al territorio marittimo italiano, rispetto ai casi di trasporto da e verso l’estero. I traffici marittimi transfrontalieri ne vengono, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari o altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento della discriminazione fiscale nei confronti dei collegamenti con l’estero, specialmente con paesi extracomunitari. In definitiva, la Commissione osserva che l’applicazione di un trattamento fiscale meno gravoso agli scambi marittimi fra porti italiani - rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati membri o con stati terzi - agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l’estero, rendendo più attraenti, in quanto tassati più lievemente, i collegamenti circoscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di trasporti marittimi di rendere liberamente, fuori d’Italia, i loro servizi.

Stato della Procedura

L’1 ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe produrre, sul bilancio pubblico, un impatto finanziario negativo (minori entrate) ove si estendano, agli scambi con l’estero, le agevolazioni fiscali esistenti. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l’estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni di euro annui.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che le Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, relative alla liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto ferroviario, non sono state correttamente applicate. L’art.6 della Dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni “essenziali” - consistenti nel potere di concedere, ai vari prestatori di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di utilizzare la rete ferroviaria - vengano svolte da enti che non siano dipendenti, loro stessi, da imprese che erogano i medesimi servizi di trasporto. Infatti, la circostanza che l’ente titolare delle “funzioni essenziali” - che debbono essere esercitate in modo da far salva la concorrenza nell’ambito del mercato ferroviario – sia collegato con operatori esercenti un’attività economica relativa allo stesso mercato, comprometterebbe la neutralità del primo. La normativa italiana, al riguardo, attribuisce le “funzioni essenziali” alla “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A”, controllata dalla holding “Ferrovie dello Stato” che controlla, altresì, la società ferroviaria “Trenitalia”. Pertanto, l’ente titolare delle funzioni essenziali è controllato al 100% da un altro ente (la holding), il quale, in quanto controlla, sempre al 100%, un terzo ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di fatto si identifica con quest’ultimo. Infatti, se da un punto di vista formale non è la holding ad esercitare l’attività economica (quest’ultima è infatti giuridicamente imputabile alla controllata “Trenitalia”), è indubitabile che, sotto il profilo sostanziale ed economico, è la stessa holding ad essere imprenditrice ferroviaria, attraverso il controllo al 100% della medesima “Trenitalia” (un controllo totalitario è un’identificazione). Quindi le “funzioni essenziali” sarebbero attribuite, in Italia, ad un ente (RFI s.p.a.) di fatto dipendente da un altro ente (la holding), il quale si immedesima in un’impresa di trasporto ferroviario. Pertanto, il titolare delle “funzioni essenziali” non opererebbe in condizioni di imparzialità. La Commissione, invero, non esclude in modo assoluto che una società “controllata” da una “holding” possa essere indipendente da quest’ultima, ma sottolinea che - in quanto, normalmente, sussiste una dipendenza - spetta all’Italia dimostrare l’esistenza di circostanze, peculiari al caso concreto, che dimostrino il contrario: fondamentale, in merito, sarebbe la prova (non ancora prodotta) dell’esistenza di prescrizioni normative o statutarie che, derogando alle comuni regole societarie, sottraessero alla società “holding” la possibilità, spettante quale socio di maggioranza, di revocare arbitrariamente gli amministratori della controllata titolare delle “funzioni essenziali”. Ove la “holding” fosse effettivamente spogliata di un tale potere, non potrebbe più agitare la minaccia della destituzione degli amministratori della controllata, per piegare i medesimi ai suoi dettami. Da ultimo, la Commissione rileva che l’“Autorità di regolamentazione”, che dovrebbe garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anzidette, viene in concreta resa impotente dal fatto che l’ordinamento italiano non le consente di infliggere sanzioni pecuniarie ai trasgressori.

Stato della Procedura

Il 22/8/2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per il superamento della procedura, l’Italia dovrebbe, tra l’altro, dotare l’Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario. Ne deriverebbe un aumento delle entrate statali.

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli transfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperienza di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Tutela dei consumatori

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/1078	Mancato recepimento della direttiva 2011/17/UE che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Tutela dei consumatori

Procedura di infrazione n. 2011/1078 - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le Direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le Direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.

Ai sensi dell'art. 5 della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento dell'art. 1 della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data 30 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, ritiene che i provvedimenti attuativi, di cui sopra, non siano stati adottati.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/17/UE mediante il Decreto Legislativo n. 46 del 16 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-209/10	Articolo 82 CE – Impresa di posta che detiene una posizione dominante ed è soggetta ad un obbligo di servizio universale per quanto riguarda la distribuzione di talune spedizioni indirizzate – Applicazioni di prezzi bassi nei confronti di determinati ex clienti di un concorrente – Mancanza di elementi di prova relativi all'intenzione – Discriminazione tramite i prezzi – Prezzi bassi e selettivi – Esclusione effettiva o probabile di un concorrente – Incidenza sulla concorrenza e pertanto sui consumatori – Giustificazione oggettiva	sentenza	No
Scheda 2 C-604/10	Art. 3, n. 1 della Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Diritto d'autore – Calendari degli incontri dei campionati di calcio	sentenza	No
Scheda 3 C-90/11 e C-91/11	Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità – Espressioni denominative costituite da una combinazione di parole ed una sequenza di lettere identiche alle iniziali di tali parole – Carattere distintivo – Carattere descrittivo – Criteri di valutazione	sentenza	No
Scheda 4 C-162/10	Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2006/115/CE – Articoli 8 e 10 – Nozione di "utente" e di "comunicazione al pubblico" – Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio installati nelle camere d'albergo	sentenza	No
Scheda 5 C-190/10	Marchio comunitario – Definizione e acquisizione – Marchio anteriore – Modalità di deposito – Deposito per via elettronica – Mezzo che consente di identificare con precisione la data, l'ora e il minuto della presentazione della domanda	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 209/10- ex art. 267 del TFUE****“Art. 82 CE – Impresa di posta che detiene una posizione dominante”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice danese, di interpretare la nozione di “abuso di posizione dominante” da parte di un’impresa, come indicata nell’art. 82 del Trattato CE, nonché di precisare se tale “abuso” possa essere ravvisato nel comportamento tenuto da una società nel caso seguente. All’epoca dei fatti, la Post-Danmark deteneva il monopolio “legale” (quale concessionaria esclusiva dello Stato), sul territorio danese, della distribuzione di posta “non indirizzata” (come la pubblicità) il cui peso fosse inferiore ad un certo standard. Nello stesso periodo, un’altra società operava, pressoché su tutto il territorio danese, nel medesimo settore del recapito di posta non indirizzata, contando fra i propri clienti anche tre colossi imprenditoriali della grande distribuzione commerciale. Verso la fine del 2003, questi ultimi non rinnovavano il contratto, relativo alla distribuzione della loro pubblicità, con la partner abituale, aderendo invece alla proposta della Post – Denmark, che aveva offerto il servizio in oggetto ad un prezzo più basso di quello applicato dalla concorrente. A fronte di tale politica di prezzi bassi, la società concorrente stessa aveva adito le competenti autorità danesi, denunciando, da parte della Post-Danmark, un “abuso di posizione dominante” ai sensi del predetto art. 82 TCE. Sul punto, la Corte UE ha precisato, in primo luogo, che l’art. 82 TCE non stigmatizza la circostanza, di per sé, che un’impresa ricopra una posizione “dominante” su un certo mercato, bensì il fatto ulteriore dello sfruttamento “abusivo” della posizione predetta. Il diritto UE, infatti, non proibisce ad un’impresa di acquisire un ruolo di eminenza rispetto alle altre in virtù della propria efficienza, costringendo imprese meno capaci e meritevoli a ritirarsi dal mercato. Imprescindibile è, invece, che tale posizione dominante venga mantenuta o corroborata attraverso il ricorso a mezzi leali, fondati sui meriti dell’impresa stessa e, quindi, “normali”. Il divieto di cui all’art. 82, pertanto, riguarda i casi in cui il mantenimento o lo sviluppo della posizione “dominante” vengano garantiti mediante mezzi sleali, “abusivi”, in quanto esclusivamente rivolti ad estromettere dal mercato altri competitori non meno efficienti. In questo senso, la Corte ha già affermato che, ove l’impresa dominante applichi un prezzo inferiore al costo “variabile” medio, deve automaticamente ravvisarsi una pratica abusiva in violazione dell’art. 82, in quanto l’unico vantaggio che l’impresa può oggettivamente derivare, dall’applicazione di siffatte condizioni, è quello di escludere dal mercato i propri concorrenti. Diverso il caso in cui il prezzo, pur essendo inferiore ai costi “totali” medi, sia tuttavia superiore, come nel caso di specie, a quelli “variabili” medi o “incrementali” medi (questi ultimi sono definiti come i costi recuperabili dall’impresa in un breve periodo): una tale politica dei prezzi, di per sé, non appare esclusivamente finalizzata ad escludere dal mercato le imprese concorrenti, in quanto implica comunque un vantaggio imprenditoriale per l’operatore. Infatti, un prezzo superiore a quello “incrementale” consente all’impresa, per lo meno, di coprire la parte essenziale dei costi che deve affrontare ed è tale, quindi, da poter essere imitato e sostenuto da un’impresa rivale “efficiente”.

Stato della Procedura

Il 27 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 209/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 604/10 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 3, n. 1 della Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice britannico, di interpretare alcune disposizioni della Direttiva 96/9/CE, che riconosce ai creatori di “banche dati” la titolarità di un’esclusivo diritto di autorizzare, o vietare, che tale banca sia fatta oggetto di estrazione e/o reimpiego da parte di terzi. Una banca dati, infatti - in quanto rappresenta un sistema di elementi (i dati, appunto) organizzato secondo criteri di selezione e di disposizione che denotano l’impiego, da parte del creatore della stessa, di attività intellettuale complessa - richiede spesso notevoli investimenti. Quindi, attraverso la specifica tutela accordata a tali compilazioni, la normativa comunitaria intende garantire anche la profittevolezza degli investimenti predetti. Pertanto, la banca dati può costituire oggetto di un “diritto di autore”, ove presenti le caratteristiche di un’ “opera dell’ingegno”. Diversamente, ove non abbia tali connotati, costituisce comunque oggetto di una tutela giuridica che si esprime in un “diritto di proprietà intellettuale”, diverso e autonomo rispetto al diritto di autore. Detto diritto viene intitolato al creatore della banca medesima e comporta, come dall’art. 7 della medesima Direttiva, la facoltà di vietare l’estrazione e/o il reimpiego del contenuto della compilazione o di una sua parte sostanziale. Nel caso di specie, si era verificata la situazione per cui, su un sito Internet, erano stati postati dei dati compresi nei “calendari annuali degli incontri dei campionati di calcio”. Detti calendari, che in Inghilterra sono redatti da professionisti ingaggiati da società calcistiche, vengono elaborati non solo in base a criteri meccanicistici, ma anche discrezionali, soprattutto nei casi in cui il programma informatico non è in grado di trovare la soluzione ai problemi. Si chiedeva pertanto alla Corte UE se tali elaborati costituissero, secondo la normativa comunitaria, oggetto di un diritto di autore o del diverso diritto di proprietà intellettuale specifico alle banche dati. Al riguardo, la Corte sottolinea che la propria giurisprudenza ha già qualificato i calendari di incontri di un campionato di calcio come una combinazione rientrante nella categoria delle “banche dati”, come tale tutelabile alla stregua del diritto peculiare ad esse pertinente. Per quanto attiene all’esistenza di un ulteriore “diritto di autore” su tali elaborati, si ricorda che lo stesso può inerire solo ad un’opera rivestita dei requisiti dell’“originalità”, che sia dunque rivelatrice del personale ingegno del suo creatore. Con riguardo, in particolare, al diritto di autore sulle “banche dati”, il requisito dell’originalità deve attenersi non ai dati contenuti nella banca stessa, ma ai criteri di selezione e disposizione secondo i quali i dati medesimi vengono ordinati. Nel caso specifico dei calendari degli incontri dei campionati calcistici, si rileva che i creatori degli stessi calendari, pur spendendo cognizioni e competenze specialistiche, non sono liberi di scegliere liberamente i parametri in base ai quali organizzare i dati medesimi. Al contrario, essi devono garantire il rispetto di parametri prefissati, fra cui le regole del gioco, i vincoli organizzativi e le richieste formulate dalle singole squadre di calcio. Pertanto, i parametri predetti non presentano quell’elemento di “originalità” che è imprescindibile affinché il sistema in oggetto (banca dati) venga coperto dal “diritto di autore”.

Stato della Procedura

Il 1° marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 604/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvii pregiudiziali n. ri C- 90/11 e 91/11- ex art. 267 del TFUE****“Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare alcune disposizioni della Direttiva 2008/95/CE, relativa ai marchi di impresa. Il marchio, come contrassegno di un prodotto, idoneo a segnalare la specificità dell'origine del prodotto stesso e a distinguerlo da altri prodotti affini, deve presentare un carattere "distintivo". Pertanto, non può essere composto esclusivamente da segni o parole che, nella pratica del commercio, designano comunemente il genere cui appartiene il prodotto, o la qualità, la quantità o destinazione dello stesso, etc.. Ad esempio, un marchio non può sostanziarsi nella locuzione "vino rosso", la stessa indicando, genericamente, solo una categoria specifica di prodotto e non una produzione particolare e determinata del medesimo. Pertanto, l'art. 3 della suddetta direttiva dispone che non sono registrabili - ovvero, se registrati per errore, possono essere dichiarati nulli - quei marchi che: 1) sono privi di carattere distintivo; 2) sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che, nell'accezione comune, indicano semplicemente le caratteristiche del prodotto/servizio e non fanno riferimento ad un produttore/prestatore particolare. Si chiedeva pertanto alla Corte di Giustizia UE se potessero essere registrati due marchi, i quali recavano, rispettivamente, le seguenti parole: "NAI – Der Natur Aktien-Index" e "Multi Markets Fund MMF". Tali diciture, come è evidente, erano composte ciascuna da due elementi, uno dei quali rappresentato da un sintagma di parole che indicava non una specifica impresa erogante il servizio, ma il tipo generico di servizio offerto, atteso che "Multi Markets Fund" allude ad un qualsiasi fondo di investimento attivo su numerosi mercati finanziari e "Der Natur Aktiene – Index" si riferisce ad un indice che designa le azioni di tutte le società ecologiste. Il secondo elemento, invece, era costituito da una successione di tre lettere maiuscole, che, in sé considerata, non poteva considerarsi anch'essa genericamente descrittiva delle caratteristiche del servizio, ma che collocata, come in effetti era, in sequenza rispetto all'espressione descrittiva, poteva apparire come ripetitiva di quest'ultima in forma di acronimo (insieme delle iniziali delle tre parole puramente descrittive). Al riguardo, la Corte UE ha innanzitutto chiarito che, ove la Direttiva ritiene non registrabili i marchi i quali non rivestano un carattere "distintivo", o siano composti esclusivamente da indicazioni o segni che servano ad indicare le caratteristiche del prodotto, si riferisce a due circostanze che si integrano a vicenda. E' evidente, infatti, che un marchio costituito solo da indicazioni inerenti ai caratteri oggettivi del prodotto stesso, è privo di quella specificità che lo rende "distintivo" di una determinata provenienza di fabbricazione e che è idoneo, quindi, ad evitare la confusione con altre provenienze. Con riferimento ai marchi del caso di specie, la Corte ritiene che essi non siano "distintivi". Infatti, sono composti di una parte genericamente "descrittiva", come sopra indicato, e, inoltre, di acronimi che, se pure potrebbero essere considerati "distintivi" ove valutati isolatamente, tuttavia, attese le circostanze concrete del caso, assumono il significato di pure espressioni di sintesi delle parti descrittive medesime, in quanto posti in sequenza con le parti descrittive in questione.

Stato della Procedura

Il 15/3/2012 la Corte UE ha deciso le cause riunite di rinvio C - 90/11 e C- 91/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvii pregiudiziali n. 162/10- ex art. 267 del TFUE****“Diritto d’autore e diritto connessi – Direttiva 2006/115/CE – Articoli 8 e 10”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice irlandese, di interpretare gli artt. 8 e 10 della Direttiva 2006/115/CE, la quale appresta una protezione giuridica nei confronti degli artisti, degli autori, degli esecutori o degli interpreti di un’opera fonografica, nonché dei soggetti che per primi fissano in fonogrammi tali rappresentazioni o esecuzioni artistiche. Infatti ai predetti soggetti viene attribuito uno speciale diritto, rispettivamente sulle creazioni od esecuzioni artistiche, o sui fonogrammi in cui le stesse sono fissate. A norma del sopra citato art. 8, detto diritto implica, fra l’altro, che sia gli artisti creatori e/o esecutori dell’opera fonografica, sia coloro che per primi hanno fissato la stessa in fonogrammi, possono rivendicare un’equo compenso da quanti utilizzano i fonogrammi stessi in determinate circostanze: in particolare, da un qualsiasi “utente” che impieghi il fonogramma - già pubblicato per fini commerciali – al fine di eseguire a sua volta una “radiodiffusione” o un qualunque tipo di ulteriore “comunicazione al pubblico” del medesimo. Si chiedeva pertanto alla Corte se potesse individuarsi un “utente”, operante la “comunicazione al pubblico” di un fonogramma, nel gestore di un albergo, che ponendo apparecchi televisivi o radio nelle camere dell’albergo stesso, consentisse ai clienti di ascoltare dei fonogrammi nelle stesse camere, tramite trasmissione ai detti apparecchi, da parte sua, di un apposito segnale. Al riguardo, la Corte ha puntualizzato che la “messa a disposizione del pubblico” di un fonogramma è una fattispecie che presuppone diversi elementi costitutivi. Al riguardo, occorre in primo luogo che il destinatario, cioè il pubblico, abbia potuto accedere alla trasmissione del fonogramma solo grazie all’intervento dell’“utente”(cioè di colui che, proprio in quanto divulga il fonogramma, lo “utilizza”). Detta circostanza sarebbe ravvisabile nel caso di specie, in quanto l’accesso dei clienti alla percezione del fonogramma si è potuta concretizzare solo in quanto l’albergatore, posti gli apparecchi recettivi nelle camere dei primi, ha inviato loro il segnale adeguato. In secondo luogo, il fonogramma si ritiene trasmesso ad un “pubblico” solo quando si rivolge ad un insieme di persone di adeguata consistenza numerica e, peraltro, potenzialmente “indeterminato”. Queste due caratteristiche, secondo la Corte, ricorrono senz’altro nella platea rappresentata dai clienti di un albergo, numerosamente cospicua ove i clienti stessi si considerino non in un momento preciso ma nella loro successione nel tempo e, parimenti, formata da identità non determinabili a priori, in quanto normalmente composta da quanti, scegliendo l’albergo in base alle proprie determinazioni, non sono prefigurabili specificamente dall’albergatore. Assume ulteriore rilievo, ai fini del riconoscimento di un diritto del produttore del fonogramma ad un equo compenso, la circostanza che “l’utente” abbia sfruttato il fonogramma a scopo lucrativo. Anche quest’ultimo requisito sussiste nell’ipotesi concreta, in quanto la comunicazione al pubblico del fonogramma, da parte dell’albergatore, assume il significato di una prestazione accessoria, idonea ad incidere sul valore del servizio alberghiero e ad incrementarlo, consentendo all’albergatore medesimo una maggiorazione del proprio ritorno economico.

Stato della Procedura

Il 15/3/2012 la Corte UE ha deciso il rinvio C – 162/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvii pregiudiziali n. 190/10- ex art. 267 del TFUE****“Marchio comunitario – Definizione e acquisizione – Marchio anteriore”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si chiede, da un giudice spagnolo, di interpretare l'art. 27 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario. La legislazione UE concernente il marchio non intende sostituirsi completamente alle normative vigenti, in materia, nei singoli Stati dell'Unione. Pertanto, accanto ad un marchio "comunitario", le Autorità europee ammettono l'esistenza di marchi soggetti alla disciplina nazionale del singolo Stato. Il marchio è un elemento distintivo che garantisce determinate caratteristiche del prodotto, connesse ad una peculiare "provenienza" dello stesso. Pertanto, sia il consumatore, che l'impresa, hanno interesse a che non vengano posti in commercio prodotti identici o simili a quelli contrassegnati dal suddetto marchio, recanti a loro volta un marchio identico o affine al medesimo. Infatti, la confusione che deriverebbe da tale imitazione recherebbe danno sia al cliente, inducendolo in errore nell'acquisto, sia all'imprenditore, che subirebbe la concorrenza scorretta di un'altra impresa. Pertanto, è cura del legislatore, sia di quello unionale che di quello interno ai singoli Stati membri, dirimere il conflitto fra i possessori di marchi confondibili per la loro affinità, stabilendo quale di essi operatori abbia effettivamente un diritto, prevalente sull'altro, ad utilizzare il suo marchio e a pretendere che l'altro desista dall'uso del proprio. Il criterio di soluzione di tale contrasto è quello della priorità nel tempo, per cui il marchio di data "anteriore" prevale su quello successivo. Per quanto riguarda il marchio disciplinato dalla legislazione UE, cioè il marchio "comunitario", la data dello stesso si desume dalla "data" del suo "deposito" (presso l'UAMI, o presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro, o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux). Tale criterio è applicabile anche quando il conflitto riguardi un "marchio comunitario", da una parte, ed uno "nazionale" dall'altra. Pertanto, ove la domanda di registrazione di un marchio "comunitario" sia stata depositata, presso gli uffici europei, anteriormente al deposito, presso gli uffici nazionali, della domanda di registrazione di un marchio "nazionale" (tale da creare confusione con il primo), il marchio "comunitario" sarà considerato prevalente rispetto al secondo, in quanto è "anteriore" rispetto al medesimo. Ora, è stata posta alla Corte la questione se, nella nozione di "data" del deposito del marchio comunitario, rientri solo l'indicazione del giorno civile del deposito (oltre che del mese e dell'anno) o anche dell'ora e dei minuti di detto giorno civile (in tal modo, un marchio comunitario, depositato alle 10.00 del mattino, prevarrebbe su uno nazionale depositato alle 17.00 dello stesso giorno). Al riguardo, la Corte ha replicato che la nozione di "data del deposito", per quanto riguarda il marchio comunitario, è individuabile esclusivamente in base alla normativa comunitaria, la quale non rimanda né alle ore né ai minuti in cui avviene il deposito di esso marchio. Da tale silenzio, si deve derivare l'irrilevanza di tali elementi, anche quando - precisa la Corte - la normativa nazionale, cui è soggetto il marchio nazionale che fa concorrenza al primo, preveda che l'"anteriorità" di un marchio rispetto ad un altro si definisca non solo in ragione delle ore, ma anche dei minuti in cui è avvenuto il deposito dei marchi in conflitto.

Stato della Procedura

Il 22 marzo 2012 la Corte UE ha deciso il rinvio C – 190/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-417/10	Fiscalità diretta – Estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria – Abuso di diritto – Articolo 4, paragrafo 3, TFUE – Libertà garantite dal Trattato – Principio di non discriminazione – Aiuti di Stato – Obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione	sentenza	No
Scheda 2 C-500/10	Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TFUE – Sesta Direttiva – Articoli 2 e 22 – Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado	sentenza	No
Scheda 3 C-248/11	Direttiva 2004/39/CE – Mercati degli strumenti finanziari – Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 – Nozione di "mercato regolamentato" – Autorizzazione – Requisiti di funzionamento – Mercato la cui natura giuridica non è stata precisata, ma che è gestito, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra altresì un mercato regolamentato – Articolo 47 – Mancanza di iscrizione nell'elenco dei mercati regolamentati – Direttiva 2003/6/CE – Ambito di applicazione - Manipolazioni del mercato	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-417/10 - ex art. 267 del TFUE**

“Fiscalità diretta – Estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria – Abuso di diritto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

Alla Corte UE si richiede, dalla Corte di Cassazione italiana, di interpretare il principio comunitario del contrasto all’abuso” del diritto comunitario stesso, nonché di valutare la compatibilità, con esso, della normativa italiana di cui all’art. 3, co.2 bis, del Decreto Legge n. 40/2010, convertito dalla Legge n. 73/2010. Quest’ultima prevede un regime processuale speciale ove ricorrano le seguenti circostanze:1) esistenza di un giudizio tributario pendente, in terzo grado, innanzi alla Corte di Cassazione; 2) avvenuta soccombenza della Pubblica Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio; 3) iscrizione a ruolo di tale giudizio, in primo grado, da prima dei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso Decreto. Sussistendo detti presupposti, dunque, si consente al contribuente di estinguere il debito tributario pagando il 5% del valore della controversia e, altresì, rinunciando a qualsiasi pretesa indennitaria per la lunghezza eccessiva del procedimento stesso. Nel caso di specie, una società con sede negli USA, titolare di azioni di una società italiana, aveva costituito un usufrutto, su tali azioni, in favore di una terza società anch’essa statunitense. Quest’ultima aveva poi trasferito l’usufrutto medesimo ad una quarta società con sede in Italia. Ora, il Fisco italiano riteneva che l’ultimo trasferimento - quello dell’usufrutto in favore della società italiana - fosse puramente fittizio e che, quindi, l’usufrutto sulle azioni fosse rimasto in capo alla società nordamericana. Quest’ultima, pertanto, avrebbe simulato il trasferimento solo per usufruire di un regime fiscale più favorevole: infatti una società italiana, usufruttuaria di azioni su altra società domestica, paga sugli utili percepiti un’imposta “alla fonte” del mero 10% con corrispettivo credito di imposta, mentre gli utili, prodotti da una società italiana e spettanti ad una società usufruttuaria di uno Stato terzo rispetto alla UE, vanno soggetti ad una ritenuta di imposta del 34%. Nell’ambito del giudizio in Cassazione, le società coinvolte avevano chiesto l’estinzione del processo ai sensi della disciplina nazionale sopra menzionata. Quest’ultima, consentendo di estinguere la potestà fiscale dello Stato anche in presenza di una probabile elusione fiscale, sollevava il dubbio, nel giudice italiano, di compatibilità con il principio UE che impone di perseguire l’utilizzo abusivo del diritto comunitario. Tale abuso si verifica quando una norma comunitaria viene utilizzata, dall’operatore, non per il conseguimento dei fini istituzionali che le sono propri, ma per raggiungere, indirettamente, risultati contrari al diritto UE medesimo. Al riguardo, la Corte ha precisato che la materia delle imposte indirette è essenzialmente deferita alla normativa interna degli Stati membri. Pertanto, la cessione di usufrutto su azioni societarie - anche se, per ipotesi, strumentalizzata ad una simulazione in frode al Fisco - non è una norma UE, come non lo è la sopra menzionata disciplina sull’imposizione fiscale degli utili in questione. Pertanto non è ravvisabile un abuso del diritto comunitario – unionale, atteso che le norme applicabili al caso concreto, se pure utilizzate per fini trasversali di elusione, sono puramente interne allo Stato italiano.

Stato della Procedura

Il 29 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-417/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-500/10 - ex art. 267 del TFUE****“Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TFUE – Sesta direttiva – Artt. 2 e 22”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, dalla Commissione Tributaria Centrale di Bologna, di interpretare l’art. 4 del Trattato TFUE, nonché gli artt. 2 e 22 della Direttiva 77/338/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), e di valutare la compatibilità, con le norme in questione, della disciplina italiana di cui all’art. 3, co. 2 bis, del Decreto Legge n. 40/2010, convertito nella Legge n. 73/2010. Dette disposizioni nazionali - rivolte a garantire una durata ragionevole dei processi tributari, in conformità all’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (c.d. CEDU) - stabiliscono la possibilità dell’estinzione automatica dei procedimenti pendenti di fronte al giudice tributario di terzo grado (Commissioni Tributarie Centrali). A tal fine, debbono ricorrere le seguenti condizioni: 1) avvenuta soccombenza della Pubblica Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio; 2) iscrizione a ruolo di tale procedimento, in primo grado, da prima dei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso Decreto che reca le disposizioni in questione. Nel caso di specie, una società rivendicava il diritto a far valere, a detrazione del debito IVA da cui si trovava gravata, un presunto credito IVA nei confronti dell’Amministrazione fiscale stessa. I giudici tributari di 1° e 2° grado avevano dato l’Amministrazione per soccombente, per cui la medesima aveva fatto ricorso al giudice di terza istanza. In più, l’iscrizione a ruolo della causa di fronte al giudice di primo grado era antecedente, di più di dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In proposito, il giudice del rinvio osservava che, ai sensi della sopra menzionata normativa italiana, egli avrebbe dovuto definire il giudizio dichiarandolo estinto, sancendo pertanto l’intangibilità del diritto della società a decurtare il proprio debito di imposta, con pregiudizio delle ragioni del Fisco. Chiedeva dunque alla Corte se una tale disciplina, implicante nel caso di specie una diminuzione del gettito dell’IVA, non contrastasse con la normativa unionale sopra citata, e segnatamente: 1) con l’art. 4 TFUE che impone agli Stati membri di emanare tutti gli atti necessari all’adempimento degli obblighi di cui alle norme UE, fra cui quelli relativi alla riscossione dell’IVA; dei sopra citati artt. 2 e 22 della Direttiva IVA 77/338/CEE, che stabilisce come “tutti” gli esercenti un’attività economica, che abbiano posto in essere una cessione onerosa di beni o una prestazione onerosa di servizi, siano tenuti al pagamento dell’IVA. Al riguardo, la Corte precisa che il principio della “neutralità” dell’IVA, per cui “tutti” i cedenti/prestatori a titolo oneroso debbono sopportare il prelievo, si dovrebbe ritenere inficiato solo se una porzione consistente dei contribuenti fosse esonerata dall’imposizione. Nel caso di specie, per converso, i beneficiari dell’estinzione del credito di imposta costituiscono un gruppo ristretto, in quanto destinatari di un trattamento disposto da una normativa assolutamente eccezionale. Nel senso della non contestabilità, sotto il profilo unionale, della disciplina italiana di cui si tratta, assume altresì importanza la circostanza per cui quest’ultima intende garantire l’attuazione di un principio giuridico europeo, quale quello relativo al diritto ad una durata ragionevole dei processi.

Stato della Procedura

Il 29 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-500/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-248/11** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari – Art. 4, par. 1, punto 14"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice rumeno, di interpretare gli artt. 4, par. 1, n. 14, e 47 della Direttiva 2004/39/CE, la quale ha modificato le precedenti Dir.ve 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abrogato la Dir.va 93/22/CEE, essendo stata modificata a sua volta dalla Dir.va 2007/CE. La Direttiva in questione si propone di disciplinare il mercato degli strumenti finanziari in modo da garantire l'efficienza e la trasparenza degli stessi, a tutela degli interessi degli operatori sui valori finanziari medesimi. Il sopra menzionato art. 4 della Direttiva definisce sia la nozione di "mercato regolamentato" sia quella di MTF (acronimo che indica un "Multilateral Trading Facility", traducibile come "sistema multilaterale di negoziazione"). Per quanto riguarda il "mercato regolamentato", lo stesso viene definito come quell'ambito, al cui interno viene consentito o facilitato l'incontro della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari, che risulta sottoposto a regole precise e gestito da soggetti muniti di apposita autorizzazione da parte delle competenti Autorità pubbliche. Quest'ultima viene rilasciata previo riscontro della sussistenza di specifici requisiti, elencati nel Titolo III della medesima Direttiva 2004/39/CE. Inoltre, le competenti Autorità degli Stati membri di "origine" di tale mercato (quindi degli Stati che lo hanno autorizzato) debbono sottoporre il suddetto a controlli periodici rivolti a verificare il mantenimento delle condizioni di cui al medesimo Titolo III, provvedendo, in caso di sopravvenuto difetto di esse, alla revoca dell'autorizzazione iniziale. Diversamente, il "sistema multilaterale di negoziazione", pur costituendo anch'esso uno spazio di incontro della domanda e dell'offerta di titoli finanziari, nel rispetto di regole non discrezionali, non è sottoposto all'osservanza delle condizioni specifiche di cui al Titolo III della Direttiva in oggetto, ma solo all'ottemperanza alle regole di cui al Titolo II. Ai sensi del sopra citato art. 47 della medesima Direttiva, infine, ciascuno Stato membro è tenuto a redigere una lista dei mercati regolamentati di cui costituisce lo Stato di origine, comunicando tale lista alla Commissione e agli altri Stati UE. Si chiedeva dunque alla Corte UE di chiarire se potesse definirsi quale "mercato regolamentato" un sistema di agevolazione della conclusione di negoziazioni su strumenti finanziari, autorizzato dalla competente Amministrazione ma non rispondente tuttavia ai requisiti di cui al predetto Titolo III, il cui gestore avesse assunto, ad un certo punto, anche la gestione di un "mercato regolamentato". Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'ipotesi della fusione dei gestori di due mercati di valori finanziari, di cui uno soltanto "regolamentato", non viene considerata dalla Direttiva come circostanza idonea ad estendere anche all'altro la qualifica in oggetto. Infatti, elemento imprescindibile dell'applicabilità della nozione di "mercato regolamentato" è la conformità, dello stesso, alle prescrizioni di cui al sopra indicato Capitolo III della Dir.va 2004/39/CE. Per converso, la Corte ha aggiunto che un mercato "regolamentato", il quale si definisca tale per la rispondenza ai suddetti requisiti, non perde la sua qualifica se non viene inserito nella lista che, ai sensi del predetto art. 47 della Direttiva, lo Stato membro di origine comunica alla Commissione e agli altri Stati UE.

Stato della Procedura

Il 22 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-248/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-292/10	Art. 6, primo comma, TUE, in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, degli artt. 4, n. 1, 5, punto 3, e 26, n. 2, del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, art. 3, nn. 1 e 2, della Direttiva del P.E. e del Consiglio 2000/31/CE – Notifica pubblica degli atti giudiziari – Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet – Luogo in cui l'evento dannoso si è verificato o può verificarsi.	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-292/10 - ex art. 267 del TFUE****“Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare alcune norme di cui al Regolamento 44/2001, che disciplina questioni processuali civili e commerciali connesse agli ordinamenti di più Stati membri. In Germania, una donna aveva scoperto che, senza il suo consenso, un amico fotografo aveva postato sul proprio sito Internet delle foto che la ritraevano nuda. La stessa si era quindi rivolta ad un giudice tedesco, chiedendo, fra l'altro, il risarcimento del danno subito per la violazione della sua sfera privata. Poiché i rispettivi domicili del fotografo e del gestore del sito Internet, che pure si presumeva fossero molto probabilmente ubicati in uno Stato UE (Germania o Paesi Bassi), erano sconosciuti, lo stesso giudice tedesco disponeva che la domanda della parte lesa fosse comunicata - come stabilito dal diritto nazionale in tali casi - mediante affissione nell'Albo dello stesso giudicante. In seguito, non essendo pervenuta nessuna difesa da parte dei convenuti, il giudice in questione aveva condannato gli stessi "in contumacia". Sul punto, si faceva presente che l'art. 4 del Reg. 44/2001 individua come giudice competente - per il giudizio su illeciti costitutivi di responsabilità civile, come nella fattispecie - il giudice dello Stato membro sul cui territorio si trova il "domicilio" del soggetto autore dell'illecito stesso, eccetto il caso in cui quest'ultimo non sia domiciliato nel territorio di nessun Stato membro. In mancanza di tale domiciliatazione, lo stesso art. 4 stabilisce che il giudice competente sia individuato in base alla normativa interna agli Stati membri. Si chiedeva pertanto alla Corte UE come dovesse valutarsi la fattispecie per cui il convenuto non fosse "domiciliato" nel territorio di uno Stato membro: la Corte ha precisato che è necessario, al riguardo, che il giudice disponga di elementi probatori che attestino con certezza la non esistenza di un domicilio in uno Stato UE, non essendo sufficiente che il domicilio del convenuto, di cui si ritiene la probabile ubicazione in uno Stato UE, sia sconosciuto nella sua specificità. Nel caso concreto, in cui si è verificata quest'ultima situazione, non sussisterebbe pertanto, in senso stretto, l'ipotesi della mancanza di "domiciliatazione" in uno Stato UE. Di conseguenza, non scatterebbe l'applicazione della normativa interna tedesca. Si dovrebbe applicare, per converso, l'art. 5 dello stesso Reg. 44/2001, il quale stabilisce che, ove non sia applicabile il criterio di competenza fondato sul domicilio del convenuto (come nel caso di domicilio UE non conosciuto), competente è il giudice dello Stato membro sul cui territorio l'illecito è stato compiuto. Si chiedeva inoltre alla Corte se fosse compatibile, con il suddetto Reg. 44/2001, una normativa nazionale che consentisse la condanna di un convenuto in contumacia, ove, essendo sconosciuto il domicilio di quest'ultimo, la domanda giudiziale nei suoi confronti fosse stata comunicata solo mediante pubblicazione della stessa nell'albo del giudice adito. La Corte si è pronunciata nel senso della compatibilità, a condizione che il giudice ricorra a tale forma di comunicazione, solo dopo aver espletato tutte le ricerche possibili per rintracciare il recapito del convenuto.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-292/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-157/11	Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Clausola 2 – Nozione di “un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun Stato membro” - Ambito dell’applicazione dell’Accordo quadro – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Persone che svolgono “lavori socialmente utili” presso amministrazioni pubbliche – Normativa nazionale che esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro – Normativa nazionale che prevede una differenza tra l’indennità pagata ai lavoratori socialmente utili e la retribuzione percepita dai lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato assunti dalle stesse amministrazioni e che svolgono le medesime attività.	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-157/11 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata, dal Tribunale di Napoli, ad interpretare le clausole 2 e 4 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato", allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Sono lavoratori a tempo determinato coloro, il cui contratto o rapporto di lavoro soggiace ad un termine dipendente da circostanze oggettive (ad esempio, il raggiungimento di una certa data). La clausola 2 di detto Accordo, dunque, garantisce ai lavoratori a tempo determinato un trattamento equiparato a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, salve le differenze imposte da situazioni oggettive. Tuttavia, nè l'Accordo quadro, nè la Direttiva cui esso è allegato, propongono essi stessi una nozione di contratto o di rapporto di "lavoro a tempo determinato", ma si applicano solo a quelle fattispecie che le normative interne dei singoli Stati membri considerino qualificabili in termini di contratti o rapporti di tipo "lavorativo". In particolare, sono lavoratori a tempo determinato, per la normativa UE, quanti risultano qualificabili, in primo luogo, come "lavoratori" in base ai patti contenuti nel contratto di lavoro, o in base alla legislazione nazionale dello Stato membro, o ai contratti collettivi vigenti in quello stesso Stato, o alla prassi in esso consolidatasi, o, infine, risultino tali in quanto parte di un "rapporto di fatto" riconducibile, sempre in virtù dei criteri indicati dalla normativa vigente in uno Stato membro, al modello del rapporto di lavoro. Si chiedeva pertanto alla Corte di stabilire se il rapporto, che collega il lavoratore "socialmente utile" alla pubblica Amministrazione da cui dipende, potesse essere ascrivibile allo schema del lavoro "a tempo determinato" e se, pertanto, beneficiasse delle garanzie previste dall'Accordo quadro, come quella relativa ad un trattamento retributivo uguale a quello degli altri dipendenti della stessa amministrazione, i quali svolgessero le stesse mansioni in forza di un contratto a tempo indeterminato. Il legislatore italiano (art. 8 del D. Lgs. n. 468/97 e art. 4 del D. Lgs. n. 81/2000) esclude che l'utilizzo di tale tipo di lavoratori determini l'instaurazione di un rapporto di "lavoro". Quindi, si dovrebbe concludere nel senso della non applicabilità dell'Accordo medesimo al caso di specie. Tuttavia, la Corte ricorda come l'Accordo quadro non consenta, al legislatore interno, di applicare la categoria di rapporto o contratto di "lavoro" in modo assolutamente arbitrario, ma lo obblighi a muoversi in coerenza con tutto il complesso della normativa interna del settore. Comunque, precisa infine la Corte UE, se anche si dovesse concludere - in base ad un'interpretazione coerente e sistematica della normativa interna italiana - che gli esercenti attività "socialmente utili" sono effettivamente dei "lavoratori", l'estensione ai medesimi delle garanzie di cui all'Accordo quadro potrebbe essere in ogni caso esclusa. Infatti, in base al par. 2 della suddetta clausola 2 dell'Accordo stesso, i singoli Paesi membri possono decidere che l'Accordo non si applichi ai "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico", nel cui ambito rientra la situazione degli operatori di attività "socialmente utili"

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-157/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-72/10 e C-77/10	Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi di azzardo – raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Attribuzione di 16.300 concessioni supplementari – Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza – Principio di certezza del diritto – Protezione dei titolari delle concessioni precedenti – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse – Ammissibilità – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione – Divieto da parte della normativa nazionale – Ammissibilità.	sentenza	Sì
Scheda 2 C-360/10	Direttive 2001/29 e 2004/48 – combinato disposto delle Direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58 – artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – violazione del diritto di autore – fornitore di servizi di hosting	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale nn. C-72/10 e C- 77/10 - ex art. 267 del TFUE****“Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi di azzardo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte di Cassazione italiana ha richiesto alla Corte UE di giudicare la compatibilità - con gli artt. 43 e 49 del TCE (libertà di stabilimento di impresa e di prestazione dei servizi, in tutta l'area della CE e ora della UE) - del Regio Decreto 18/06/31, n. 773 e del Decreto Legge 4/7/06, n. 223 (Decreto Bersani), laddove consentono l'attività di raccolta di scommesse sportive, in Italia, solo ai possessori, fra l'altro, di apposita concessione amministrativa rilasciata tramite gara. Nell'anno 1999 e, pertanto, prima del sopra citato Decreto Bersani del 2006, era stata indetta una gara per l'attribuzione di un certo numero di tali concessioni, dalla quale erano state escluse le imprese aventi la veste di società "quotate". Nel 2006 il Decreto Bersani, lasciando ferme le concessioni già rilasciate nel 1999, metteva in concorso ulteriori 16.300 concessioni da attribuire mediante gara pubblica, sotto condizione che i nuovi concessionari ubicassero le proprie agenzie ad una determinata distanza da quelle dei vecchi affidatari. Inoltre si ammetteva che una concessione, successivamente al suo rilascio, potesse essere revocata. Nella fattispecie, un'impresa con sede nel Regno Unito aveva subito, dapprima, l'esclusione dalla gara del 1999, in quanto società "quotata". Al riguardo, la Corte di Giustizia aveva affermato la contrarietà al diritto UE di tale motivo di esclusione, per cui la stessa impresa aveva provato a partecipare alla gara del 2006. Tuttavia, non era riuscita a presentare nei termini la domanda di partecipazione, in quanto la legge italiana, definendo aleatoriamente le ipotesi di revoca, aveva creato, nell'impresa stessa, esitazioni connesse all'impossibilità di divisare i costi ed i vantaggi dell'operazione. In proposito, la Corte ha premesso che un operatore, la cui estromissione da una gara per l'attribuzione di concessioni pubbliche sia stata contraria al diritto dell'Unione (come nel caso delle società quotata), ha diritto ad ottenere il ripristino di una posizione di parità con i concorrenti ammessi alla gara stessa, attraverso o una redistribuzione delle concessioni già assegnate, o la messa in condizioni di partecipare, effettivamente, all'affidamento di nuove concessioni. Diversamente, l'operatore escluso subirebbe, effettivamente, una violazione della libertà di prestare i propri servizi, con o senza stabilimento, in tutti gli Stati UE (artt. 43 e 49 succitati). Quanto al caso di specie, la Corte ritiene che le norme italiane non abbiano effettivamente consentito, al concorrente transfrontaliero, di recuperare una posizione uguale a quella conculcata con l'estromissione dalla gara del 1999. Da una parte, infatti, la fumosità della legge italiana sulla revocabilità della commessa ha impedito all'impresa di presentare tempestiva domanda di ammissione alla gara del 2006; in secondo luogo, se anche l'impresa avesse partecipato a quest'ultima gara e si fosse aggiudicata una concessione, avrebbe pur sempre subito un trattamento peggiorativo rispetto ai precedenti aggiudicatari del 1999, in quanto l'obbligo - al rispetto di determinate distanze rispetto ai punti vendita esistenti - viene dal Decreto applicato solo ai concessionari della gara del 2006 e non anche ai concessionari del 1999.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii C-72/10 e C- 77/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'indizione di una nuova gara, per reintegrare la posizione dell'impresa in questione, produrrebbe un aumento delle spese della P.A, con conseguente effetto finanziario negativo per il bilancio pubblico.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-360/10- ex art. 267 del TFUE**

"Direttive 2001/29 e 2004/48 – combinato disposto delle Direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Corte UE è stata interpellata, da un giudice belga, circa l'interpretazione delle Direttive 2003/31/CE, 2001/29/CE e 2004/48/CE - relative alla tutela della proprietà intellettuale, segnatamente del "diritto d'autore", contro le eventuali aggressioni recate dalle attività tipiche della società dell'informazione – nonché delle Direttive 95/46 e 2002/58, che tutelano il diritto alla riservatezza dei dati personali. Il complesso di detta normativa UE intende bilanciare due opposti ordini di interessi. Da una parte, si pongono sia l'esigenza di tutelare la libertà dei gestori di reti Internet di esercitare la loro attività di impresa (in forma di offerta, al consumatore, del servizio consistente nel consentirgli di connettersi a reti di comunicazione), sia la libertà degli utenti di tali reti di non subire un controllo troppo penetrante sui propri dati personali. Dall'altra parte emerge l'interesse dei titolari del diritto di autore – nel caso di specie relativo ad opere musicali, anche audiovisive - a che venga rispettato lo stesso diritto, cui è collegata la potestà esclusiva di consentire, ovvero di vietare, che le opere stesse vengano messe a disposizione del pubblico. Nel caso di specie, la società belga SABAM, in rappresentanza degli autori di numerose opere musicali, adiva il competente giudice nazionale contro un operatore esercente servizi di "hosting". Con tale termine si designa la gestione di una piattaforma di rete sociale, i cui utenti ottengono ognuno la messa a disposizione di uno spazio personale indicato come "profilo", riempibile dal cliente stesso e accessibile a livello mondiale. Al riguardo, risultava che alcuni utenti della piattaforma avevano inserito, nei loro specifici "profili", dei file musicali coperti dai diritti di autore rappresentati e gestiti dalla suddetta società. Tale situazione era evidentemente lesiva dei suddetti diritti, in quanto solo ai rispettivi titolari e ai loro rappresentanti compete di consentire che le opere, che ne sono oggetto, vengano messe a disposizione del pubblico. La società di cui sopra, pertanto, chiedeva al giudice di concederle, contro il gestore della "piattaforma sociale", una misura inibitoria che non solo ponesse fine alle violazioni già perpetrate, ma che impedisse tutte le violazioni future. In questo senso, si chiedeva che venisse imposto al gestore stesso un obbligo di sorveglianza che: 1) si esplicasse nei confronti di tutta la clientela; 2) inerisse a tutte le informazioni memorizzate in rete; 3) avesse efficacia anche preventiva; 4) non avesse limiti temporali; 5) gravasse economicamente solo sul gestore medesimo. Al riguardo, la Corte ha riconosciuto che – ai sensi della Dir.va 2001/29 - al titolare del diritto di autore, che sia stato leso nel diritto stesso dai servizi resi da un "intermediario", deve consentirsi di ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti di quest'ultimo. Tuttavia, aggiunge la Corte che esso provvedimento non può assumere una portata "onnicomprensiva", in quanto, a norma degli artt. 12 e 15 della Dir.va 2000/31, all'intermediario non può essere addossata una responsabilità "generale" per le informazioni che transitano dal suo server. Diversamente, non solo verrebbe violata la libertà di impresa del gestore, in quanto gravato da un obbligo eccessivamente costoso, ma risulterebbe leso anche il diritto alla riservatezza degli utenti della piattaforma Internet.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-360/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-467/10	Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-467/10- ex art. 267 del TFUE****“Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti****Violazione**

E' stato richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare alcune norme delle Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE, relative alla "patente di guida". Con tali Direttive si istituisce un sistema che garantisce il riconoscimento automatico, da parte di ciascuno Stato membro dell'Unione, delle patenti di guida rilasciate regolarmente negli altri Stati membri, purchè questi ultimi abbiano autorizzato la guida in grazia della sussistenza di determinati requisiti. Questi ultimi fanno riferimento, da una parte, alla circostanza che il soggetto abilitato presenti un'idoneità fisica, tecnica e psicologica alla guida, dall'altra al fatto che il medesimo vanti un'effettivo legame con il territorio dello Stato membro nel quale ha ottenuto la patente. L'ultimo elemento è richiesto per evitare che i cittadini europei scelgano a loro arbitrio lo Stato UE nel quale conseguire detta licenza, per approfittare di esami di guida più facili di quelli tenuti nello Stato membro di origine (si richiede, dunque, la residenza nello Stato UE del rilascio della patente, o la qualifica di studente in quello stesso Stato per almeno 6 mesi). La Corte sottolinea che, purchè vengano soddisfatti i requisiti di cui sopra, il principio del riconoscimento della patente di guida rappresenta la regola, per cui le eccezioni a tale riconoscimento, pur previste dalle medesime Direttive, debbono essere di stretta interpretazione e, quindi, rigorosamente limitate alle situazioni specificamente disciplinate dalle Direttive stesse. Sul punto, le Direttive stabiliscono che uno Stato membro "possa" (Dir.91/439/CEE) o addirittura "debba" (Dir.2006/126/CE) rifiutare detto "riconoscimento" qualora il titolare della patente sia stato già reso destinatario, nello stesso Stato membro, di provvedimenti restrittivi successivi alla concessione della patente stessa, come la limitazione, o la revoca, o la sospensione, o l'annullamento del diritto di guidare. Pertanto, la Corte sottolineava come non fosse consentito che uno Stato membro rifiutasse il riconoscimento in oggetto, quando il titolare di patente, rilasciata in altro Stato UE, avesse subito nel primo Stato non già una misura "successiva", ma un diniego preventivo di rilascio di patente, in quanto tale circostanza non è considerata dalle predette Direttive come adeguata a giustificare il rifiuto del riconoscimento (anche se è indubbio che un soggetto cui sia stata negata la patente in quanto, come nel caso di specie, di carattere troppo aggressivo, presenta un'inadeguatezza psicologica alla guida non inferiore a quella dei soggetti colpiti da provvedimenti di revoca o restrizione della patente stessa). Tuttavia, la Corte ha aggiunto che il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida, può essere ammesso quando risulti la mancanza anche di uno solo dei due requisiti necessari al rilascio, costituiti dall'idoneità psicofisica e tecnica, da una parte, e dal legame con lo Stato del rilascio, dall'altra. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Corte precisa che il difetto di residenza deve risultare da informazioni incontestabili provenienti dallo stesso Stato del rilascio e non da quello ospitante. In questo senso, lo Stato del rilascio può fornire le relative prove anche "indirettamente", ad esempio mettendole a disposizione dell'ambasciata dello Stato ospitante presso il suo Governo.

Stato della Procedura

Il 1° marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-467/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-134/11	Direttiva 90/134/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 7 – Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio “tutto compreso” – Ambito di applicazione – Insolvenza dell’organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-134/11- ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 90/134/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti****Violazione**

E' stato richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 7 della Direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Tale Direttiva, sulla base della constatazione per cui la formula di viaggio "tutto compreso" ha assunto una sempre maggiore diffusione nell'area dell'Unione, intende apprestare un elevato livello di protezione nei confronti dei consumatori di tale servizio. In particolare, l'art. 7 di essa Direttiva impone, all'organizzatore e/o al venditore del circuito di viaggio, di fornire al consumatore adeguate garanzie. Queste ultime sono funzionali - qualora la sopravvenuta "insolvenza" o il sopravvenuto "fallimento" dei suddetti operatori impedisca loro di adempiere alle obbligazioni assunte - ad assicurare comunque che il cliente venga rimborsato dei fondi depositati e rimpatriato. Nel caso di specie, un cittadino tedesco prenotava un viaggio "tutto compreso" presso un'agenzia turistica. Quest'ultima, in quanto organizzatrice del viaggio, aveva stipulato un'assicurazione contro la propria "insolvenza". Prima dell'inizio del viaggio, l'agenzia di viaggi comunicava al suo cliente di non poter dare esecuzione al servizio promesso, in quanto si trovava in stato di "insolvenza". Tuttavia, risultava dagli atti del procedimento principale di merito, che l'organizzatore si era trovato sprovvisto di fondi, necessari all'esecuzione del contratto di viaggio, in quanto sin dall'inizio aveva utilizzato i pagamenti, eseguiti dal cliente, per tutti altri scopi, senza avere mai pianificato un'attività di organizzazione di servizi turistici. In sintesi, l'agenzia di viaggi nascondeva un programma di operazioni fraudolente. Il cliente, onde essere reintegrato nei fondi già corrisposti al sedicente organizzatore di viaggio, si rivolgeva all'impresa presso la quale era stata stipulata l'assicurazione di cui sopra. Detta impresa si dichiarava esente da ogni responsabilità, in quanto, a suo avviso, ove l'art. 7 suddetto subordina l'azionabilità della garanzia all'ipotesi di "insolvenza" dell'organizzatore/venditore del viaggio, esclude da tale nozione di "insolvenza" il caso in cui la mancanza di liquidità, in capo al prestatore del servizio, sia dipesa dal comportamento fraudolento di lui medesimo. Pertanto, si chiedeva alla Corte se il concetto di insolvenza e, quindi, la connessa obbligazione di garanzia, risultino davvero esclusi nel caso in cui la mancata prestazione del servizio - concernente l'organizzazione di un viaggio "tutto compreso" - sia imputabile a frode dell'operatore. Al riguardo, la Corte ha precisato che la predetta Direttiva ha lo scopo di garantire una protezione massima al consumatore, a fronte della mancata attuazione del servizio da parte dell'operatore turistico. Pertanto, la giurisprudenza pregressa della Corte stessa ha stabilito che l'obbligazione di garanzia del terzo sussiste nelle più svariate ipotesi di inadempienza, da parte dell'organizzatore del viaggio, agli impegni sorgenti dal contratto (sentenza Rechberger). Se ne deriva, pertanto, che la fattispecie dell'"insolvenza", come causativa dell'operatività della garanzia del terzo assicuratore, deve ritenersi esistente anche nel caso in cui la mancanza di solvibilità del prestatore del servizio è dovuta all'impiego del denaro del cliente per tutti altri scopi, come nel caso concreto.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-134/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.